

P.O.P.A.I.B. 2024

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



COMANDO DEL CORPO FORESTALE
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
TRAPANI

Via Virgilio, 119
Tel. 0923 807111 - 807356

PIANO OPERATIVO PROVINCIALE ANTINCENDIO BOSCHIVO 2024
TRAPANI



INDICE

1. PRESENTAZIONE	PAG. 4
2. QUADRO NORMATIVO	PAG. 6
3. CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE	PAG.37
3.1 Localizzazione geografica	PAG.37
3.2 Aspetti pedologici ed orografici	PAG.37
3.3 Caratteristiche idrografiche ed idrologiche	PAG.37
3.4 Caratteristiche vegetazione forestale	PAG.39
3.5 Caratteristiche climatiche	PAG.43
3.6 Qualità dell'aria	PAG.43
3.7 Aree/patrimonio Boscate	PAG.44
3.8 Aree a Vincolo idrogeologico	PAG.45
3.9 Aree a naturali protette – Parchi	PAG.46
4. CARATTERISTICHE INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE	PAG.47
4.1 Definizione di incendio boschivo-	PAG.47
4.2 Definizione di incendio di interfaccia	PAG.48
4.3 Definizione di incendio di vegetazione	PAG.48
4.4 Classificazione dei tipi di incendio	PAG.49
4.5 Caratteristiche comportamentali del fuoco	PAG.49
4.6 Combustibili del terreno	PAG.49
4.7 Combustibili di superficie	PAG.49
4.8 Combustibili aerei	PAG.49
4.9 Incendio sotterraneo	PAG.50
4.10 Incendio radente	PAG.50
4.11 Incendio di chioma	PAG.52
5. CAUSE PRINCIPALI DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE	PAG.53
5.1 Cause colpose	PAG.54
5.2 Cause dolose	PAG.54
5.3 Cause accidentali	PAG.54
6. ANALISI STATISTICA DEGLI INCENDI NEL TERRITORIO PROVINCIALE	PAG.55
6.1 punti sensibili a maggior rischio incendi Boschivi	PAG.58
6.2 punti sensibili a maggior rischio incendi interfaccia	PAG.59
7. SISTEMI INFORMATICI PER LA GESTIONE A.I.B.	PAG.59
7.1 SIF	PAG.59
7.2 ASTUTO	PAG.61
7.3 1515	PAG.62
8. STRUTTURA PROVINCIALE DEL CCFRS- RUOLI E COMPITI	PAG.63
8.1 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste	PAG.63
8.2 Sala Operativa Provinciale-	PAG.64
8.3 Distaccamenti forestali –	PAG.66
8.4 Il D.O.S	PAG.68
8.5 Articolazione distrettuale	PAG.72
8.6 Personale A.I.B. LTI e LTD	PAG.73
8.6.1 I Gruppi A.I.B [Capo Squadra AIB –	PAG.74
8.6.2 8.6.2Addetti Squadra Pronto Intervento (ASPI)	PAG.76
8.6.3 Addetto alla Guida delle Autobotti e dei mezzi tecnici speciali (AGAMS)	PAG.76
8.6.4 Addetti alle torrette di avvistamento incendi (A.T.A.I.)	PAG.77



8.6.5	Addetti radio Centri Operativi (ARCO)	PAG.77
8.7	Strutture Operative del Servizio A.I.B.	PAG.77
8.7.1	Autoparco – automezzi A.I.B. e d’istituto	PAG.77
8.7.2	Magazzino A.I.B. - Attrezzature A.I.B.	PAG.82
8.7.3	Flotta Droni	PAG.83
8.7.4	Torrette di Avvistamento Incendi	PAG.83
8.7.5	Postazioni S.A.B. - Squadre di pronto intervento e autobotti	PAG.84
8.7.6	Viabilità	PAG.85
8.7.7	Punti di approvvigionamento idrico	PAG.86
8.7.8	Rete radio ricetrasmittente	PAG.88
8.7.9	Piazzole servizio elicotteristico	PAG.89
8.8	Ricorso Intervento Aereo - Flotta aerea dello stato e della Regione	PAG.90
9.	PIANI DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI A.I.B.	PAG.91
	Corsi Formativi	
	Esercitazioni	
10.	TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL PERSONALE A.I.B.	PAG.93
10.1	Accertamenti sanitari e rilascio di giudizio di idoneità	PAG.93
10.2	Dispositivi di protezione individuale per l’A.I.B. (DPI)	PAG.94
10.3	Dispositivi di protezione collettivi per l’A.I.B. (DPC)	PAG.95
11.	FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI TERRITORIALI	PAG.96
	Corpo dei VVFF	
	Protezione Civile e Associazioni di volontariato	
	Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale	
	Enti parchi e riserve	
	Comuni	
	Prefettura/Forze di polizia	
	Associazioni agricoltori e allevatori	
12.	ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE E DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA A.I.B.	PAG.97
13.	LE FASI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO	PAG.98
13.1	Fase di prevenzione	PAG.98
13.2	Fase di repressione (lotta attiva)	PAG.99
13.3	Fase post-incendio	PAG.101
14.	CRITERI ORGANIZZATIVI PER LA CAMPAGNA A.I.B. 2023	PAG.102
14.1	Sezione Anagrafica strutture operative provinciale del CFRS	PAG.102
14.2	Dislocazione strutture operative A.I.B.	PAG.104
14.3	Criteri generali per il servizio di avvistamento da torrette	PAG.108
14.4	Punti approvvigionamento idrico	PAG.113
14.5	Criteri generali per il servizio degli AGMS e ASPI	PAG.114
15.	SEZIONE ALLEGATI	
1.	Elenco attrezzature di squadra automezzi AIB tipo Pick-Up;	
2.	Elenco attrezzature di squadra automezzi AIB tipo Combinato;	
3.	Elenco attrezzature di squadra automezzi AIB Autobotte;	



1. PRESENTAZIONE

Il Corpo Forestale della Regione Siciliana, che fin dalla sua costituzione ha attuato la lotta A.I.B., ai sensi della L. 47/75 e delle LL.RR. 88/75 e 52/84, è preposto prioritariamente alla tutela dagli incendi delle superfici boscate e delle aree protette, competenze notevolmente ampliate dalla L.R.16/96 e dalla L.R. 14/06 che la integra e modifica.

L'art. 33 della Legge Regionale n.16 del 1996 intitolato "Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione", sancisce che la Regione esercita, in modo sistematico e continuativo, l'attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e di vegetazione.

Il successivo art. 34 individua il Dipartimento "Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana" quale struttura di massima dimensione dell'Amministrazione Regionale demandata ad assolvere l'attività di prevenzione e repressione incendi di cui all'art. 33.

Quest'attività, che inserisce il Comando CFRS nel più ampio sistema di "Protezione Civile regionale e nazionale", risulta sicuramente di primaria importanza nell'ambito delle competenze attribuite dallo Statuto Speciale alla Regione Siciliana, sia per la rilevanza ambientale che essa riveste sia per la ricaduta in termini di immagine e di percezione da parte dei cittadini dell'efficienza operativa dell'amministrazione regionale.

L'attività AIB viene attuata attraverso un attento e meticoloso processo di pianificazione e programmazione che, ai sensi del suddetto art. 34, inizia con la redazione del "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi" (Piano Regionale AIB), aggiornato periodicamente a cura del Comando del Corpo Forestale regionale.

Quindi, sulla base del Piano Regionale AIB e di eventuali ulteriori specifiche direttive – linee guida, prosegue con la redazione da parte dei Servizi Ispettorato Ripartimentale delle Foreste dell'annuale "*piano operativo provinciale antincendio boschivo*" (POPAIB) specifico per il proprio territorio competenza.

Il Piano Operativo Provinciale, definisce e aggiorna annualmente l'organizzazione e le modalità di svolgimento della lotta attiva nell'ambito provinciale, con particolare riferimento al periodo a rischio di incendi.

Il presente Piano Operativo Provinciale, viene redatto conformemente allo schema di POPAIB 2022 allegato alla Linea Guida n.3 – intervento 3 A, trasmessa con nota Direttiva del Dirigente Generale del Comando CFRS prot. 33039 del 12/04/2022.

Il POPAIB oltre che indicare i riferimenti normativi e le definizioni di diverse tipologie di incendi, descrive dettagliatamente il territorio provinciale, con l'elencazione di tutte le superfici boscate e di quelle sottoposte a vincolo idrogeologico per singolo comune (così come indicato nel "*Piano Regionale A.I.B.*") , elenca e descrive anche le aree naturali protette e i siti della Rete Natura 2000 . Il POPAIB illustra la struttura e l'organizzazione del servizio AIB per il 2022 (I.R.F., N.O.P. , C.O.P., S.O.U.P, Distaccamenti Forestali, Torrette Avvistamento, postazioni squadre A.I.B., automezzi A.I.B., Punti di approvvigionamento idrico, ecc) con la localizzazione su idonea base cartografica delle squadre di pronto intervento (S.P.I.) ivi compresi gli automezzi speciali loro assegnati, l'ubicazione delle torrette di avvistamento incendi (T.A.I.) e degli invasi naturali ed artificiali per il pronto rifornimento idrico dei mezzi aerei impiegati nella lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione; la complessiva consistenza delle risorse umane, a tutti i livelli, impegnate durante il periodo nella lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione, ivi comprese le relative procedure di lotta attiva contro gli incendi medesimi.

L'azione di contrasto agli incendi boschivi e di vegetazione viene assicurato attraverso il ricorso a due distinte azioni, l'azione preventiva e l'azione repressiva.

L'azione **preventiva** viene esercitata innanzitutto grazie ad una minuziosa analisi del territorio oggetto di tutela, con il preciso obiettivo di individuare, e localizzare su idonei supporti cartografici, le aree maggiormente soggette al "rischio incendi", soprattutto nei periodi di maggiore criticità, e con il potenziamento della vigilanza territoriale mediante pattugliamento con personale C.F.R.S e interforze, impiego e valorizzazione del volontariato, uso di tecnologie di video - controllo remoto e di comunicazione on-line per dati e voce, adeguamento tecnologico delle rete radio.

L'azione **repressiva** o di lotta attiva avviene attraverso l'impiego delle risorse umane e materiali messe a disposizione dall'Amministrazione Regionale, secondo una precisa strategia di intervento operativo del Corpo Forestale della Regione Siciliana con l'obiettivo primario di intervenire celermente per domare l'incendio sin dalla primissime fasi e contenere così il danno, negli interessi generali di tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità della popolazione residente. E' previsto anche l'intervento di altre forze eventualmente presenti quali Vigili del Fuoco e per particolari emergenze, delle Forze dell'ordine fatte confluire sullo scenario delle operazioni.

Per ciascun anno, sulla base del Piano Provinciale AIB gli Ispettorati Rip. delle Foreste elaborano una o più Perizie AIB (o Progetti AIB) che, una volta approvate e finanziate dal

Comando C.F.R.S., rendono esecutiva la così detta “Campagna AIB”, termine che sintetizza l’attività di prevenzione e lotta attiva degli incendi nel suo complesso nell’anno di riferimento.

Ai servizi AIB strutturati e organizzati in seno agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste delle nove provincie siciliane, si aggiunge il Servizio Regionale Antincendio Boschivo (SAB) che gestisce e coordina il servizio di radiocomunicazione del CFRS, la sala radio regionale e il servizio elicotteristico regionale per il concorso aereo in fase di repressione incendi.

L’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa dei boschi e della vegetazione contro gli incendi, tra quelle demandate al Corpo Forestale regionale, risulta indubbiamente una delle più impegnative ed onerose in termini di tempo, di risorse umane e, soprattutto, finanziarie.

2. QUADRO NORMATIVO

Le Leggi di riferimento nazionali e regionali per l’antincendio boschivo e di vegetazione sono:

-  Legge Regionale del 6 aprile 1996 n. 16;
-  Legge quadro 21 Novembre 2000, n. 353 e s.m.i;
-  Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
-  Legge Regionale del 14 aprile 2006 n. 14;
-  Legge Regionale del 28 gennaio 2014, n. 5 come modificata dall’art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n.9 e dall’art.12, comma 3, della L.R. 30 settembre 2015, n. 21;
-  Decreto Assessore Per il Territorio e L’Ambiente del 30 settembre 2014 n. 12874 (GURS n.44 del 17.10.2014);
-  Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria in Sicilia approvato con Delibera di Giunta n. 268 del 18/07/2018;
-  Piano Regionale A.I.B. 2015 approvato con Decreto Presidenziale R.S. del 11 Settembre 2015, aggiornato al 2020, in corso di revisione;
-  Decreto Legislativo 3 Aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
-  Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Gennaio 2020 “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi”;
-  Legge Regionale 3 Febbraio 2021, n.2 “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio”;
-  Legge 8 Novembre 2021, n. 155 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n.120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

- ✚ Direttiva del Dirigente Generale del Comando del C.F.R.S. n. 33039 del 12.04.2022 “ Linee guida per la pianificazione e organizzazione delle attività di lotta attiva agli incendi e boschivi e di vegetazione” Anno 2022, Linea guida n. 1 intervento 1 A e 1 B e Linea n. 3 – intervento 3 A;

Legge Regionale del 6 aprile 1996 n. 16

La Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, e ss.mm.ii, all’art. 3 recante norme sul “ Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” così recita:

1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione, le norme del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale.

1 bis. Nelle more dell’emanazione di una organica normativa di settore, oltre a quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.

1 ter. Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Inoltre, all’art. 4 detta la definizione di bosco:

1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.

2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l’individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.

4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.

5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.

5-bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.

La stessa Legge Regionale n. 16/96 all'art. 33 stabilisce che:

1. Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi la Regione avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS, o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone.

Inoltre, all'art. 34 viene specificato il contenuto del "Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi".

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi.

2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua:

a. le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;

b. le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile;

- c. i periodi a rischio d'incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- d. gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- e. le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
- f. gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- g. la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- h. la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- i. le operazioni selvi-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare nelle aree a più elevato rischio;
- l. gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;
- m. le esigenze formative e la relativa programmazione;
- n. le attività informative;
- o. le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;
- p. la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;
- q. qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33;
- r. la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

4. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano in atto vigente.



6. Dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

7. Il piano prevede per le aree naturali protette un'apposita sezione, definita tenendo conto delle proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.

8. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può individuare modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.

9. Relativamente ai parchi regionali, con decreto del presidente dell'ente parco sono approvati specifici programmi di intervento contenenti disposizioni per il coordinamento dei compiti dei soggetti che svolgono attività di prevenzione e difesa antincendio, nel territorio del parco, secondo le previsioni del piano di cui al presente articolo.

10. Le attività previste nei programmi di cui al comma 9 sono svolte autonomamente da ciascun ente, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.

Art. 34-bis.

Previsione e prevenzione del rischio di incendi

1. Per quanto concerne l'attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi trova applicazione nella Regione quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. La Regione, nell'ambito dell'attività di prevenzione, può concedere contributi a privati, proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvi-culturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

2. La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b).

3. Il Corpo forestale della Regione provvede all'espletamento delle attività di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Art. 34-ter.

Lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi boschivi del Corpo forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione dal dipartimento regionale delle foreste.

3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti, avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie squadre 'a terra':

a. di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;

b. di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente;

c. di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

Legge quadro n. 353/2000

La Legge Quadro n. 353/2000, le cui disposizioni rappresentano “principi fondamentali dell’ordinamento” (ai sensi dell’art. 117 della Costituzione), contiene rilevanti elementi di innovazione, attesi da anni. Importante sottolinearne le finalità: conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, che viene dichiarato “bene insostituibile per la qualità della vita”.

Le novità principali della legge sono:

➤ La definizione giuridica di “incendio boschivo” che, pur essendo stata in passato individuata dalla giurisprudenza, non era mai stata fissata in termini precisi e oggettivi.

2- L’art. 2 così recita: “Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.”

3- Il riordino ed accorpamento di tutte le leggi sugli incendi.

4- L’attribuzione di importanti competenze alle regioni per la prevenzione e la lotta agli incendi, tra cui i censimenti cartografici e catastali delle aree incendiate negli ultimi cinque anni.

5- L'inasprimento delle sanzioni penali per il reato di "incendio boschivo". In particolare è stato inserito nel codice penale il nuovo articolo 423 bis "incendio boschivo", come reato specifico, che prevede un aumento di pena, rispetto al più generale reato di incendio. Sono state infine ripristinate anche le sanzioni dell'art. 424 c.p. "danneggiamento seguito da incendio boschivo". Queste sono ora le sanzioni in vigore: per incendio boschivo doloso la pena della reclusione va da 4 a 10 anni (per incendio doloso nelle aree protette); per incendio colposo, le pene vanno da 1 a 5 anni di reclusione. Le pene sono aumentate se dall'incendio deriva un pericolo per edifici o danno per le aree protette e sono aumentate della metà se dall'incendio deriva un disastro ecologico consistente in "un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".

6- Il divieto di nuove costruzioni per dieci anni (comprese infrastrutture e attività produttive) e di modifica della destinazione d'uso per quindici anni, sui terreni percorsi dal fuoco, con l'obbligo di menzionare espressamente il vincolo negli atti di compravendita (stipulati entro i quindici anni dall'incendio) di aree ed immobili situati nelle aree percorse dal fuoco, come individuate dai comuni. Per la violazione di questi obblighi si applicano anche le sanzioni penali previste dall'art. 20 della Legge 47/1985 (in materia urbanistico-edilizia), che prevede anche la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

7- Il divieto di pascolo e caccia per i 10 anni successivi all'incendio.

8- Il divieto, per 5 anni, delle attività di rimboschimento e ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, escluse quelle specificatamente autorizzate.

La Legge 353/2000 ha inoltre attribuito alle regioni un ruolo rilevante nella lotta agli incendi boschivi: tutte le regioni devono recepire i principi fondamentali della Legge Quadro e modificare la normativa regionale eventualmente in contrasto con essa, entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Tra i compiti più importanti c'è l'approvazione di piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, la revisione annuale, la mappatura delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente e l'individuazione delle aree a rischio di incendio in apposite planimetrie.

Nella programmazione devono essere previste anche attività formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione ambientale, nonché mediante l'organizzazione di corsi rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione e lotta degli incendi boschivi.

Altresì devono prevedersi attività informative rivolte alla sensibilizzazione della popolazione.

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

Art. 1 Principi e finalità

Il presente decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzato a:

- a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- b) valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
- c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate;
- d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente;
- f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico.

Legge Regionale del 14 aprile 2006 n. 14

La Legge Regionale 14 aprile 2006, n.14, oltre ad avere introdotto numerose modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n.16, ha puntualizzato e chiarito, in via definitiva, alcuni aspetti controversi della precedente legislazione relativamente al settore degli incendi boschivi.

Con l'**art.3**, sono state recepite nell'ambito del territorio regionale le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n°353.

Il Titolo II riguardante i “Provvedimenti per la difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi” ha introdotto le modifiche e integrazioni alla legge 16/96, in particolare:

Con l'art.33 viene ribadita la centralità del Dipartimento Foreste in tema di lotta agli incendi di vegetazione nell'ambito della Regione siciliana, estendendo la competenza anche ai territori ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS.

Con l'**art.34**, viene recepito l'articolo 2 della legge 21 novembre 2000, n.353 che definisce giuridicamente l'incendio boschivo.

Con l'**art.35** viene espressamente indicato il Corpo Forestale della Regione Siciliana quale organo competente alla redazione del Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi, individuando inoltre, la struttura del Piano stesso in conformità alle previsioni della legge 21 novembre 2000, n. 353. Con l'art.36, attraverso l'inserimento di due nuovi articoli, vengono recepite le norme previste dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge 353/2000 relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi, attribuendo al Corpo forestale della Regione la competenza in merito alle attività formative di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Viene altresì individuato nel Servizio Antincendi del CFRS l'organo di coordinamento di tutte le attività aeree relative all'attività antincendio. Viene anche intestata al Corpo forestale della Regione l'attività di programmazione della lotta attiva agli incendi boschivi ed il coordinamento antincendio avvalendosi, attraverso appositi accordi di programma, anche di strutture e mezzi di altri Organi istituzionali. Infine viene individuata nella sala operativa del CFRS la sala operativa unificata permanente (SOUP) prevista dalla vigente normativa nazionale.

Con gli **artt.37; 38; 39 e 40**, vengono individuate le modifiche e integrazioni da apportare alle norme esistenti, relative all'attività di previsione e prevenzione, adeguandole a quanto previsto dalla legge 353/2000, ivi compreso l'adeguamento del sistema sanzionatorio.

Con l'art.58 della legge regionale 14 aprile 2006 n°14, è stato abrogato l'art.39 della L.R. 16/96. Pertanto ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, della L.R. 16/96, come integrato dall'art. 3 della L.R. 14/2006, nella Regione Siciliana trovano applicazione, in quanto compatibili e ove non diversamente stabilito, le norme contenute nella e legge 353/2000 e successive modifiche ed integrazioni alla stessa, ed in particolare l'art.10 della legge 353/2000 che secondo quanto previsto al comma 2, obbliga i comuni a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale.

In ultimo, l'art.47 della l.r. 9/2015 che ha parzialmente modificato l'art.12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, riguardante la titolarità del rapporto di lavoro e l'impiego dei lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato di cui alla L.R. n. 16/1996 e L.R. 14/2006 per le attività di antincendio boschivo e di vegetazione di competenza del Corpo Forestale regionale.

Legge Regionale del 28 gennaio 2014, n. 5 come modificata dall'art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n.9 e dall'art.12, comma 3, della L.R. 30 settembre 2015, n. 21

Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.

1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell'idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l'indennità di rischio. Per la rimodulazione finanziaria del servizio antincendio boschivo, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede, entro i prossimi tre esercizi finanziari a partire da quello del corrente anno, ad una riduzione del fabbisogno finanziario destinato al servizio prevenzione incendi nella misura pari al 20 per cento del monte indennità di rischio erogata nel 2014, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro.
2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione n. 154 del 20 aprile 2007.
3. per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento

- regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma l. bonifica.
4. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "al triennio 2010-2012" sono inserite le parole «ed al triennio 2013-2015».
 5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).
 6. I lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'art. 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).
 7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati nel sito web ufficiale della Regione siciliana.
 8. I commi 6 e 7 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/1996 sono abrogati.
 9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.

**Decreto Assessore Per il Territorio e L'Ambiente del 30 settembre 2014 n. 12874
(GURS n. 44 del 17.10.2014)**

Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi.

Art. 1 Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi

A) E' consentita, ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;

B) E' vietato a chiunque far brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e/o autoveicoli che producano faville all'aperto nei boschi e nelle aree protette ad una distanza non inferiore ai metri cento dai loro margini esterni;

C) nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 luglio - 15 settembre la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

D) nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre, le attività di cui alle lettere "a" e "b" devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;

E) il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste potrà, su richiesta motivata, derogare ai divieti di cui alle lettere "a" e "b" tranne nel periodo di massimo rischio 15 luglio - 15 settembre, con appositi atti autorizzativi;

F) per le attività di cui alle lettere "a" e "b" la richiesta, da formulare sotto forma di assunzione di responsabilità da parte del responsabile dell'ente o del proprietario del bosco, va presentata al servizio ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, almeno venti giorni prima dell'esecuzione dei lavori e dovrà contenere:

- *la motivazione;*
- *indicazione precisa del luogo;*
- *la data in cui si prevedono le operazioni di abbruciamento;*
- *la superficie oggetto dell'abbruciamento, riportata su cartografia 1:10.000;*
- *le modalità di esecuzione;*
- *le cautele che si intendono adottare;*
- *il numero degli operatori che in caso non deve essere inferiore a tre;*
- *i mezzi e le attrezzature che saranno utilizzate;*
- *le generalità dei responsabili delle operazioni e recapiti telefonici;*

L'abbruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento;

- avere inizio alle ore 6.00 e terminare non oltre le ore 9.00, con la sospensione nel caso di mutamento delle precedenti condizioni meteorologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);

- l'area utilizzata per la bruciatura delle ristoppie dovrà essere preventivamente ripulita da foglie, erbe secche e altro materiale facilmente infiammabile per una fascia ampia almeno 15 metri ed essere, ove possibile, ubicata nelle vicinanze di fonti idriche;

- il fuoco dovrà essere sorvegliato, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale, fisicamente idoneo e fornito di attrezzature

F) a coloro che per comprovati motivi sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele, il fuoco per il riscaldamento o la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. Nelle aree attrezzate il fuoco può essere acceso solo negli spazi all'uopo destinati;

G) Nelle aree e nei periodi di rischio incendio, 15 giugno - 15 ottobre, per la violazione di cui alle lettere "a" e "b" si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Qualora ne sia seguito danno al bosco si applica altresì la sanzione prevista dall'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. Fuori dal suddetto periodo, per le violazioni delle sopra citate norme si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della L. n. 950/67 e s.m.i. Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del codice penale, verrà inoltrata immediata segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 2 Provvedimenti per la prevenzione degli incendi

Al fine di prevenire gli incendi boschivi, è fatto obbligo ai proprietari o possessori di boschi impiantati, ricostituiti e/o gestiti anche con fondi pubblici di realizzare e mantenere efficienti fasce frangifuoco (viali parafuoco) lungo il perimetro di bosco nonché di effettuare le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate.

Tali fasce, perimetralmente al bosco, dovranno avere adeguata larghezza in funzione della orografia. Detta larghezza in ogni caso non può essere inferiore a mt 15.

La realizzazione e l'efficienza delle fasce frangifuoco e le ripuliture di cui sopra devono essere assicurate entro il 15 giugno di ogni anno. Tale termine è prorogabile, ove risulti necessario, sulla base dell'andamento climatico dell'anno in corso, dell'altimetria e dell'orografia del territorio, da parte del servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente.

La proroga deve essere richiesta per iscritto e contenere cartografia 1:10.000 con l'indicazione della zona oggetto dell'intervento.

Per la violazione delle suddette norme si applica, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno - 15 ottobre, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell'art. 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Fuori dal suddetto periodo per la violazione delle suddette norme si applica la sanzione prevista dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 tenuto conto dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 così come modificato dall'art. 3, comma 64, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Quando ne sia seguito danno si applica altresì la pena comminata dall'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria in Sicilia

(approvato con Delibera di Giunta n. 268 del 18/07/2018)

Il Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria è uno strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie d'intervento volte a garantire il mantenimento della qualità dell'aria ambiente in Sicilia, laddove è buona, e il suo miglioramento, nei casi in cui siano stati individuati elementi di criticità.

Il Piano, redatto in conformità alla Direttiva sulla Qualità dell'Aria (Direttiva 2008/50/CE), al relativo Decreto Legislativo di recepimento (D.Lgs. 155/2010) e alle Linee Guida per la redazione dei Piani di QA approvate il 29/11/2016 dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituisce un riferimento per lo sviluppo delle linee strategiche delle differenti politiche settoriali (trasporti, energia, attività produttive, agricoltura) e per l'armonizzazione dei relativi atti di programmazione e pianificazione.

Il Piano, partendo dalla valutazione dei dati di qualità dell'aria registrati dalle stazioni fisse della rete regionale di monitoraggio, dalla stima sul contributo delle diverse sorgenti emissive per gli inquinanti, per i quali si sono rilevati nel periodo 2012-2015 superamenti dei limiti previsti nel D.Lgs. 155/2010, nonché dall'elaborazione modellistica, validata sui dati di monitoraggio 2012, degli scenari futuri, propone alcune misure di risanamento della qualità dell'aria, (Scenario di Piano), quantificate in termini di riduzione delle emissioni derivanti dalla loro attuazione in uno scenario di previsione che va dal 2022 al 2027.

Il piano individua le seguenti fonti emissive che influenzano la qualità dell'aria con ripercussioni negative sulla salute umana:

- traffico veicolare;
- impianti industriali (IPPC);
- energia;
- porti;
- rifiuti;
- agricoltura;
- incendi boschivi.

Il Copro Forestale della Regione Siciliana viene pertanto individuato come attuatore della Misura M5 del Piano riguardante gli incendi boschivi che, sinteticamente, viene così schematizzata:

Codifica	Misura
M5	<i>Obiettivo di riduzione di superficie boscata incendiata massima pari a 4.000 ha/anno al 2022 e 2.000 ha/anno al 2027 con interventi attuali e successivi da inserire nel Piano regionale per la prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi Boschivi.</i>

Piano Regionale A.I.B. 2015 approvato con Decreto Presidenziale R.S. del 11 settembre 2015, aggiornato al 2020.

Il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi – Anno di revisione 2015 - è stato redatto quale aggiornamento del Piano AIB 2005 vigente, approvato con D.P.Reg. n. 5 del 12/01/2005, come revisionato nel 2011 dal Servizio 9 – Pianificazione e Programmazione del Comando Corpo Forestale e apprezzato dalla Giunta di Governo con Deliberazione n. 242 del 13 luglio 2012.

Il Piano AIB oltre ad una dettagliata analisi degli incendi registrati su base regionale, tiene altresì conto degli elementi innovativi introdotti con le “Linee guida per la pianificazione e progettazione a livello provinciale dell’attività’ di lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione per l’anno 2014”, dal progetto ATeSO (“Adeguamento Tecnologico delle Sale Operative del Corpo Forestale della Regione Siciliana”) e dal progetto Nuova Dorsale Radio Digitale (“Ammodernamento tecnologico e potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo Forestale della Regione Siciliana, compresa l’installazione di una dorsale digitale pluricanale e la realizzazione di un sistema

di videosorveglianza di nuova generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette”).

Inoltre, la presente versione del Piano AIB, è il risultato di ulteriori modifiche ed integrazioni apportate alla prima stesura dello stesso, del dicembre 2014, in accordo con gli Uffici di diretta collaborazione dell’On. Assessore.

Il piano è consultabile nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente Comando del Corpo forestale della Regione Sicilia .

Legge Regionale 3 Febbraio 2021 “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio”.

L’art. 12 comma 4 della Legge Regionale 3 Febbraio 2021 n. 2 , recepisce nella Regione Siciliana quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2018 n.34 e successive modificazioni”.

Decreto Legislativo 3 Aprile 2018, n.34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”

L’Art. 1 definisce i principi dell’emanazione del sopracitato D.Lgs che recita: “La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”.

Le finalità vengono elencate con l’art. 2 , ed esattamente:

- a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bioculturale;
- b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
- c) promuovere e tutelare l’economia forestale, l’economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;
- d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di

sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;

e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;

f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;

g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate;

h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;

i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;

l) promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale;

m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.

L'art. 3 intitolato " Definizioni" , al comma 1 definisce che i termini bosco, foresta e selva sono equiparati mentre per il comma 2 si riportano di seguito alcune delle definizioni di nostro interesse:

c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d);

e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;

f) viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del

patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

Al comma 3 è inserita la nuova attuale definizione di bosco:

Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

L'art. 8 Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative:

1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco.
2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.
3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente articolo deve essere compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione. Le regioni stabiliscono i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione. Le regioni, sulla base delle linee guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono inoltre i casi di esonero dagli interventi compensativi. La trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi del comma 2, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.
4. Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione del bosco che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, possono

essere realizzate con opere e servizi di:

- a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano;
- b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità, tramite l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate e comunque in conformità alle disposizioni attuative della direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione sono equiparati a bosco;
- c) sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie o realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i criteri e requisiti tecnici adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
- d) prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici;
- e) altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili.

L'Art. 9 - *Disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco:*

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), è volta a garantire la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-

forestale.

3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

**Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Gennaio 2020.
Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi**

La D.P.C.M. del 10 gennaio 2020 fornisce alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile le indicazioni per la definizione, le funzioni, la formazione e la qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e di vegetazione e in aree d'interfaccia.

L'applicazione della direttiva è demandata alle singole amministrazioni regionali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i. , secondo i modelli di intervento di lotta attiva definiti nei rispettivi Piani regionali per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Precisa che per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Nell'allegato alla direttiva oltre alla premessa sono riportati i capitoli :

- *La Direzione delle Operazioni di Spegnimento;*
- *Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento - (DOS);*
- *Funzioni del DOS;*
- *Percorso formativo del DOS;*
- *Qualificazione e registro DOS;*
- *Formazione dei DOS del CNVVF;*
- *Programmazione del servizio e modalità di attivazione del DOS e rapporto di fine attività;*
- *Strumenti a supporto del DOS;*

Si pone particolare attenzione alle competenze rispettivamente attribuite dalla direttiva al DOS e al ROS del Comando VV.FF. :

“Le aree di interfaccia urbano-foresta sono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta. In Italia, per effetto dell'elevata antropizzazione del territorio, è frequente che gli incendi boschivi siano prossimi ad aree antropizzate o abbiano suscettività tale ad espandersi su tali aree.

In tale scenario, il DOS ed il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del CNVVF agiscono nei rispettivi ambiti di competenza, collaborando e coordinando tra loro l'intervento, al fine di razionalizzare e ottimizzare le rispettive azioni, nel rispetto reciproco di ruoli e funzioni e secondo le procedure che devono essere dettagliate nel "Piano regionale AIB" e nelle eventuali intese operative e convenzioni con il CNVVF. La salvaguardia della vita, dell'integrità fisica, dei beni e degli insediamenti è prioritaria ed assicurata dal ROS, anche con il concorso del DOS."

Legge 8 Novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"

Il legislatore con il D.L n. 120 del 08 Settembre 2021, convertito in Legge n. 155 del 08 Novembre 2021 , ha ritenuto la necessità e l'urgenza di consolidare e rafforzare gli strumenti di coordinamento dell'azione dei diversi soggetti competenti in materia di incendi boschivi, considerata l'eccezionalità del numero e dell'estensione degli incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito, a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021, ampie porzioni del territorio nazionale, anche in conseguenza di condizioni meteo-climatiche eccezionali, provocando la perdita di vite umane, gravi pericoli per le popolazioni interessate, la distruzione di decine di migliaia di ettari di superfici boscate, anche ricadenti in aree protette nazionali e regionali, con gravissimi danni ai territori e alle attività economiche colpiti, e rendendo necessaria una straordinaria mobilitazione delle strutture statali, regionali e del volontariato specializzato preposte alle azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del coordinamento assicurato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Tale necessità e urgenza, al fine di assicurare la tempestiva attivazione di strumenti, mezzi e misure tecnologicamente avanzati, ottimizzando le azioni che possono essere messe in campo dalle diverse amministrazioni interessate, nonché l'urgenza di emanare disposizioni volte al mantenimento e al rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile e per l'accelerazione delle attività di protezione civile per la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi rafforzando quanto già stabilito dalla Legge legge 21 novembre n. 353 ;

Art. 1. Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi



1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:

a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, nonché di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all'innescio degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri;

b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di concorso statale alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile strategia comune dell'Unione europea;

c) delle esigenze di potenziamento di mezzi terrestri, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva;

d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle

Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi anche dei rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di conoscenze utili alle predette attività. La partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti designati nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validità triennale e può essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni.

4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l'attività prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale

avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 2. Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agro-alimentari dell'Arma dei Carabinieri.

2. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 3. Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

1. Gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale, sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste

dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10.

2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.

3. Gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata sul sito istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo 10, comma 2.

4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale assicurano il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e ai Prefetti territorialmente competenti.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4. Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi

1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro formale adozione, per essere esaminate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, può elaborare raccomandazioni finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro

gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.

2. Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali di cui al comma 1, e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree peri-urbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi è effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). All'istruttoria partecipa anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.



3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori.

4. I Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone, tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

Art. 5 Misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Definizioni»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile.»;

b) all'articolo 3, comma 3:

1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis)

le aree trattate con il fuoco prescritto;»;

2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», e dopo le parole «di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale»;

3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche di incendi di interfaccia urbano-rurale»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole «lettere c)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e

procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.»;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le seguenti: «attrezzature manuali, controfuoco e»;

2) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.»;

e) all'articolo 10:

1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche. La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio.»;

3) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.»;

4) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), il cui inadempimento può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.».

2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica sul proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo

423-bis del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agro- alimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziaria e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6. Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole «416, 416- bis» sono inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»; b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.

Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma, le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»;

c) dopo l'articolo 423-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 423-ter (Pene accessorie). — Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro

o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Art. 423-quater (Confisca). — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.».

Art. 7. Altre misure urgenti di protezione civile

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole «svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica dell'istituto. Per lo svolgimento di tali attività con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione

vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quinquies le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro»;

b) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: «1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2023». All'onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di cui al comma 701, stipulati in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 8. Disposizioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche

finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

3. CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE

3.1 Localizzazione geografica.

La provincia di Trapani confina ad est con la [provincia di Palermo](#), a sud-est con la [provincia di Agrigento](#), mentre ad ovest e a sud è bagnata dal Canale di Sicilia e infine a nord dal [mar Tirreno](#).

3.2 Aspetti pedologici ed orografici:

Sul territorio poche sono le aree pianeggianti e di estensione comunque limitata. A farla da padrone le colline e qualche montagna, sebbene con rilievi che non raggiungono i mille metri, fatta eccezione dei Monti Sparagio (1110 m) e Inici (1065 m). La parte nord occidentale è in generale più accidentata che quella meridionale.

3.3 Caratteristiche idrografiche ed idrologiche:

I principali fiumi della provincia di Trapani sono: l' Arena, il Belice, il Birgi, il Fiume Freddo, il Màzaro e il Modione.

L'Arena è un fiume della Sicilia lungo circa 43 km, che nasce dalle fonti di [Monte San Giuseppe](#), Monte Calemici e Monte di Pietralunga (nel territorio comunale di Vita) e sfocia nel [mar Mediterraneo](#), in località [Mazara del Vallo](#). Il corso d'acqua è denominato fiume Grande a monte, fiume Delia nel tratto centrale e Arena nel tratto finale. Lungo il suo sviluppo, il corso d'acqua non riceve affluenti di particolare rilievo, ma solo alcuni torrentelli. Nel tratto centrale del fiume, presso [Castelvetrano](#), è stata realizzata nel periodo 1954-1959 una diga in terra, che ha dato origine al serbatoio del [lago Trinità](#).

Il Belice è un fiume della Sicilia sud-occidentale lungo 95 km (il 3° della regione dopo Imera Meridionale e [Simeto](#)) e con un bacino idrografico di 964 km², uno dei maggiori della Sicilia meridionale per estensione. Nel suo corso attraversa il territorio di tre province: [Agrigento](#), Palermo e Trapani. Il Belice si forma dall'unione di due rami, in località Carrubella, nei pressi di [Poggioreale](#): il Belice Destro (56 km) che nasce presso [Piana degli Albanesi](#), e il Belice Sinistro (43 km), che scende invece dalla [Rocca Busambra](#). La lunghezza del corso principale del fiume è dunque pari a 95 km, a cui vanno aggiunti i 57 km del F. Belice Sinistro. La foce si trova nei pressi di Selinunte in [provincia di Trapani](#).

Il Birgi sfocia nel Canale di Sicilia tra Marsala e [Trapani](#). Il fiume nasce nel territorio del comune di Buseto Palizzolo con il nome di fiume Fittasi, attraversando il territorio del comune di Trapani e in piccola parte quello di [Paceco](#). Nel suo corso verso valle riceve il torrente della Cuddia come affluente di sinistra; su questo, che presenta il maggior apporto idrico su base annuale, è stato costruito uno sbarramento allo scopo di creare un lago artificiale a scopo di riserva idrica. L'invaso creato ha poi preso il nome di [Lago Rubino](#). Il lago artificiale Rubino ha una capacità utile di 11,5 milioni di metri cubi di acqua e le dimensioni di 1,57 km quadrati. Il Birgi si sviluppa per circa 40 km e ha un bacino idrografico complessivo di 330 km².

Fiume Freddo (talvolta identificato con l'antico [Crimiso](#)) è un fiume normalmente a carattere torrentizio, si forma nei pressi di Gibellina Nuova raccogliendo le acque di vari torrenti. Il suo corso segue l'autostrada A 29 Palermo-Mazara del Vallo, che incrocia in diversi punti, fino ad [Alcamo](#), da dove prosegue il suo lento corso verso il mare in direzione di [Castellammare del Golfo](#), dove sfocia.

Il Mázaro è un fiume lungo 30 km, nasce dalle fonti di Rapicaldo (nel territorio comunale di [Salemi](#)) e sfocia nel [mar Mediterraneo](#), in località [Mazara del Vallo](#). Caratteristica importante di tale fiume è il fatto che, in determinati periodi dell'anno, avviene un fenomeno (presente solo in altri due fiumi al mondo, uno in Giappone e l'altro in [Svezia](#)) chiamato [marrobbio](#), consistente in un rapido

ed improvviso cambiamento del livello delle acque, con escursioni anche dell'ordine del metro che avvengono in pochi minuti. La foce del fiume è il porto-canale di Mazara del Vallo, sede dell'importante flotta peschereccia della città.

Il Modione (anticamente Selino o Selinus) è un fiume di scarsa portata, della lunghezza di 27 km, che nasce nel territorio di Santa Ninfa (in contrada Tre Serroni), attraversa il territorio dei comuni di [Santa Ninfa](#), [Partanna](#), Castelvetro e Campobello di Mazara e che sfocia nel mar Mediterraneo nella località di [Marinella di Selinunte](#).

Il territorio provinciale è contraddistinto da notevoli problemi di dissesto: quasi il 30% del territorio è sottoposto a vincolo idrogeologico. I boschi esistenti, ubicati soprattutto nelle aree collinari e montane della provincia, seppure non utilizzati per la loro funzione produttiva nel senso tradizionale del termine, si distinguono spesso per la pregevole valenza paesaggistica e naturalistica. Inoltre esercitano il ruolo di difesa idrogeologica, di regolazione del ciclo dell'acqua.

3.4 Caratteristiche vegetazione forestale

Soprasuoli del Distretto Forestale n. 1 “Inici”

Dal punto di vista vegetazionale i complessi boscati afferenti al Distretto 1 “Inici” sono caratterizzati dai seguenti tipi fisionomici:

- a) - Boschi puri e misti di conifere mediterranee a prevalenza di Pino d'Aleppo, Pino domestico, Cipressi.;
- b) - Formazioni a prevalenza di Eucaliptus, Acacia ed altre latifoglie;
- c) - Boschi misti mediterranei con piano dominante a prevalenza di Leccio, Sughera, Roverella.

Gli stadi evolutivi corrispondenti ai tipi fisionomici sopra descritti sono i seguenti:

- per i boschi di cui alla lettera a) trattasi di fustaie coetanee inferiori e/o superiori a mezzo turno con leggera prevalenza, in quanto ad estensione, dei secondi;



- per i boschi di cui alla lettera b) trattasi di fustaie coetanee inferiori e/o superiori a mezzo turno nonché fustaie coetanee invecchiate pari rappresentate in estensione;

- per i boschi di cui alla lettera c) trattasi, in ordine di estensione territoriale, di cedui a regime superiore a mezzo turno e soprassuolo in conversione naturale per invecchiamento.

Per ciò che attiene la densità dei popolamenti va sottolineata la loro estrema variabilità.

Il complesso boscato “Balestrate” può essere iscritto totalmente alla classe di copertura potenziale superiore all’80%; nel complesso boscato “Bonifato” sono presenti, invece, le tre classi di copertura potenziale (20 ÷ 50%, 51 ÷ 80%, >80%); il bosco più rado è presente nella parte sud - est ed interessa circa la metà della superficie totale.

Nel complesso boscato “Inici” sono presenti le tre classi di copertura.

I soprassuoli del Distretto Forestale n. 2 “Angimbè”

Dal punto di vista vegetazionale i complessi boscati afferenti al Distretto n°2 “Angimbè” sono caratterizzati dai seguenti tipi fisionomici:

a) - boschi puri e misti di conifere mediterranee a prevalenza di Pino d’aleppo, Pino domestico e Cipressi (presenti in tutti i complessi boscati del Distretto);

b) - boschi puri a prevalenza di sughera (presenti solamente nel C.B. Angimbè e qualche limitato areale nel C.B. Ardignotta);

c) - boschi misti di latifoglie mesofile e mesotermofile con prevalenza di Roverelle, Sughera e Leccio (presenti solo nel complesso boscato Angimbè).

Gli stadi evolutivi corrispondenti ai tipi fisionomici sopra descritti sono i seguenti:

- per i boschi di cui alla lettera a) trattasi per la grande maggioranza di fustaie coetanee inferiori a mezzo turno mentre sono frequenti le fustaie superiori a mezzo turno;

- per i boschi di cui alla lettera b) trattasi per lo più di cedui invecchiati ancorché sono presenti limitate superfici con soprassuoli in conversione naturale per invecchiamento e fustaie

coetanee con soprassuoli in conversione naturale per invecchiamento e fustaie coetanee inferiori a mezzo turno;

- per i boschi di cui alla lettera c) trattasi per la maggior parte di ceduo invecchiato con limitati areali con soprassuoli in conversione naturale per invecchiamento.

Per ciò che attiene la densità dei popolamenti va sottolineata, anche in questo caso, la loro estrema variabilità.

Nel complesso boscato “Angimbè” sono parimenti rappresentati le classi di densità potenziale $51 \div 80\%$ e $>80\%$.

Nei rimanenti complessi boscati del Distretto sono rappresentate, invece, in ordine di estensione territoriale, le classi $>80\%$, $51 \div 80\%$, $20 \div 50\%$.

Solamente in due limitati areali dei Complessi Boscati Pispisa e Montagna Grande è presente la classe “non bosco” cioè superfici con grado di copertura potenziale inferiore a 20%.

I soprassuoli del Distretto Forestale n. 3 - “Sinapa”

Dal punto di vista vegetazionale i complessi boscati ricadenti nel Distretto Forestale n°3 “Sinapa” sono caratterizzati dai seguenti tipi fisionomici:

a) - boschi puri e misti di conifere mediterranee a prevalenza di Pino d’Aleppo, Pino Domestico e Cipressi;

b) - formazioni boschive a prevalenza di latifoglie che nella fattispecie sono prevalentemente Eucalipti e Acacie;

c) - localmente e per estensioni territoriali limitate si riscontrano boschi misti mediterranei con piano dominante di Leccio (località Marettimo), boschi misti di latifoglie mesofile mesotermofile con prevalenza di roverella (località Sinapa) nonché coltivazioni legnose specializzate o consociate agrarie (località Frassino).

Gli stadi evolutivi corrispondenti ai tipi fisionomici sopra descritti sono i seguenti:

- per i boschi di cui alla lettera a) trattasi per la totalità di fustaie coetanee inferiori a mezzo turno (<30 anni);

- per i boschi di cui alla lettera b) trattasi per la quasi totalità di fustaie coetanee superiori a mezzo turno (>15 anni).

Per ciò che attiene la densità dei popolamenti va sottolineata la loro estrema variabilità.

In genere si tratta comunque di popolamenti con densità attorno al 50% per cui sono parimenti rappresentati le classi $20 \div 50\%$ e/o $50 \div 80\%$; meno frequentemente si riscontrano popolamenti con densità superiore all'80% solamente in poche casi e per limitate superfici (località Levanzo, Marettimo, Finestrelle, Castellaccio e Frassino) si può riscontrare la classe "non bosco" cioè superfici con densità inferiori al 20%.

I soprassuoli del Distretto F.le n. 4 - "Erice"

Dal punto di vista vegetazionale i Complessi Boscati ricadenti nel Distretto F.le n° 4 "Erice" sono caratterizzati dai seguenti tipi fisionomici:

a) - boschi misti a prevalenza di sughera con significative consociazioni di Eucalipti e conifere mediterranee;

b) - boschi misti di conifere mediterranee a prevalenza di Pino d'Aleppo, Pino Domestico, Cipressi e Pino marittimo;

c) - formazioni boschive a prevalenza di Eucalipti con significative consociazioni di conifere mediterranee e querce;

d) - boschi misti mediterranei con piano dominante a prevalenza di leccio e roverella.

Gli stadi evolutivi corrispondenti ai tipi fisionomici sopra descritti sono:

- per i boschi di cui alla lettera a) trattasi per la maggior parte di fustaie non meglio definibili comunque miste, disetanee (irregolari) nonché di fustaie di sughera coetanee inferiori a mezzo turno (<45 anni);

- per i boschi di cui alla lettera b) trattasi prevalentemente di fustaie superiori a mezzo turno (<30 anni) nonché di limitate sezioni di fustaie superiori a mezzo turno;

- per i boschi di cui alla lettera c) trattasi prevalentemente di fustaie superiori a mezzo turno (>15 anni);

- per i boschi di cui alla lettera d) trattasi (in ordine di diffusione territoriale) di fustaia coetanea inferiore a mezzo turno (querceti < 45 anni), di cedui invecchiati nonché due limitati areali di fustaie superiori a mezzo turno o invecchiate.

Per ciò che attiene la densità dei popolamenti va sottolineata una certa variabilità da un complesso boscato ad un altro.

Infatti mentre nel Complesso Boscato “Sparagio” la classe di copertura potenziale prevalente va dal 20 al 50%, nei restanti complessi boscati ci si trova di fronte a popolamenti con densità prevalente attorno al 70 - 80%, (cioè classi 51-80% e 80% ugualmente rappresentate in quanto ad estensione territoriale).

Inoltre, nei complessi boscati di Sparagio ed Erice sono presenti ampie zone di “non bosco” cioè zone in cui il grado di copertura potenziale risulta inferiore al 20%.

3.5 Caratteristiche climatiche

Per quanto riguarda il clima possiamo dire che è in gran parte caratterizzato da temperature miti nei mesi invernali e da estati calde e prolungate. La nebbia è un fenomeno abbastanza frequente specie in estate (vista l'umidità della zona) e le precipitazioni, scarse in quantità, sono concentrate nei mesi invernali. La temperatura dei mesi di gennaio e febbraio difficilmente scende al di sotto dei 5 °C mentre nei mesi estivi, se le condizioni sinottiche sono favorevoli, si possono raggiungere i 45°.

3.6 Qualità dell'aria

Il monitoraggio della qualità dell'aria si effettua misurando in continuo le concentrazioni degli inquinanti nelle stazioni appartenenti alla rete regionale. La valutazione della qualità dell'aria e gli obiettivi di qualità per garantire un adeguato livello di protezione della salute

umana e degli ecosistemi sono definiti della direttiva 2008/50/CE sulla “qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” e recepiti dal D.Lgs. 155/2010.

ARPA Sicilia pubblica i dati di monitoraggio delle stazioni, di cui valida i dati nel bollettino giornaliero ed elabora annualmente i dati validati. La relazione annuale viene trasmessa a tutte le autorità competenti per fornire il quadro conoscitivo necessario a determinare le politiche di gestione dell’ambiente.

Con la misura M5 del “Piano regionale di tutela della qualità dell’Aria in Sicilia” di cui al D.L. n. 155/2020 e ss.gg assegna al superiore Comando CFRS l’obiettivo triennale di porre in atto le azioni necessarie per la “Riduzione di superficie boscata incendiata massima pari a 4000 ha/anno al 2022 e 2000 ha/anno al 2027 con interventi attuali e successivi da inserire nel Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi Boschivi” .

3.7 Aree /patrimonio BOScate

La copertura forestale della provincia di Trapani è di Ha 7.714,00

ELENCO DEI DEMANI FORESTALI			
DISTRETTO	COMUNE	DENOMINAZIONE	Superficie Ha
1	Castellammare del Golfo	Petrazzi- Inici	2429,00
DISTRETTO	COMUNE	DENOMINAZIONE	Superficie Ha
2	Calatafimi	Angimbè	212,00
	Salemi	Montagna Grande	472,00
	Vita	Baronia	115,00
	Calatafimi	Pispisa	268,00
	Salemi	Ardignotta	350,00
	Calatafimi	Pantano	63,00
DISTRETTO	COMUNE	DENOMINAZIONE	Superficie Ha
3	Castelvetrano	Trinità	90,00
	Marsala	Ciavolo	10,00
	Marsala	Capo Feto	55,00
	Gibellina- Santa Ninfa	Finestrelle	420,00
	Partanna- Salaparuta-Santa Ninfa- Gibellina	Sinapa	360,00
	Poggioreale	Iazzotti	40,00
	Gibellina	Costa Raia- Scanna Grillo	115,00
	Favignana	Egadi	1,00
	Poggioreale	Cautali	118,00
DISTRETTO	COMUNE	DENOMINAZIONE	Superficie Ha
4	Trapani	Montagna Grande	427,00
	Buseto Palizzolo- Castellammare del Golfo	Scorace	513,00
	Erice	Erice	514,00

	Customaci- Castellammare del Golfo	Monte Sparagio	1142,00
			7.714,00

3.8 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

Sono sottoposti a “vincolo per scopi idrogeologici”, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 (art. 1), “i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”. Gli articoli 7, 8 e 9 sopra citati riguardano la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, la soppressione dei cespugli aventi funzioni protettive, l’esercizio del pascolo nei boschi e nelle aree cespugliate, la lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria. Dette operazioni, nei terreni vincolati, devono avvenire secondo le modalità prescritte con le cosiddette Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale redatte, in forma di regolamenti, secondo le indicazioni dettate all’art. 19 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, e vevoli nell’ambito di ogni Provincia. L’individuazione dei terreni da assoggettare al vincolo idrogeologico è stata effettuata su tutto il territorio nazionale ad opera dell’Amministrazione forestale nell’arco di tempo compreso tra gli anni ‘30 e gli anni ‘70 secondo le procedure dettate dagli articoli da 2 a 6 del Decreto 3267/23 sopracitato. La formalizzazione è avvenuta con Determinazioni adottate, inizialmente, dal Comitato forestale istituito all’art. 82 del Decreto citato; poi, dal Consiglio provinciale dell’economia corporativa istituita all’art. 35 della legge 18 aprile 1926 n. 731; infine, dalle Camere di commercio, industria e artigianato istituite in ogni Capoluogo di Provincia con D. Lgs. n. 315 del 1944. Va rilevato che in Sicilia le competenze delle Camere di commercio in fatto di vincolo idrogeologico furono trasferite al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 29/12/75 n. 88, a sua volta soppresso con l’art. 98 della L.R. 2/2002.

La superficie sottoposta a vincolo idrogeologico in provincia di Trapani è riassunta nel prospetto sottostante .

Superficie sottoposta a vincolo idrogeologico in Provincia di Trapani					
Prov.	Sup. Territoriale Km ²	N° Comuni	Sup. Vincolata Km ²	Percentuale Provinciale	Percentuale Regionale
TP	2461	24	701,53	28,5	2,7

3.9 Aree naturali protette (Parchi e Riserve)

Tra le riserve naturali istituite, ai sensi del D.A. 970 del 1991, in provincia di Trapani abbiamo:

Denominazione	Tipo	Comune
Saline di Trapani e Paceco	R.N.O. OASI	Trapani – Paceco
Isola dello Stagnone	R.N.O.	Marsala
Lago Preola e Gorgi Tondi	R.N.I. OASI	Mazara del Vallo
Capo Feto	R.N.O.	Mazara del Vallo
Foce del Fiume Belice	R.N.O.	Mazara del Vallo
Grotta Santa Ninfa	R.N.O.	Santa Ninfa
Bosco di Alcamo	R.N.O.	Alcamo
Parco Nazionale di Pantelleria	Parco Nazionale	Pantelleria
Riserva Naturale Orientata dello Zingaro	R.N.O.	San Vito Lo Capo
Monte Cofano	R.N.O.	Custonaci
Arcipelago delle Egadi	R.N.M.	Favignana

Le aree che costituiscono la Rete Natura 2000 sono costituite da :

- Aree di Protezione Speciale (ZPS)
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

Le aree ZPS costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione degli uccelli selvatici designate dalla Direttiva 79/409/CEE “UCCELLI”.

Mentre i siti SIC costituiti da aree naturali e seminaturali che contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali e che contribuiscono in modo significativo a conservare o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della Direttiva 92/43/CEE "HABITAT"

Le aree in provincia di Trapani sono riassunte nel prospetto seguente:

PROV.	COMUNE	CODICE SITO	NOME SITO	Aree Rete Natura 2000 - ZPS - SIC -	Aree Rete Natura 2000 SIC	R.N.O.	R.N.I.
TP	MARSALA	ITA010001	ISOLE DELLO STAGNONE DI MARSALA		x	x	
TP	FAVIGNANA	ITA010002	ISOLA DI MARETTIMO		x		
TP	FAVIGNANA	ITA010003	ISOLA DI LEVANZO		x		
TP	FAVIGNANA	ITA010004	ISOLA DI FAVIGNANA		x		
TP	MAZARA DEL VALLO - CAMPOBELLO DI MAZARA	ITA010005	LAGHETTI DI PREOLA E GORGHI TONDI E SCIARE DI MAZARA		x		
TP	PETROSINO E MAZARA DEL VALLO	ITA010006	PALUDI DI CAPO FETO E MARGI SPANO	x			
TP	TRAPANI E PACECO	ITA010007	SALINE DI TRAPANI		x	x	
TP	BUSETO P. E CASTELLAMMARE DEL G.	ITA010008	COMPLESSO M. BOSCO E SCORACE		x		
TP	ALCAMO	ITA010009	M. BONIFATO		x	x	
TP	ERICE E VALDERICE	ITA010010	M. SAN GIULIANO		x		
TP	CAMPOBELLO DI M., CASTELVETRANO, MENFI	ITA010011	SISTEMA DUNALE CAPO GRANITOLA, PORTO PALO E FOCE DEL BELICE		x		x
TP	TRAPANI	ITA010012	MARAUSA: MACCHIA A QUERCUS CALLIPRINOS		x		
TP	CALATAFIMI	ITA010013	BOSCO DI CALATAFIMI		x		
TP	MARSALA, PETROSINO, MAZARA DEL VALLO	ITA010014	SCIARE DI MARSALA		x		
TP	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	ITA010015	COMPLESSO MONTI DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)		x		
TP	CUSTONACI	ITA010016	MONTE COFANO E LITORALE		x	x	
TP	SAN VITO, CASTELLAMMARE, CUSTONACI	ITA010017	CAPO S.VITO, M.MONACO, ZINGARO, FARAGLIONI SCOPELLO, M.SPACIO		x	x	
TP	ALCAMO, BALESTRATE	ITA010018	FOCE DEL TORRENTE CALATUBO E DUNE		x		
TP	PANTELLERIA	ITA010019	ISOLA DI PANTELLERIA: MONTAGNA GRANDE E MONTE GIBELE		x		
TP	PANTELLERIA	ITA010020	ISOLA DI PANTELLERIA - AREA COSTIERA, FALESIE E BAGNO DELL'ACQUA		x		
TP	MARSALA	ITA010021	SALINE DI MARSALA		x		
TP	SANTA NINFA, GIBELLINA	ITA010022	COMPLESSO MONTI DI S. NINFA - GIBELLINA E GROTTA DI S. NINFA		x		x
TP	TRAPANI, SALEMI, CALATAFIMI	ITA010023	MONTAGNA GRANDE DI SALEMI		x		
TP	FAVIGNANA	ITA010024	FONDALI DELL'ISOLA DI FAVIGNANA		x		
TP	CUSTONACI, VALDERICE, ERICE	ITA010025	FONDALI DEL GOLFO DI CUSTONACI		x		
TP	MARSALA	ITA010026	FONDALI DELL'ISOLA DELLO STAGNONE DI MARSALA		x		
TP	FAVIGNANA	ITA010027	ARCIPELAGO DELLE EGADI -AREA MARINA E TERRESTRE-	x			
TP	TRAPANI, MARSALA, PACECO	ITA010028	STAGNONE DI MARSALA E SALINE DI TRAPANI -AREA MARINA E TERRESTRE-	x			
TP	SAN VITO, CASTELLAMMARE, CUSTONACI	ITA010029	MONTE COFANO, CAPO SAN VITO E MONTE SPARGIO	x			
TP	PANTELLERIA	ITA010030	ISOLA DI PANTELLERIA ED AREA MARINA CIRCOSTANTE	x			
TP	MAZARA DEL VALLO - CAMPOBELLO DI MAZARA	ITA010031	LAGHETTI DI PREOLA E GORGHI TONDI, SCIARE DI MAZARA E PANTANO LEONE	x			x

4. CARATTERISTICHE INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE

4.1 Definizione di incendio boschivo

Ai sensi dell'art. 33 bis della legge regionale 6 aprile 1996 n° 16 così come introdotto dall'art. 34 della legge regionale 14 aprile 2006 n° 14, nel territorio della Regione siciliana



trova applicazione la definizione di incendio boschivo di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 2000 n° 353 che testualmente recita: *“Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”*.

4.2 Definizione di incendio in area di interfaccia e d'interfaccia

Si definiscono incendi di interfaccia tutti gli incendi che interessano le “aree di interfaccia”, ovvero quelle porzioni di territorio nelle quali l'interconnessione fra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta, ovvero quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano e interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale incendio può avere origine sia in prossimità dell'insediamento, sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le aree di interfaccia sopra descritte ed individuate nei piani di emergenza comunali.

Con il Decreto Legge n.120 del 08 Settembre 2021 convertito con la legge n.155 del 08 novembre 2021, il legislatore definisce l'incendio d'interfaccia “ Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra struttura antropica e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile”. Titolarità di coordinamento dei VV.FF.

4.3 Definizione di incendio di vegetazione

Fuoco che interessa aree coperte da vegetazione, ma non quelle definite in “incendio boschivo”, di competenza del Corpo dei Vigili del Fuoco. Il Sistema Regionale AIB concorrere nell'opera di estinzione con le modalità e le procedure definite nel Piano di Assetto Operativo.

Qualora l'incendio di vegetazione evolva in aree limitrofe di tipo boschivo la competenza è del Sistema Regionale AIB;

4.4 Classificazione dei tipi di incendio

Non è facile classificare in maniera univoca un incendio in quanto si possono presentare situazioni intermedie o miste che riconducono talvolta ad un caso piuttosto che ad un altro, ciò perché l'incendio si evolve dinamicamente e la propagazione dipende da tanti fattori.

Tuttavia, in letteratura esistono diverse classificazioni.

Qui ci rifacciamo alla classificazione che sostanzialmente individua i seguenti tre gruppi principali:

1. Incendio sotterraneo
2. Incendio di superficie
3. Incendio di chioma

Analogamente, in relazione, alla tipologia del combustibile che brucia può farsi la seguente distinzione:

- a. Combustibile del terreno
- b. Combustibile di superficie
- c. Combustibile aereo

4.5 Caratteristiche comportamentali del fuoco

La classificazione per tipo di combustibile dipende dalla tipologia della biomassa che si brucia, la distinzione in tal senso viene richiamata di seguito.

4.6 Combustibili del terreno

- *Lettiera profonda in fermentazione*
- *Humus*
- *Torba*
- *Legname interrato marcescente*
- *Radici secche*

4.7 Combustibili di superficie

- *Lettiera superficiale indecomposta*
- *Legname residuo giacente al suolo*
- *Lo strato erbaceo*
- *Le ceppaie*
- *Lo strato arbustivo*
- *Il novellame*

4.8 Combustibili aerei

- *Chiome degli alberi*
- *Specie rampicanti*
- *Alberi morti*
- *Muschi e licheni presenti su questi ultimi*

La classificazione per tipo di incendio, invece, dipende dal comportamento del fuoco secondo il seguente schema.

4.9 Incendio sotterraneo

-Fuoco sotterraneo superficiale

Il fuoco si propaga, senza sviluppo di fiamma viva, nell'humus e nella parte profonda della lettiera in decomposizione.

Si presenta con:

- *intensità molto basse di KW/m*
- *velocità di avanzamento di alcune decine di cm/ora*

E' facilmente individuabile, per l'emissione di fumo e vapore.

Il pericolo principale è rappresentato dalla possibilità che il fuoco possa riprendere, qualora non fosse stato spento con accortezza.

-Fuoco sotterraneo profondo

Il fuoco si propaga più in profondità del precedente attraverso le radici marcescenti e gli accumuli di materiale organico in profondità.

Si presenta con:

- *intensità minime*
- *velocità di avanzamento alcuni cm/ora*

Non è facilmente individuabile.

Il pericolo temibile è nella ripresa dell'incendio a distanza di tempo dal termine delle operazioni di spegnimento.

4.10 Incendio radente

-Fuoco radente di lettiera

Il fronte di fiamma si propaga nella lettiera di sottobosco costituita da materiale poco compatto quali foglie secche, rametti e frammenti di corteccia.

Si presenta con:

- *Intensità da 100 a 3.000 KW/m*
- *Velocità di avanzamento contenuta, che in presenza di vento e pendenza accentuata può raggiungere 20/30 m al minuto*

-Fuoco radente di strato erbaceo

Il fuoco si propaga bruciando le parti epigee dei vegetali erbacei quando queste sono completamente o parzialmente secche.

Si presenta con:

- *Intensità entro i 100 KW/m*
- *Velocità media di avanzamento 5/10 m/min*
- *Altezza media della fiamma 1-3 m*

Nella propagazione importante è il livello di disidratazione.

-Fuoco radente di cespugliato in zona aperta

Nel cespugliato in zona aperta il fuoco si propaga tra i cespugli quali ginepro e ginestra, che compongono lo strato arbustivo interessando la parte fogliare, i rami di minore diametro e le parti epigee degli arbusti presenti.

Il fuoco si presenta con:

- *Intensità di alcune migliaia di KW/m*
- *Velocità di avanzamento variabile, alcune decine di m/min.*

-Fuoco radente di sottobosco

Nel sottobosco il fuoco ha le stesse caratteristiche di quello precedente:

- *l'intensità e la velocità può risultare più contenuta:*
 - per la minore esposizione al sole degli arbusti e quindi il tasso di idratazione resta più alto;
 - per la minore influenza del vento sulle fiamme.

-Fuoco radente di macchia bassa e gariga

La macchia bassa intesa come stato di degradazione della foresta mediterranea è rappresentata in particolare da cisto, rosmarino ed enea.

La gariga intesa come ulteriore stato di degradazione conseguente all'incendio o al pascolo è rappresentata da isole di vegetazione erbacea, alternata a cespugli sempreverdi quali euforbia, timo, rosmarino, cisto, lentisco e ginepro.

L'altezza dei cespugli è di circa 1,5-2 metri e sono ricchi di resine ed oli essenziali, sostanze con elevato potere calorifico.

Nella macchia bassa i fronti di fiamma sono abbastanza continui, invece nella gariga il fuoco si presenta con irregolarità.

Il fuoco brucia la parte fogliare degli arbusti xerotermici sempreverdi, nonché le parti morte e lo strato erbaceo; la modalità di propagazione dipende dalle caratteristiche e dalla continuità della macchia.

I cespugli essendo molto ricchi di resine ed oli essenziali hanno un potere calorico più elevato della cellulosa.

L'altezza delle fiamme è elevata.

Il fuoco si presenta con:

- *Intensità intorno ai 10.000 KW/min*
- *Velocità di propagazione notevolmente elevate*

-Fuoco radente di macchia alta

La macchia alta, detta anche macchia foresta, è formata in particolare da lentisco, terebinto, mirto, ginepri, corbezzolo, erica, Phillyrea, ed olivastro.

L'altezza dei vegetali raggiunge anche i 5-6 metri.

In questo caso c'è una maggiore commistione con specie arboree, quali le conifere, più o meno sviluppate.

Il fuoco si presenta con:

- *Intensità circa 10.000 KW/m*
- *Velocità elevate, mediamente 70 m/min*
- *Altezza delle fiamme di circa 12 m*

4.11 Incendio di chioma

-Fuoco di chioma passivo o dipendente

Il fuoco nelle chiome dipende dall'avanzamento del fronte radente.

I moti convettivi che si sviluppano per la presenza del fuoco di superficie determinano il preriscaldamento delle chiome fino a provocarne l'accensione.

In questo tipo di incendio si ha la presenza di reazioni esplosive che interessano una singola pianta o gruppi di piante.

Si presenta con:

- *Intensità di varie migliaia di KW/m*

- *Velocità di avanzamento subordinata a quella del fuoco radente*
- *Altezza della fiamma entro i 10 m dal/a cima de/la pianta*

-Fuoco di chioma indipendente

L'incendio si propaga da chioma a chioma, rimanendo svincolato dal fronte di fiamma radente.

E' il più pericoloso e temibile in quanto viene generato in presenza di vento forte.

Interessa in particolare le resinose formate da pini, abeti ed alcune latifoglie sempreverdi quali quercia da sughero e leccio.

Si presenta con:

- *Intensità oltre 20.000 KW/m*
- *Velocità di 100 m/min*
- *Altezza della fiamma oltre 30 m a volte fino a 100 m.*

-Fuoco di chioma attivo

E' collocabile tra il fuoco di chioma passivo e quello indipendente.

E' caratterizzato da una propagazione in parallelo tra il fronte radente e quello delle chiome, che comunque necessita, in parte, del fronte radente.

Si presenta con:

- *Velocità di propagazione 10:30 m/min*
- *Altezza delle fiamme in genere sotto i 20 m.*

5. CAUSE PRINCIPALI DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE

L'incendio boschivo è un evento calamitoso che si distingue dagli altri tipi di incendio per la capacità di propagazione in relazione a fattori estremamente variabili dipendenti principalmente dai comportamenti umani e, in minor, misura da fattori ambientali e climatici.

Perché un incendio si sviluppi sono necessari tre elementi, cioè il combustibile (paglia, legno etc), il comburente (l'ossigeno) e la temperatura di combustione.

Mentre i primi due elementi sono sempre disponibili, la temperatura necessaria all'accensione è presente solo in determinate condizioni.

Il fenomeno principale per la causa di un incendio boschivo sono attribuibili all'uomo racchiudendo la casistica in episodi accidentali, colposi e dolosi, pertanto le cause naturali possono essere attribuite principalmente all'accensione provocata da fulmini in assenza di



pioggia o alla concentrazione di raggi solari attraverso una goccia di resina, fenomeni rari da verificarsi.

Nel proseguo, per ogni tipologia, si fornisce una descrizione di massima e non esaustiva, delle cause degli incendi boschivi.

5.1 Cause colpose

La cicca di sigaretta o il cerino gettati dalle auto, i focolai da pic-nic lasciati incustoditi, posteggiare l'auto con la marmitta surriscaldata sopra vegetazione molto secca, sono esempi classici di cause colpose per l'innescò di incendi.

Più grave il problema delle discariche abusive, alle quali qualcuno, magari, appicca il fuoco creando anche pesanti conseguenze di inquinamento atmosferico.

Ancora più frequente e con conseguenze estremamente pericolose, è l'abitudine di eliminare le erbe infestanti appiccandovi intenzionalmente fuoco.

Tale pratica, da scoraggiare severamente, confina con il dolo, anche se applicata con superficialità.

5.2 Cause dolose

L'abitudine di bruciare le stoppie residue dei raccolti di graminacee, rientra in una categoria che è difficile da classificare come colposa o dolosa con la conseguente propagazione delle fiamme a dei complessi boscati spesso confinanti con i coltivi incendiati.

L'incendio delle stoppie limitrofi ai boschi si configura come la causa principale di incendio boschivo, e pur essendo vietata, rappresenta una pratica assai difficile da eliminare.

Altri incendi vengono appiccati dai piromani per pura soddisfazione emotiva o per qualche imprecisato interesse personale.

5.3 Cause accidentali

Un corto circuito, un motore surriscaldatosi, le scintille di strumenti da lavoro, possono alle volte costituire l'inizio di un focolaio. Gli incendi così causati vengono definiti accidentali.

6. ANALISI STATISTICA DEGLI INCENDI NEL TERRITORIO PROVINCIALE

La scienza statistica permette, grazie a dati consolidati (osservati e misurati) nel passato, di interpretare e prevedere l'andamento di fenomeni fisici, economici, etc., al fine di ridurre quanto più possibile il margine di incertezza sugli stessi, ponendo in essere adeguate strategie e comportamenti.

Relativamente al fenomeno degli incendi boschivi è dunque di fondamentale importanza il possesso e l'analisi del maggior numero di dati al fine di metterne in risalto i vari risvolti, sia in termini spaziali che temporali. L'analisi statistica in questo caso aiuta a comprendere anche taluni aspetti che teoricamente sono propri dei fenomeni naturali ma che nei fatti hanno una origine antropica. Grazie al quadro di insieme generato ed interpretato possono pianificarsi idonee strategie di contrasto.

Il database degli incendi boschivi di cui dispone il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, tramite il proprio Sistema informativo forestale (SIF) raccoglie tutti gli eventi verificatisi in Sicilia dal 1978 ad oggi.

Il campione statistico, cioè la "popolazione" degli incendi, è stato utilizzato per verificare le diverse distribuzioni, sia per numero di eventi e per superficie percorsa dal fuoco, sia per localizzazione temporale e spaziale degli stessi, sia per classi di ampiezza; quanto precede anche in funzione di altre variabili, quali: il tempo (mese, giorno della settimana, ora del giorno), l'orografia del territorio, lo stato della vegetazione, ecc.


La serie storica utilizzata nel presente Piano tiene conto delle mutate condizioni nella precisione del rilievo dei dati, della evoluzione delle tecnologie e degli strumenti di cui si è dotato il Corpo Forestale RS. Dunque l'analisi, proprio a causa della stessa natura e consistenza della base dati, è stata condotta per 3 differenti periodi ed esplicitata nella Linea guida n. 1 del Comando C.F.R.S. fissata con nota prot. 33039 del 12.04.2022:

- uno di lungo periodo (43 anni) dal 1978 al 2020;
- uno decennale dall'anno 2010 al 2020;
- uno quinquennale dal 2017 al 2021 utilizzando la base dati della piattaforma ASTUTO

La scelta di dedicare uno specifico studio al decennio 2010-2020 è stata motivata dal fatto che a partire dall'anno 2010 è entrato pienamente in funzione il Sistema Informativo Forestale e che pertanto, a partire da tale data, le informazioni sugli incendi sono sensibilmente migliorate, in quanto i dati prima di essere immessi nei database vengono controllati e validati.

Inoltre nel 2015 è entrata in funzione la piattaforma ASTUTO per la gestione automatizzata delle emergenze del Corpo Forestale RS la quale, in parte appoggiata sui database del SIF, contribuisce a migliorarne ed ampliarne la base dati statistica.

Dallo studio emerge, come dal grafico sotto riportato, a fronte di un inizio di Campagna AIB tradizionalmente fissato al 15 giugno di ogni anno, con termine il successivo 15 ottobre, non corrisponde l'impennata degli incendi che in effetti si attesta nel mese di Maggio. Le risultanze possono essere osservate nel grafico che segue:



Si evidenzia altresì, che quasi tutti gli incendi sono concentrati nelle ore più calde della giornata (12,00 – 16,00). Ciò conferma la correlazione con l'andamento climatico.

Le ragioni che conducono alla variabilità dell'entità, della portata e soprattutto della frequenza degli incendi boschivi in un determinato areale, scaturiscono dai risultati connessi con la risoluzione di un sistema a più incognite: natura del terreno (altitudine, pendenza, giacitura, esposizione) parametri meteorologici (temperatura massima dell'aria, umidità relativa, direzione e velocità del vento prevalente), eccessivo combustibile (legname residuo e strato erbaceo giacente al suolo).

Come peraltro è emerso negli anni pregressi, anche nel corso dell'ultima campagna antincendio 2023 le cause d'insacco degli incendi sono da attribuire, in via prioritaria, alla natura dolosa.

Il dato per la provincia di Trapani:

Incendi in Provincia di Trapani – Periodo 2010-2020

Comune	N. Eventi per Comune	Totale Sup-Boscata Inc. (Ha)	Totale Superficie Inc. (Ha)	Sup. Boscata (LR 16) comunale	Rapp. Eventi/Sup. Com. %	Rapp Sup. Inc. B./Sup B. Com	Estensione Comunale (Ha)
Alcamo	17	164,46	673,40	195,6516	13,00%	0,8406	13.080,00
Buseto Palizzolo	18	283,47	1.064,75	543,0577	24,75%	0,5220	7.272,00
Calatafimi	81	234,19	1.309,93	589,9864	52,29%	0,3969	15.490,00
C.mare del Golfo	103	1.108,03	4.318,01	2.529,0401	80,91%	0,4381	12.730,00
Castelvetrano	72	82,96	1.011,82	77,0604	34,32%	1,0766	20.980,00
Custonaci	34	333,17	4.070,73	1.259,8009	48,64%	0,2645	6.990,00
Erice	21	168,97	1.456,05	510,2387	44,68%	0,3312	4.700,00
Gibellina	49	108,27	512,19	303,4563	105,22%	0,3568	4.657,00
Marsala	4	26,43	46,72	103,2290	1,64%	0,2560	24.330,00
Mazara del Vallo	11	0,99	242,41	18,8120	4,00%	0,0526	27.500,00
Paceco	1	0,00	0,12	-	1,72%	-	5.800,00
Pantelleria	48	279,92	892,83	683,2869	57,83%	0,4097	8.300,00
Partanna	8	0,00	31,25	276,4584	9,67%	-	8.273,00
Poggioreale	30	306,55	1.308,51	200,4633	81,08%	1,5292	3.700,00
Salaparuta	28	93,60	412,30	121,4700	67,60%	0,7706	4.142,00
Salemi	58	176,63	1.567,97	802,9382	31,80%	0,2200	18.240,00
San Vito Lo Capo	25	742,42	10.573,33	280,6633	41,58%	2,6452	6.012,00
Santa Ninfa	66	168,96	900,12	238,3807	108,30%	0,7088	6.094,00
Trapani	7	734,86	1.215,89	427,1508	2,58%	1,7204	27.100,00
Valderice	9	2,65	106,03	63,4033	16,99%	0,0418	5.296,00
Vita	9	0,27	170,22	92,1646	10,13%	0,0029	8.888,00
TOTALI	699	5.016,80	31.884,58	9.316,7126	29,18%	12,5838	239.574,00

Riepilogo interventi Squadre e Autobotti A.I.B. anno 2023		
Interventi n.	di cui n. Boschivi	di cui n. False segnalazioni
770	23	95

6.1 Aree sensibili a maggior rischio incendi Boschivi e Aree SIC

AREE SENSIBILI AGLI INCENDI BOSCHIVI E AREE SIC IN PROVINCIA DI TRAPANI					
N°	Comune	Distretto Forestale	Località	Coordinate	
				N	E
1	Erice	4	Difali-Marotta-Fico	38.02418	12.60067
2	Castellammare del Golfo	1	Monte Inici versante sud	37.99217	12.83937
3	Castellammare del Golfo	1	Riserva Zingaro	38.08478	12.80598
4	Alcamo	1	Monte Bonifato Sud	37.93487	12.95956
5	Busetto Palizzolo	4	Bosco Scorace Sud	37.98055	12.85409
6	Valderice	4	Santa Barnaba	38.04274	12.61243
7	Valderice	4	Misericordia	38.05036	12.63185
8	Alcamo Marina	1	c.da Le Macchie	38.03792	12.97566
9	Salemi	2	Ardigna	37.88620	12.77060
10	Vita	2	Bosco Baronia	37.86787	12.85054
11	Calatafimi	2	Bosco Pispisa	37.93104	12.83283
12	Calatafimi	2	Bosco Angimbè	37.93931	12.88225
13	Custonaci	4	Castello di Baida	38.03955	12.79437
14	Trapani	4	China	37.90130	12.74025
15	Santa Ninfa	3	Finestrelle Sud	37.79537	12.91626
16	Partanna	3	Sinapa	37.76232	12.92714
17	Marsala	3	Ciavolo Sud	37.76051	12.56757

6.2 Aree sensibili a maggior rischio incendi interfaccia

Le aree che negli ultimi anni hanno registrato la maggior frequenza di eventi incendiari colposi e dolosi in aree d'interfaccia sono:

AREE SENSIBILI INCENDI INTERFACCIA IN PROVINCIA DI TRAPANI			
N°	Comune	Distretto Forestale	Località
1	Erice	4	Difali
2	Erice	4	Pizzolungo
3	San Vito Lo Capo	5	Macari
4	Custonaci	4	Biro
5	Alcamo	2	Monte Bonifato

L'organizzazione del servizio A.I.B. provinciale 2022 di seguito specificata ha tenuto conto delle risultanze emerse dall'analisi .

7. SISTEMI INFORMATICI PER LA GESTIONE A.I.B.

Per potere impostare efficaci azioni in ambito forestale e ambientale, basate sull'uso sostenibile, sulla tutela e sulla protezione delle formazioni naturali, è necessario disporre di informazioni oggettive e dettagliate.

Al fine di perseguire questo scopo la Regione Siciliana, tramite il Comando del Corpo Forestale, ha scelto di dotarsi di un moderno Sistema Informativo Forestale, il **SIF**, in grado di mettere a disposizione delle proprie strutture nonché di operatori, ricercatori e professionisti il maggior numero possibile di informazioni utili, riguardanti aspetti diversi del territorio forestale e degli spazi naturali.



7.1

Il SIF gestisce e rende disponibili informazioni territoriali sulle superfici boscate in termini di cartografie e dati tabellari. Adottando, infatti, come base di classificazione del soprassuolo le tipologie forestali, sono stati realizzati la Carta Forestale Regionale (redatta alla scala 1:10.000) e l'Inventario Forestale Regionale. Entrambi costituiscono parte di un'infrastruttura informatica

perfettamente integrata al Sistema Informativo Territoriale della Regione (SITR).

Sotto l'aspetto metodologico l'Inventario Forestale Regionale adotta il disegno campionario predisposto per il nuovo Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC), del quale costituisce sia un approfondimento, sia un aggiornamento.

La Carta Forestale è basata sulla definizione di bosco di FRA 2000 e su un sistema di nomenclatura su base tipologica, adottato anche dall'inventario, che permette una piena integrazione tra le due rappresentazioni territoriali.

Tutto il sistema è finalizzato alla condivisione delle informazioni, alla pianificazione di interventi di selvicoltura sostenibile, alla programmazione degli interventi per la difesa degli ambiti forestali dagli incendi e dalle altre calamità naturali, al monitoraggio e alle azioni di analisi e repressione degli eventi che arrecano danno al patrimonio forestale e naturale regionale.

All'interno del Sistema Informativo Forestale (SIF) il CFRS ha registrato tutti i dati relativi alle risorse dipendenti di ruolo tramite **GERIPERS** (Dipendenti del CFRS) e **GERIMAME** per i mezzi terrestri e mezzi aerei censiti.

Su un ulteriore software denominato **TURNISTICA** vengono inseriti tutti gli operatori AIB assunti dal CFRS a tempo determinato per tipologia di qualifica (ASPI- AGMS- ATAI), la composizione delle squadre di pronto intervento, le postazioni per lo stazionamento delle squadre ed autobotti, i rispettivi turni di lavoro.



Detti Software , indispensabili per l'operatività in tempo reale per la gestione degli interventi gestiti dai Centri Operativi Provinciali sul sistema ASTUTO di seguito descritto al punto 7.2.

Con il software **Ge.Di** " Gestione Distaccamenti", anch'esso inserito nella piattaforma del SIF , il personale del CFRS, con funzioni di PG e PS, provvede alla registrazione dei reati

ambientali, comprese, ove previsto, per le superfici percorse da incendio le relative prerimetrazioni. Quest'ultime validate concorrono all'aggiornamento del catasto incendi.



7.2


Tutte le strutture del CFRS si avvalgono del software Astuto, per la gestione delle risorse umane e dei mezzi impegnate nella lotta attiva agli incendi boschivi.

La gestione informatica del personale del CFRS, delle Squadre e autobotti A.I.B.e delle Torrette di avvistamento permette un dettagliato monitoraggio delle risorse umane sia in termini spaziali che temporali e quindi di avere un quadro generale in tempi reali delle risorse disponibili, presenti sul territorio regionale al fine di una completa gestione operativa di tutti gli interventi.

Il Software ASTUTO gestisce in tempo reale:

- *la disponibilità delle squadre e mezzi;*
- *i dati relativi a tutte le risorse presenti in Sicilia tramite **GERIPERS** (Dipendenti del CFRS) e **GERIMAME** (Mezzi terrestri, mezzi aerei censiti) e li gestisce per le esigenze connesse agli eventi segnalati;*
- *i turni di servizio del personale di ruolo e a tempo determinato del Corpo Forestale con il software **TURNISTICA**;*
- *visualizza su webgis la località dell'evento e la posizione di mezzi mediante gps installati;*
- *la Viabilità e insediamenti abitativi in prossimità dell'evento, cartografia forestale, viabilità forestale, infrastrutture antincendio, aree già percorse da incendio e linee elettriche.*
- *Schede evento informatico, dalla segnalazione alla fine intervento, nonché l'eventuale richiesta di intervento aereo (**RIA**) legata all'evento.*





7.3 SERVIZIO DI EMERGENZA AMBIENTALE 1515

Il 1515 è il numero gratuito di pronto intervento per qualsiasi tipo di emergenza ambientale, grazie al quale gli operatori del C.F.R.S. rispondono alle diverse richieste relative agli ambiti di competenza e di protezione civile e di pubblico soccorso, segnalate direttamente dai cittadini.

Il sistema telefonico è integrato alle funzionalità gestite dal sistema denominato Astuto.

Tale integrazione permette una migliore gestione delle comunicazioni ricevute, in un unico sistema con un aumento dell'efficienza del servizio sulla gestione delle emergenze ambientali.

8 STRUTTURA PROVINCIALE DEL CCFRS - RUOLI E COMPITI

Il Corpo Forestale della Regione Siciliana, a livello territoriale, si avvale delle strutture provinciali, quali gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e delle loro articolazioni, Unità operative, Nuclei operativi, Centri operativi, Distaccamenti Forestali.

8.1 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

Gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste costituiscono gli Uffici di livello territoriale della struttura del CCFRS, ad essi sono demandate, in sede provinciale, le competenze del Comando Corpo Forestale.

Il personale nei ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana comprendono personale che espleta funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza e personale che espleta esclusivamente funzioni tecnico-scientifiche amministrative.

Il personale con funzioni tecnico-scientifiche svolge un ruolo abbastanza impegnativo nell'ambito dell'intera organizzazione del servizio antincendio con l'onere di provvedere alla pianificazione e alla verifica di tutto l'apparato operativo antincendio, collaborando costantemente con i distaccamenti forestali, che costituiscono le strutture territoriali di secondo livello, nelle rispettive giurisdizioni territoriali della provincia.

Detto personale provvede alla redazione delle perizie occorrenti all'assunzione del personale avventizio, all'acquisto di tutte le attrezzature, dotazioni tecniche e di sicurezza (D.P.I., D.P.C.) indispensabili, nonché la programmazione dei turni ed il rispetto degli stessi, la formazione e informazione sull'uso di attrezzature e mezzi, provvedendo anche alla stesura delle presenze per i listini paga. etc.

Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei (articolo 34 ter della Legge Regionale 14/06) e prevedono un sistema organizzativo provinciale articolato in una struttura piramidale costituita dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che a sua volta si avvale di:

- a) Centro Operativo Provinciale (C.O.P.);
- b) Distaccamenti Forestali;
- c) Servizio di avvistamento incendi;
- d) Squadre Operative di Pronto Intervento.

Le strutture sopra indicate concorrono, ciascuna per la parte di competenza, all'attività di tutela e salvaguardia del territorio attraverso attività di natura tecnico amministrativa ed operativa.

L'I.R.F. di Trapani, ad oggi, è operativamente costituito dall'Ufficio dell'Ispettore più 1 Unità Operative.

Il dispositivo A.I.B. provinciale impegna in modo continuativo il seguente personale di ruolo del Corpo Forestale della Regione Siciliana :

ISPETTORATO RIP. DELLE FORESTE		
<i>Reparto di servizio IRF/NOP/COP</i>	<i>N. Dipendenti per qualifica</i>	<i>Qualifica</i>
IRF	1	Dir. Tecn. F.li
	5	Funzionari. Dir. Tecn. F. li
		Commissari. F.li
	1	Ispettori. F.li
	1	Agenti f.li
	3	Periti Forestali
	1	Revisori F.li
	2	Collaboratore F.li
		Operatore F.li
COP		Commissari. F.li
	3	Ispettori. F.li
	1	Agenti f.li

8.2 C.O.P. - Centro Operativo Provinciale (Sala radio)

La Sala Radio ha il compito di coordinare a livello provinciale l'attività di lotta agli incendi boschivi ed in particolare :

- Riceve tutte le segnalazioni delle Torrette di avvistamento
- Riceve tutte le segnalazioni dai soggetti diversi alla struttura AIB tramite il servizio telefonico di emergenza ambientale **S.O.S. 1515**
- Per tutte le segnalazioni ricevute provvede ad incrociarle con le T.A.I. o le pattuglie attive sul territorio per verificare e classificare l'attendibilità e le caratteristiche dell'incendio allo scopo di avere piena coscienza della situazione locale, nonché, la pericolosità dello stesso e quant'altro necessario allo scopo di autorizzare l'immediato intervento della squadra stessa, anche se sul posto non è ancora arrivato personale di ruolo. Resta inteso che tale disposizione v'è impartita solo quando si tratta di principi d'incendi o focolai di poco conto, che non comportano immediato pericolo per gli operatori ma che potrebbero degenerare in grandi incendi.
- coadiuva l'attività del C.O.R. e dà attuazione alle disposizioni dello stesso;
- dispone e coordina a livello provinciale la dislocazione, la movimentazione, l'attività e l'allertamento di tutte le strutture e soggetti preposti e che concorrono nella lotta attiva agli incendi boschivi, anche in riferimento al variare del livello di rischio d'incendio;



- per le fasi di estinzione e di bonifica di incendi boschivi tramite mezzi aerei, individua e richiede l'intervento sul luogo dell'incendio a richiesta del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS);
- richiede al C.O.R., su motivata richiesta del DOS, l'intervento dei mezzi aerei antincendio della flotta regionale e nazionale, secondo le direttive attuali o che saranno introdotte con il nuovo Piano Regionale A.I.B. in corso di revisione;
- su motivata richiesta del DOS, l'intervento di squadre e mezzi antincendio da altre province;
- tiene costanti contatti con la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile ai fini del continuo aggiornamento sulla situazione a livello provinciale dei livelli di allerta e delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia, verificando anche che sia correttamente attivato il flusso di informazioni tra DOS/COP/Comuni/ VV.F ai fini della tempestiva attivazione delle procedure previste dai Piani Comunali e della definizione degli interventi di competenza e del coordinamento tra Corpo Forestale, Protezione Civile e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- svolge le attività operative e di coordinamento disposte o autorizzate dal Dirigente Generale del CFRS, anche in riferimento ad accordi con altre strutture regionali, statali o locali;
- svolge, secondo le specifiche procedure e disposizioni di servizio, le azioni necessarie al supporto dell'attività di istituto svolta dai reparti periferici del Corpo Forestale.

8.3 Distaccamenti Forestali

I Distaccamenti Forestali costituiscono le strutture territoriali di secondo livello, la loro attività viene espletata di norma, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali che comprendono più comuni.

Sono le strutture portanti del sistema A.I.B. ed operativa in prima linea per la lotta A.I.B., avendo le necessarie approfondite conoscenze del territorio costituiscono le strutture organizzative di base, cui è localmente demandato il controllo puntuale della struttura antincendio: presenze e rispetto degli orari da parte del personale delle squadre A.I.B., degli addetti alle torrette, degli autisti, provvedendo ad apporre regolari visti sui fogli controllati.

Provvedono inoltre al coordinamento dell'intervento nella lotta agli incendi boschivi e alla immediata attività di indagine di P.G..

Operativamente, ricevuta la segnalazione di un incendio dal C.O.P. o da altre fonti, se occorre, ne verificano la pericolosità tramite pattuglia di servizio, Torrette di Avvistamento, Squadre S.A.B. o Autobotti, altrimenti, già in prima istanza, inviano (qualora non abbia già dato disposizioni in tal senso il C.O.P.), sui luoghi le necessarie forze antincendio disponibili nella giurisdizione.

Nei casi in cui l'incendio è controllabile con le risorse presenti nel territorio di competenza, il personale del Distaccamento opera in autonomia, provvedendo in ogni caso ad informare il C.O.P. sui mezzi impiegati e sullo sviluppo delle operazioni di spegnimento.

Se le dimensioni o le caratteristiche dell'incendio sono tali da ritenere auspicabile l'impiego di mezzi aerei o di autobotti e squadre di pronto intervento di altre giurisdizioni, il Distaccamento, tramite il C.O.P. ne fa esplicita richiesta al commissario/ispettore o funzionario che collabora il Dirigente.

Il personale del Distaccamento F.le, nell'ambito del Distretto di competenza, collabora il Funzionario Direttivo per riportare su cartografia in scala 1:10.000 le superfici boscate, demaniali e private, percorse da incendio, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39 della L.R. n° 16/96, per tenere aggiornato il catasto degli incendi boschivi.

I Distaccamenti Forestali, per ogni giurisdizione, hanno il compito di predisporre un puntuale e dettagliato piano di emergenza, da rendere operativo nei giorni in cui si prevedono condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo di incendi, giorni festivi particolari o speciali situazioni in determinate aree. In dette circostanze si provvederà ad attuare il “ *piano dinamico*” di squadre ed autobotti (Linea guida n.1 – intervento 1B), lungo il perimetro delle aree boscate, lungo la viabilità interna ed in prossimità di aree ritenute ad alto rischio incendio o in punti strategici georeferenziati.

Gli operatori, così disposti, costituiranno già un deterrente per chiunque dolosamente voglia provocare un incendio e saranno comunque utili a garantire un più immediato avvistamento dei punti fuoco e intervento per spegnere principi di incendio.

Personale in servizio presso i 5 Distaccamenti Forestali e il Nucleo di Vigilanza R.N.O. dello Zingaro:

DISTACCAMENTO FORESTALE	GIURISDIZIONE DI COMPETENZA - COMUNI	PERSONALE ASSEGNATO	
		QUALIFICA	N° PERSONALE ASSEGNATO
Castellammare del	Castellammare del Golfo,	Comm. Sup.	1

Golfo	Alcamo, Buseto Palizzolo, San Vito Lo Capo	F.le	
		Isp. Sup. F.li	4
		Agenti F.li	
Castelvetrano	Castelvetrano, Santa Ninfa, Partanna, Salaparuta, Poggioreale, Gibellina, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara	Comm. Sup. F.le	
		Isp. Sup. F.li	4
		Agenti F.li	1
Erice	Trapani, Erice, Custonaci, Valderice, Paceco	Comm. Sup. F.le	
		Isp. Sup. F.li	3
		Agenti F.li	1
Salemi	Salemi, Vita, Calatafimi Segesta, Marsala, Petrosino	Comm. Sup. F.le	
		Isp. Sup. F.li	2
		Agenti F.li	2
Pantelleria	Pantelleria	Comm. Sup. F.le	Si avvicenda dal CCF
		Isp. Sup. F.li	Si avvicenda dal CCF
		Agenti F.li	Si avvicenda dal CCF
Nucleo vigilanza R.N.O. Zingaro	Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo	Comm. Sup. F.le	
		Isp. Sup. F.li	2
		Agenti F.li	

Nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi si distinguono i diversi ruoli e funzioni svolte dal personale di ruolo e del personale A.I.B.(L.R. 16/96 e s.m.i.) assunto annualmente.

8.4 Il D.O.S.

Il **Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS)** è il soggetto che ha il compito di dirigere e coordinare sul posto l'attività di estinzione degli incendi. Tale funzione viene

svolta dai soggetti appartenenti ai ruoli del C.F.R.S. formati con corsi ed aggiornamenti periodici.

In ottemperanza della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Gennaio 2020, presso il Comando C.F.R.S. – Servizio 4 S.A.B.- è istituito il Registro D.O.S..

Il DOS deve svolgere la propria attività in pieno coordinamento con il COP e la SOR secondo le rispettive competenze ed il suo ambito decisionale riguarda la gestione delle risorse umane e strumentali messe a sua disposizione sul luogo dell'incendio.

L'azione di coordinamento e di supporto alle decisioni del DOS riguardano in particolare la valutazione dei modelli di combustibile del luogo di operazione, le condizioni meteo ed più in generale l'evoluzione delle previsioni meteo nelle prossime ore 24/48 ore e l'utilizzo dei dati inerente la situazione del personale e dei mezzi impegnati al momento.

La gestione dell'intervento sul luogo dell'incendio è quindi di competenza del DOS che, a questo scopo, deve valutare lo scenario d'incendio e i rischi connessi alla sua possibile evoluzione mettendo a punto un adeguato piano di intervento per l'estinzione e aggiornare lo stesso in base alla successiva reale evoluzione dell'incendio e dei rischi ad esso connessi.

In particolare quindi il DOS:

- valuta lo scenario d'incendio e la sua possibile evoluzione nonché i rischi ad essa connessi;
- definisce la strategia e le tecniche di attacco dell'incendio, verificandone l'efficacia ed aggiornando le stesse al mutare delle condizioni operative e di rischio;
- comunica al COP le richieste di intervento delle forze terrestri ed aeree ritenute necessarie per l'estinzione;
- informa costantemente il COP che tramite il sistema ASTUTO comunica, in tempo reale, alla SOR tutte le comunicazioni riguardanti le condizioni dell'incendio e le azioni intraprese;
- gestisce le risorse umane e strumentali assegnate all'incendio secondo criteri di efficacia e sicurezza;
- valuta se l'incendio in atto abbia le caratteristiche di incendio d'interfaccia, o nella sua evoluzione possa divenire tale e quindi in contatto con il COP attiva le procedure richieste in tale casi.

Il DOS nello svolgimento della sua attività applica le disposizioni e le procedure dettate dal Piano A.I.B. Regionale nonché da altre e più specifiche procedure operative nazionali e regionali.

Per ciò che non è previsto da specifiche procedure o disposizioni il DOS adotta proprie decisioni discrezionali, alla luce dei principi generali di sicurezza e dalle procedure operative o acquisiti in sede di formazione e addestramento, con l'obiettivo di ottenere i migliori livelli di efficienza e di efficacia nell'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.

Tutte le strutture e i soggetti che operano sull'incendio sono tenute ad osservare le disposizioni del DOS, ferme restando le autonome valutazioni e responsabilità di ciascuna struttura o soggetto in relazione alle reali possibilità di impiego operativo in condizioni di sicurezza delle risorse umane e strumentali di cui dispone.

Restano comunque ferme le competenze del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine in tema di sicurezza e di difesa di persone e beni.

Il DOS assegna i compiti operativi a tutte le forze presenti sul luogo dell'incendio stabilendone le modalità ed i tempi di intervento, valutando costantemente la necessità di richiedere al COP eventuali forze in aggiunta o in sostituzione di quelle operanti.

Il DOS deve infatti valutare e programmare, in accordo con il COP, anche la sostituzione e la turnazione del personale a terra nonché l'avvicendamento dei velivoli antincendio eventualmente necessari in relazione al prolungarsi delle operazioni di estinzione.

Per lo stesso fine il DOS, in accordo con il COP, cura anche la logistica, e in particolare:

- organizza i rifornimenti idrici per i mezzi terrestri;
- assicura ogni altra attività necessaria all'impiego delle risorse umane e strumentali.

Qualora necessario il DOS inoltra tempestivamente la richiesta di intervento dei mezzi aerei per il contenimento e/o lo spegnimento degli incendi.

Nei casi di richiesta e d'intervento dei velivoli antincendio, il DOS applica le specifiche procedure operative e ne coordina l'attività con quella delle forze a terra al fine di ottenere il più razionale impiego delle risorse e la massima efficacia nello spegnimento.

Ove necessaria la richiesta d'intervento dei velivoli antincendio deve essere inoltrata senza ritardo.

Allo stesso modo, quando le operazioni di spegnimento possano compiersi efficacemente con le sole forze a terra il DOS deve segnalare al COP il termine della missione autorizzando il rientro del velivolo alla base.

Il DOS deve tenere un flusso costante di informazioni con il COP durante tutte le fasi della propria attività.

Le comunicazioni del DOS con il COP avvengono di norma tramite la radio ricetrasmittente di servizio fatto salvo che non vi sia disponibilità di collegamento o che risulti più idonea la conversazione telefonica.

Nell'ambito delle conversazioni tra DOS e COP quelle più frequenti riguardano la movimentazione e l'impiego delle risorse, cioè delle strutture terrestri ed aeree, rispetto alle quali sia il COP che il DOS devono avere sempre presenti la localizzazione e l'attività in atto nonché le movimentazioni per e dal luogo dell'incendio, con i relativi tempi stimati di intervento (TSI) cioè con la stima del tempo necessario a iniziare o riprendere l'attività operativa sull'incendio.

Il DOS comunicato al COP lo spegnimento dell'incendio, deve curare anche l'attività di bonifica dell'area percorsa dall'incendio e poi segnalare al COP il livello di rischio per eventuali riprese d'incendio e le connesse esigenze di dislocazione di squadre e mezzi antincendio a presidio dell'area incendiata, lasciando comunque a presidio dell'area incendiata le squadre eventualmente già disponibili.

Con questi ultimi adempimenti cessa l'attività del DOS ed ogni ulteriore intervento di gestione dell'area incendiata è affidato al COP, fatti salvi gli adempimenti e gli accertamenti a fini statistici e di Polizia Giudiziaria affidati al Distaccamento Forestale competente per territorio e/o al NOP.

A seguito dello spegnimento di un incendio boschivo o di vegetazione, il DOS comunica al COP i dati stimati in modo speditivo riguardo a:

- la superficie totale percorsa dal fuoco,
- le tipologie di vegetazione oggetto d'incendio e la superficie delle stesse,
- il tipo d'incendio (radente, di chioma, etc.) nonché il tipo e il livello di danno a carico della vegetazione.

Uso della tecnica del “controfuoco” e fuoco tecnico”

La Legge 8 Novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” a differenza del passato, ha reso utilizzabile la tecnica di spegnimento del “controfuoco” e del “fuoco tecnico”.

Il DOS può prendere in considerazione la possibilità di effettuare la strategia di lotta attiva con l'uso del fuoco (controfuoco), non solo come ipotesi estrema per risolvere il problema in assenza di altre opportunità, ma come razionale tecnica, soprattutto in presenza di contemporaneità di eventi, per chiudere anche parti dell'evento in modo rapido, definitivo e poco costoso. Naturalmente per attuare tale tecnica è necessaria un'approfondita formazione ed esperienza sia da parte del DOS che del personale che deve applicarlo.

Il **controfuoco** viene effettuato secondo le comuni applicazioni di questa tecnica, vale a dire, partendo da una linea di sicurezza, tramite controfuoco parallelo, perpendicolare, a punti. Può anche essere anticipato rispetto all'avanzamento dei fronti di fiamma, sia in testa che sui fianchi, in modo da realizzare preventivamente una fascia di bruciato sufficientemente ampia da arrestare la progressione di quella parte dell'incendio.

In caso lo ritenga necessario il DOS può mettere in sicurezza parti dell'incendio tramite il **fuoco tecnico**, un'applicazione del fuoco con molteplici obiettivi:

- Accensione di un fuoco tra la staccata o una linea di sicurezza e il margine dell'area bruciata, laddove persistano o vi siano concreti pericoli di ripresa dell'incendio;
- Utilizzo del fuoco per mettere in sicurezza punti strategici;
- Ancorare dei settori dell'incendio a linee di sicurezza.

Avvicendamento dei D.O.S. Nei casi di incendi di lunga durata si rende necessario assicurare la turnazione dei DOS affinché ognuno di essi abbia adeguati turni di riposo.

Tra il D.O.S. montante ed il D.O.S. smontante devono intercorrere le consegne.

Il passaggio di consegne deve essere reso ufficiale con la comunicazione, via radio, al COP dell'assunzione della direzione da parte del DOS montante.

8.5 Articolazione distrettuale

L'articolazione territoriale operativa dell'I.R.F. discende dal D.P.R.S. n° 970, modificato da altro decreto del 15/12/992, con essi sono stati istituiti in provincia di Trapani i seguenti 5 distretti forestali tuttora attivi:

I suddetti distretti con i comuni che li costituiscono sono appresso elencati:

- Distretto forestale N. 1 - INICI - ha una superficie boscata di 2.776 Ha e comprende i Comuni di Alcamo, Balestrate, Castellammare del Golfo.



- Distretto forestale N. 2 - ANGIMBE' - ha una superficie boscata di 1.262 Ha e comprende i Comuni di Calatafimi, Vita, Salemi.
- Distretto forestale N. 3 - SINAPA - ha una superficie boscata di 2.311 Ha e comprende i Comuni di Favignana, Marsala, Mazara, Castelvetro, S.Ninfa, Partanna, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale.
- Distretto forestale N. 4 - ERICE - ha una superficie di 2.860 Ha e comprende i Comuni di Trapani, Valderice, Custonaci, Buseto Palizzolo, Erice, San Vito Lo Capo, Pantelleria.
- Distretto forestale N. 5 - R.N.O. ZINGARO - ha una superficie di 1.659 Ha. ricadenti nel territorio dei Comuni di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo.

8.6 *Personale L.T.I. e L.T.D. (personale stagionale ex l.r. 16/1996 e l.r.14/2014).*

I contingenti provinciali di LTI e LTD di cui alla L.R. 16/1996 e L.R. 14/2014 si articolano, secondo graduatorie distrettuali annualmente aggiornate dai Servizi Centri per L'impiego Provinciali , nelle seguenti qualifiche:

- Capo squadra AIB**
- Addetto alle squadre di pronto intervento (ASPI);**
- Addetto alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento (AGAMS);**
- Addetto alle torrette di avvistamento incendi (A.T.A.I.)**
- Addetto radio centri operativi (ARCO).**

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo degli addetti A.I.B. iscritti nella graduatoria provinciale per l'anno 2022 , distinti per distretto forestale, per qualifica e per fascia di garanzia occupazionale:

LTD CON QUALIFICHE AIB ISCRITTI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER L'ANNO 2024											
ai sensi della L.R. 16/96 e dall'art. 12 della L.R. 5/14 e s.m.i.											
DISTRETTO FORESTALE	A.S.P.I.		A.G.A.M.S.		A.T.A.I.		CAPO SQUADRA A.I.B.		A.R.C.O.		totali
	151	101	151	101	151	101	151	101	151	101	
1	23	35	3	7	7	16	11	2	0	0	104
2	18	12	1	7	0	16	6	0	0	0	60
3	29	25	3	14	7	15	12	5	0	0	110
4	38	36	15	10	7	17	14	3	0	0	140
5	12	10	4	2	2	3	6	1	0	0	40
TOTALE FASCE	120	118	26	40	22	67	49	11	0	0	453
TOTALE	238		66		89		60		0		453

In provincia, assieme al personale di ruolo, presso il SIRF e i distaccamenti forestali, operano stabilmente n° 14 Lavoratori a Tempo Indeterminato (L.T.I.)

Il personale L.T.I. potrà essere utilizzato per le seguenti attività:

 Comando Corpo Forestale – Servizio XVI – Ispettorato Rip.le delle Foreste Trapani



- supporto all'attività antincendio (addetto alla guida delle autobotti e mezzi speciali, addetti all'avvistamento e allo spegnimento incendi) che verrà attivata, in casi emergenziali, legati ad eventi che possano verificarsi fuori dal periodo antincendio o nei casi in cui necessari, anche temporaneamente, l'espletamento di attività di avvistamento e/o di spegnimento, anche nei periodi antincendio e di protezione civile, in relazione alla qualifica posseduta;
- supporto al servizio gestione operai A.I.B, al Servizio Radio e ai Distaccamenti Forestali in attività varie in relazione alle specifiche qualifiche possedute;
- collaborazione alla predisposizione attività antincendio tramite ripristino funzionalità strutture e mezzi;
- collaborazione nella gestione dell'attività antincendio;
- collaborazione nell'attività di archiviazione dei dati e documenti dell'attività istituzionale dell'I.R.F.;
- collaborazione per la gestione del magazzino A.I.B e attrezzature Protezione Civile;
- collaborazione alla catalogazione e al montaggio-smontaggio degli apparati radio trasmettenti presso le torrette di avvistamento incendi e le postazioni delle squadre SAB di pronto intervento.

8.6.1 I gruppi A.I.B.

Dal 2019, le procedure operative di terra per lo spegnimento degli incendi boschivi emanate dal Comando CFRS, prevedono che l'organizzazione di squadre AIB, autobotti e TAI avvenga attraverso la costituzione di GRUPPI AIB.

I Gruppi AIB istituiti in provincia di Trapani sono attualmente 17 come indicato nel seguito:

1° DISTRETTO (n. 12 C.S. AIB)	
Denominazione gruppo	Località Post, Squadre e torrette
Postazione Castellammare	Distaccamento F.le - Castellammare 1 + 1
Postazione Costa Larga	Loc. Costa Larga - Castellammare 1 + 1
Postazione Vaccheria	Loc. Vaccheria - Castellammare 2 + 2
Postazione Inici	Loc. Inici - Castellammare 1 + 1
2° DISTRETTO (n. 8 C.S. AIB)	
Denominazione gruppo	Località Post, Squadre e torrette

Postazione Angimbè	Loc. Angimbè - Calatafimi 1 + 2
Postazione Baronia	Loc. Baronia - Vita 1 + 1
3° DISTRETTO (n. 17 C.S. AIB)	
Denominazione gruppo	Località Post, Squadre e torrette
Postazione Monte Porcello	Loc. Monte Porcello - Salaparuta 1 + 1
Postazione Castellaccio	Loc. Castellaccio - Santa Ninfa 1 + 2
Postazione Marcita	Loc. Marcita - Castelvetrano 1 + 1
Postazione Ciavolo	Loc. Ciavolo - Marsala 1
4° DISTRETTO (n. 14 C.S. AIB)	
Denominazione gruppo	Località Post, Squadre e torrette
Postazione Scorace	Loc. Scorace - Buseto Palizzolo 2 + 2
Postazione Pantelleria	Pantelleria 2 + 2
Postazione Erice	Loc. Torrebianca - Erice 2 + 2
Postazione Chinaea	Loc. Montagna Grande - Trapani 1
Postazine Marettimo	Loc. Marettimo – Favignana
5° DISTRETTO (n. 7 C.S. AIB)	
Denominazione gruppo	Località Post, Squadre e torrette
Postazione Zingaro	Loc. Castelluzzo - San Vito Lo Capo 1
Postazione Scopello	Loc. Scopello - C.mare del Golfo 1 + 1

Il Gruppo AIB è composto da una o due squadre AIB, da una o due autobotti e dalla torretta di avvistamento territorialmente più vicini tra loro.

A capo del Gruppi AIB è posta la figura del Capo Squadra AIB come introdotto dal nuovo CIRL che è un ASPI che ha acquisito la necessaria idoneità ed esperienza.

Capo squadra A.I.B.

Il Capo squadra AIB svolge azione di gestione e coordinamento del GRUPPO AIB di attacco incendi in esecuzione delle disposizioni impartite dai superiori ovvero, in assenza di queste, agendo in autonomia decisionale, sempre applicando le norme di riferimento.

La mansione di Capo squadra AIB rientra nel 5° livello specializzati super del CIRL, per l'attività complessa e di rilevante specializzazione, con conoscenze tecnico-pratiche.

Il Capo Squadra :

- Gestisce e coordina la squadra A.I.B. nell'attacco diretto allo spegnimento

- incendi;
- Verifica la presenza degli operatori AIB appartenenti alla sua squadra (ASPI e Autisti) e ne attesta la presa in servizio;
- Comunica al COP la propria presenza e quella degli operatori del gruppo A.I.B.;
- Stabilisce:
 - a) chi fa cosa
 - b) dove
 - c) con quali mezzi
 - d) in quanto tempo
 - e) con quali risultati
 - f) indica eventuali punti di approvvigionamento idrico;
- Verifica:
 - b) i rischi dell'attività compatibili con le esigenze di sicurezza
 - c) che gli operatori svolgano le attività a rischio sotto il diretto controllo
 - d) distribuisce i compiti
 - e) che tutti sappiano cosa fare e abbiano indossato i DPI necessari in modo corretto
 - f) la funzionalità delle comunicazioni;
- Dispone l'inizio delle attività;
- Comunica il termine dell'intervento al DOS, ovvero, se assente, al COP e chiede l'autorizzazione al rientro;
- Coordina il rientro della squadra;
- Dispone il controllo e l'immagazzinamento apparecchiature mezzi e quanto altro utilizzato nell'intervento;
- Provvede al rifornimento dei carburanti ed al reintegro delle attrezzature e delle dotazioni.

8.6.2 Addetti alle squadre di pronto intervento (ASPI);

La mansione di ASPI rientra nel 2° livello/qualificati del CIRL, svolgono , con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionale, compiti esecutivi variabili, disposti dal Capo squadra .

8.6.3 Addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento (AGAMS);

La mansione di AGAMS rientra nel 4° livello/specializzati del CIRL, svolgono,

con conoscenze tecnico-pratiche e capacità lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità. Gli addetti sono in possesso del CQC (Carta di qualificazione del conducente).

8.6.4 Addetti alle torrette di avvistamento incendi (A.T.A.I.)

Anche la mansione di ATAI come l' ASPI rientra nel 2° livello/qualificati del CIRL, svolgono , con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e capacità professionale, compiti esecutivi variabili .

8.6.5 Addetti radio centri operativi (ARCO).

La mansione di ARCO rientra nel 5° livello specializzati super del CIRL, per l'attività svolta , di complessa e di rilevante specializzazione, con conoscenze tecnico-pratiche.

8.7 Strutture operative del Servizio A.I.B.

Oltre agli uffici istituzionali del SIRF dedicati all'attività AIB (NOP, COP e Distaccamenti Forestali, il servizio provinciale AIB si avvale di strutture operative dislocate nei vari distretti e demani forestali:

- *Autoparco provinciale - Automezzi A.I.B. e d'Istituto;*
- *Magazzino A.I.B. – Attrezzature A.I.B.;*
- *Flotta Droni;*
- *Torrette di Avvistamento incendi (TAI);*
- *Postazioni per le SAB (Squadre Antincendio Boschivo - Autobotti);*
- *Viabilità;*
- *Punti acqua per l'approvvigionamento idrico;*
- *Rete radio ricetrasmittente (Regionale);*

8.7.1 Autoparco provinciale - Automezzi A.I.B. e automezzi d'Istituto

Gli automezzi del C.F.R.S. comprendono varie tipologie di autoveicoli, fuoristrada e stradali, sia per il trasporto di attrezzature e persone e sia per gli allestimenti A.I.B.

Oltre la normale dotazione di autovetture fuoristrada e stradali dedicati ai servizi d'istituto, che di seguito saranno elencati, particolare attenzione viene rivolta agli automezzi del C.F.R.S per l'espletamento del servizio antincendio.

Di notevole interesse sono anche i cosiddetti “*BLITZ*”, mezzi fuoristrada in dotazione al personale dei distaccamenti, portanti una riserva di acqua e relativa pompa: con essi viene eseguita la perlustrazione delle aree a rischio e all'occorrenza un primo intervento di repressione degli incendi.

Il principale uso degli automezzi AIB è di supportare le squadre antincendio con la relativa attrezzatura, cercando di trasportarle il più vicino possibile alle zone di intervento, anche in zone ad orografia accidentata, quindi con capacità di fuoristrada .

Gli autoveicoli, a trazione integrale, dotati di moduli antincendio scarrabili o fissi , e con ampia dotazione di manichette e lance , sono essenziali per la lotta attiva sul fronte degli incendi boschivi.

Di seguito si descrivono:

- **Fuoristada pick-up 4x4 con modulo AIB-**

Il modulo AIB è formato da cinque elementi principali:

un serbatoio contenente da 200 a 800 litri di acqua; tubazioni per alta pressione con lancia; i tubi sono avvolti su rulli detti naspi, generalmente ci sono uno o due naspi con relative lance per ogni modulo; gruppo motore; gruppo pompa ad alta pressione; dispositivi di regolazione.

Il modulo è assolutamente indipendente dal veicolo che lo porta e può essere spostato da un veicolo all'altro. I moduli funzionano ad alta pressione.

Il modulo può essere portato sul cassone di mezzi pick-up. A seconda delle dimensioni e della portata, possono essere dotati di cisterna d'acqua della capacità che va da 200 a 800 litri, motopompa ad alta pressione (AP), avvolgitubo con 100 - 200 metri di tubo ad alta pressione.

I moduli su pick-up sono sempre scarrabili e quindi possono essere tolti dal veicolo qualora risulti necessario utilizzarlo per altro impiego, anche se l'operazione richiede un certo tempo e non può quindi essere fatta in situazioni di emergenza.

Oltre al modulo il pick-up trasporta da 2 a 9 operatori e l'attrezzatura di squadra. I pick-up sono mezzi adatti ad un intervento rapido su incendi di piccole - medie entità:

- hanno una elevata velocità di trasferimento, una buona agilità e piccole dimensioni, in questo modo possono avvicinarsi al fuoco anche con strade strette e terreno impervio.
- di contro però hanno scarsa autonomia per le ridotte dimensioni della cisterna.

Le marche dei fuoristrada pick-up 4x4 con modulo A.I.B. in dotazione al CFRS sono: Bremach TGR45, Land Rover pick up, Nissan P.U., Mitsubishi L200.

- **Autobotti/ combinate**

Sono piccoli autocarri con allestimento AIB, hanno un serbatoio generalmente di 800-1500 litri con pompa che funziona sia in alta e sia in media pressione. L'allestimento è fisso. La pompa è azionata dalla presa di potenza/forza del mezzo.

Le autobotti leggere hanno una maggiore autonomia ed una maggiore capacità operativa rispetto ai moduli, mantenendo comunque una buona mobilità. Hanno però costi superiori. Le autobotti leggere vengono utilizzate per l'intervento diretto sul fronte del fuoco.

Le marche delle **autobotti/combrate** in dotazione al CFRS sono:

Iveco 55 SM 4x4, Iveco 40.12, Iveco 40.10 Scam SM ,

- **Autobotti/medie**

Sono autocarri fuoristrada con allestimento AIB fisso. Hanno una capacità del serbatoio che va da 1000 a 4000 litri, hanno una pompa che funziona sia ad alta che a media pressione. La pompa è azionata dalla presa di potenza/forza del mezzo ; le pompe utilizzate hanno portate sui 1500-2000 l/min.

Le autobotti hanno in genere 2 nassi per lance ad alta pressione ed una buona dotazione di manichette e lance a media pressione. Oltre a tutta l'attrezzatura necessaria all'intervento.

Generalmente le autobotti medie non vengono utilizzate per il primo intervento perché, visto che sono automezzi più lenti, pesanti e voluminosi rispetto a pick-up e alle autobotti leggere, necessitano di tempi maggiori per arrivare sul luogo dell'incendio ed hanno più difficoltà ad avvicinarsi al fronte del fuoco.

Grazie alla buona riserva d'acqua ed alla possibilità di lavorare in bassa pressione con portate medio-alte sono efficaci anche per l'intervento su incendi di dimensioni medie e possono fungere da mezzi di rifornimento per i moduli.

Le marche delle **autobotti medie** in dotazione al CFRS sono:

Iveco 80.17, Iveco 140 Rancer , Mercedes Atego.

- **Autobotti/pesanti**

Sono allestimenti basati su autocarri pesanti, la loro portata va da 6000 ai 8000 litri se sono montati su mezzi fuoristrada e destinati a specifico uso AIB, mentre possono arrivare sino a 14.000 litri quando sono montate su mezzi stradali e destinati ad uso civile.

Sono dotate di pompa centrifuga in grado di funzionare sia ad alta che a media pressione di potenza elevata, e trasportano tutto il materiale necessario per l'intervento.

Visto il peso e le dimensioni elevate questi mezzi vengono utilizzati per l'attacco diretto al fuoco solo quando è presente una buona viabilità; nel caso degli incendi boschivi il loro principale utilizzo è come mezzi di appoggio e rifornimento per i mezzi più piccoli.

Le marche delle **autobotti pesanti** in dotazione al CFRS sono:

Iveco 190.26, Iveco 180.26 , Mercedes Actros.

Questo Servizio 16 si avvale di complessivi 57 automezzi di cui 34 con allestimento antincendio per l'espletamento del servizio A.I.B.. 23 utilizzati dal personale a tempo determinato e indeterminato inclusi nel contingente L.R. 16/96 e L.R. 14/06, e 11 utilizzati dal personale di ruolo del Corpo Forestale.

A questi automezzi sopra riportati si aggiungono 23 automezzi senza allestimento A.I.B., impiegati per i servizi d'istituto del CFRS comprese anche, le attività antincendio.

AUTOMEZZI A.I.B.				
	AUTOMEZZO		ALLESTIMENTO A.I.B	ANNO DI IMMATRICOLAZIONE
1	Fiat Iveco 80.17	PA B 14615	3000	1992
2	Fiat Iveco 80.17	GH 391 SY	3000	1993
3	Fiat Iveco 80.17	PA B 67153	3000	1993
4	Fiat Iveco 80.17	PA B 14387	3000	1992
5	Fiat Iveco 80.17	PA B 14610	3000	1992
6	Fiat Iveco 140w/E4 mod. Ranger 4 x4	DH 836 CR	4000	2007
7	Mercedes Benz Ateco	CL 892 GH	4000	2004
8	Mercedes Benz Actros	CF 411 ZM	7500	2003
9	Fiat Iveco 180	PA 838781	8000	1986
10	Bremach TGR 45 - US	BS 675 LX	700	2001
11	Bremach TGR 45 - US	BS 683 LX	700	2001
12	Bremach TGR 45 - US	BS 689 LX	700	2001
13	Bremach TGR 45 - US	BY 897 BN	700	2001
14	Bremach TGR 45 - US	BN 615 HK	700	2000
15	Bremach TGR 45 - US	BS685LX	700	2001
16	Bremach TGR 45 - US	BY 887 BN	700	2001
17	Bremach TGR 45 - US	BN 618 HK	700	2000
18	Fiat Iveco 40.10	PA B 59598		
19	Fiat Iveco 40.12	BR 539 XT	1000	2001
20	Scam	DB 424 MS	1000	2006
21	Fiat Iveco 55W	DV 293 RF	1000	2009
22	Fiat Iveco 55W	DV 294 RF	1000	2009
23	Fiat Iveco 55W	DV 295 RF	1000	2009
24	Fiat Iveco 55W	DV 686 RF	1000	2009
25	Fiat Iveco 55W	DV 687 RF	1000	2009

26	Fiat Iveco 55W	DV 688 RF	1000	2009
27	Fiat Iveco 55WD- MS1	EW 269 FR	1000	2014
28	Fiat Iveco 55WD- MS1	EW 270 FR	1000	2014
29	Fiat Iveco 110	PA A 91990		
30	Mercedes Benz	GM 915XJ	8000	2023
31	Mercedes Benz	GP 205 EB	4000	2023
32	Mercedes Benz	GP 206 EB	4000	2023
33	Mercedes Benz Fuso	ZB 716 BC	1000	2023
34	Mercedes Benz Fuso	ZB 717 BC	1000	2023
35	Mercedes Benz Fuso	ZB 718 BC	1000	2023
36	Mercedes Benz Fuso	ZB 719BC	1000	2023
37	Mercedes Benz Fuso	ZB 720BC	1000	2023
38	Mercedes Benz Fuso	ZB 721 BC	1000	2023
39	Mercedes Benz Fuso	ZB 722 BC	1000	2023

AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO D'ISTITUTO E SERVIZIO ANTINCENDIO				
N°	AUTOMEZZO		ALLESTIMENTO A.I.B	ANNO DI IMMATRICOLAZIONE
1	Fiat Panda	CF 326 PA		2006
2	Fiat Panda	CF 470 PA		2009
3	Fiat Panda	CF 240 PA		1999
4	Fiat Panda	CF 329 PA		2006
5	Fiat Panda	CF 328 PA		2006
6	Fiat Panda	CF 296 PA		2003
7	Fiat Panda	CF 327 PA		2006
8	FIAT STILO	CF 305 PA		2003
9	KIA SPORTAGE	CF 480 PA		2008
10	LAND ROVER Def Pick Up	CF 947 PA	400	2004
11	LAND ROVER Def Pick Up	CF 925 PA	400	2002
12	LAND ROVER Def Pick Up	CF 936 PA	400	2003
14	LAND ROVER Def Pick Up	CF 963 PA	400	2003
15	LAND ROVER Def Pick Up	CF 926 PA	400	2003
16	LAND ROVER Def.	CF 876 PA		2001
17	MITSUBISHI L 200	CF 519 PA	400	2009
18	MITSUBISHI L 200	CF 520 PA	400	2009
19	MITSUBISHI PAJERO	CF 942 PA		2004
20	NISSAN PICK UP*	CF 419 PA	400	2006
21	NISSAN PICK UP*	CF 420 PA	400	2006
22	NISSAN PICK UP*	CF 457 PA	400	2006
23	NISSAN PICK UP*	CF 421 PA	400	2006
24	Lancia Lybra	CF 269 PA		2003
25	Fiat Marea	CF 002 PA		1997
26	ALFA 147	CF 535 PA		2012
27	Fiat Panda	CL 991 NV		2004
28	Fiat Panda	PA A 84126		1991
29	Fiat Panda	BS 254 LX		2001
30	Fiat Panda	EC 293 NM		2010

31	Fiat Panda	CL 990 NV		2004
32	Fiat Panda	CL 989 NV		2004
33	Fiat Panda	BS 258 LX		2001
34	Fiat Panda	BS 251 LX		2001
35	Fiat Punto	BS 546 MC		2001
36	Fiat Punto	BS 550 MC		2001
37	Fiat Punto	BS 548 MC		2001
38	Fiat Iveco 40.10 1W	CF 460 PA		1992

8.7.2 Attrezzature manuali, meccaniche, idrauliche.

Durante gli interventi antincendio boschivo vengono normalmente utilizzate attrezzature manuali, meccaniche e idrauliche di vario genere, oltre agli specifici veicoli antincendio.

La squadra che interviene utilizza una dotazione (attrezzatura manuale di squadra) costituita da attrezzi manuali di semplice impiego, utilizzabile sia durante le operazioni di attacco diretto che indiretto e per la bonifica.

Relativamente alle attrezzature idrauliche, particolare importanza rivestono le tubazioni antincendio, che sull'incendio boschivo devono essere disponibili per la realizzazione di condotte anche di lunghezza ragguardevole.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle attrezzature:

ATTREZZATURA IN DOTAZIONE			
DI SQUADRA		ATTREZZATURE IDRAULICHE E TUBAZIONI	
ATTREZZO	UTILIZZO	MATERIALE	UTILIZZO
Flabello	<i>Attacco diretto</i>	Manichetta UNI 25	<i>Realizzo di condotte idrauliche</i>
Badile	<i>Attacco diretto e indiretto bonifica</i>	Manichetta UNI 45	<i>Realizzo di condotte idrauliche</i>
Ascia	<i>Attacco indiretto e bonifica</i>	Manichetta UNI 70	<i>Realizzo di condotte idrauliche</i>
Piccone	<i>Attacco indiretto e bonifica</i>	Raccordi	<i>Realizzo di condotte idrauliche</i>
Rastro decespugliatore	<i>Attacco indiretto</i>	Riduttori UNI 70F - 45M	<i>Realizzo di condotte idrauliche</i>
Sega a mano	<i>Attacco indiretto e bonifica</i>	Riduttori UNI 45F - 25M	<i>Realizzo di condotte idrauliche</i>
Zappa	<i>Attacco indiretto e bonifica</i>	Deviatori a due vie UNI 70/45	<i>Realizzo di condotte idrauliche</i>
Cesoia	<i>Attacco diretto</i>	Deviatori a due vie UNI 45/25	<i>Realizzo di condotte idrauliche</i>
Roncola	<i>Attacco indiretto e bonifica</i>	Lancia idrica-valvola UNI 45	<i>Realizzo di condotte idrauliche</i>
Rastrello	<i>Attacco indiretto e bonifica</i>	Lancia idrica-valvola UNI 25	<i>Realizzo di condotte idrauliche</i>
Gorgui	<i>Attacco indiretto e bonifica</i>	Lancia idrica	<i>Realizzo di condotte idrauliche</i>
Cassetta medica	<i>Sicurezza</i>	Miscelatori	<i>Utilizzo di ritardanti</i>
Rianimatore	<i>Sicurezza</i>	Lancia per schiuma	<i>Utilizzo di ritardanti</i>
Imbracatura	<i>Sicurezza</i>	Chiave per idranti	<i>Realizzo di condotte idrauliche</i>
Telo porta feriti	<i>Sicurezza</i>	Tanica carburante da 5 Litri	<i>Alimentazione modulo AIB e pompa</i>
Faretto di profondità 12V	<i>Sicurezza</i>	Cassetta con attrezzi	Riparazioni automezzo e allestimento
Estintore	<i>Attacco diretto- sicurezza</i>	Motopompa	Approvvigionamento idrico
		Vasche autoportanti L. 8000	Approvvigionamento idrico

Con la Linea guida n. 2 – Intervento 2 B il CFRS per l'uniformità di attrezzature in dotazione alle squadre e autobotti A.I.B., ha trasmesso la scheda All. 1 , distinta per tipologia di automezzo, tipologia di attrezzature e quantità minime . Tali attrezzature, necessarie per una efficace azione di attacco diretto, indiretto e di bonifica su interventi svolti dalle squadre e autobotti , sono anche necessarie per la piccola manutenzione e per la sicurezza degli addetti.

8.7.3 Flotta droni

Il Drone è un velivolo radiocomandato dotato di telecamera, che permette di essere utilizzato in svariate applicazioni. Infatti è possibile utilizzare questo velivolo per riprese video aeree, per rilevamenti, controllo del territorio e tanto altro. Possono essere utilizzati anche come rilevamento termico tramite se dotati di apposita telecamera.

I droni sono dotati di più rotori, solitamente si hanno tre, quattro, sei oppure otto rotori.

Hanno una centralina di bordo, con un sistema di autopilota con diversa componentistica, antenne GPS, giroscopi, accelerometri, barometri e tanto altro. La centralina permette un controllo totale del multirottore e aggiunge tante funzionalità avanzate.

Il drone può essere pilotato remotamente da un computer e/o direttamente dal radiocomando con funzioni di autostabilizzazione in volo. Può essere programmato per seguire un percorso di navigazione a punti prestabilito, detto waypoint, prima del decollo. Il Drone può essere in grado anche di tornare autonomamente al punto di decollo in caso di emergenza o di precedente programmazione.

Le immagini trasmesse, in tempo reale, dalla videocamera permette il controllo di un vasto territorio e vista l'esiguità delle risorse umane da mettere in campo, già dalla scorsa campagna A.I.B. il Comando C.F.R.S. si è dotato di Droni , per l'utilizzo sia in fase di prevenzione chè in fase di repressione degli incendi e dei reati ambientali.

I modelli in dotazione del C.F.R.S sono:

- **DJI Mavic Mini 2 combo**
- **DJI Mavic Enterprise Advanced**

8.7.4 Torrette di Avvistamento

Il servizio di avvistamento degli incendi boschivi e di vegetazione viene effettuato principalmente attraverso una serie di torrette (T.A.I.), poste in punti strategici, in genere all'interno dei complessi boscati, dai quali è possibile controllare vaste aree di territorio in modo da rendere minimo l'intervallo di tempo fra l'inizio del fuoco, l'allarme ed il successivo intervento.

Ogni torretta ha visibilità sui quattro lati ed è provvista di un apparecchio radio ricetrasmittente che consente di comunicare con tutta la struttura operativa provinciale.

La loro ubicazione è tale che l'area oggetto di osservazione sia visibile da almeno due postazioni, in modo da consentire in caso di un eventuale principio di incendio l'individuazione del "punto fuoco", rilevando la direzione espressa in gradi con riferimento al nord e comunicandola al Centro Operativo Provinciale per il riporto sulla carta topografica.

Con la Linea Guida n. 5 – intervento 5B si vuole integrare la dotazione strumentale delle torrette avvistamento con Droni per un migliore e dettagliato controllo da parte degli addetti preposti all'avvistamento del territorio di loro competenza.

Presso ogni torretta di avvistamento si avvicendano gli **Addetti alle torrette di avvistamento incendi (A.T.A.I.)**

Di seguito sono riportate le Torrette di avvistamento dislocate sul territorio provinciale:

TORRETTE DI AVVISTAMENTO IRF TRAPANI					
Distaccamento Competente	Località	Distretto	Comune	Tipologia (costr.)	Stato d'uso
Dist. C/Mare	Balestrate	1	Balestrate	Torretta in Legno	Ottimo
Dist. C/Mare	Lisciandrini	1	C/Mare del Golfo	Torretta in Legno	Discreto
Dist. C/Mare	Bonifato	1	Alcamo	Torretta in Legno	Discreto
Dist. C/Mare	San Nicola	1	Alcamo	In Muratura	Discreto
Dist. C/Mare	Conza	1	C/Mare del Golfo	Torretta in Legno	Discreto
Dist. C/Mare	Chirchiaro	1	C/Mare del Golfo	Torretta in Legno	Buono
Dist. Castelvetro	Costa Raja	3	Gibellina	In Muratura	Discreto
Dist. Castelvetro	Castellaccio	3	Santa Ninfa	Coibentato su Traliccio	Ottimo
Dist. Castelvetro	Sinapa	3	Partanna	In Muratura	Discreto
Dist. Castelvetro	Montagna	3	Castelvetro	Torretta in Legno	Buono
Dist. Castelvetro	Frassino	3	Partanna	Torretta in Legno	Buono
Dist. Erice	Scorace	4	Buseto Palizzolo	Torretta in Legno	Buono
Dist. Erice	Misericordia	4	Valderice	Torretta in Legno	Buono
Dist. Erice	Sant'Anna	4	Erice	Coibentato su Traliccio	Ottimo
Dist. Pantelleria	Dietro Isola	4	Pantelleria	Torretta in Legno	Pessimo
Dist. Pantelleria	Rukia	4	Pantelleria	Torretta in Legno	Pessimo
Dist. Salemi	Angimbè	2	Calatafimi	In Muratura	Buono
Dist. Salemi	Pantano	2	Calatafimi	Torretta in Legno	Buono
Dist. Salemi	Ardignotta	2	Vita	In Muratura	Discreto

8.7.5 Postazioni squadre antincendio boschivo (SAB)

Le postazioni SAB sono destinate alla sosta delle squadre SAB ed hanno struttura in legno o in muratura. In alcuni casi sono ubicati in locali presso caseggiati e rifugi forestali o dati in comodato d'uso da parte di enti locali come Comuni, Provincia, ecc..

Le postazioni sono dotati di servizi igienici e di illuminazione artificiale collegata alla rete ENEL o, in mancanza, fornita da pannelli solari.

Di seguito sono riportate le postazioni SAB attive sul territorio provinciale:

POSTAZIONI SQUADRE E AUTOBOTTI A.I.B. IRF TRAPANI					
Distaccamento Competente	Località	distretto	Comune	Tipologia (costr.)	Stato d'uso
Castellammare del Golfo	Mendola	1	Castellammare del Golfo	Autobotte	Sufficiente
Castellammare del Golfo	C/Mare	1	Castellammare del Golfo	Autobotte	Buono
Castellammare del Golfo	Busetto	1	Castellammare del Golfo	Autobotte	Discreto
Castellammare del Golfo	Costalarga	1	Castellammare del Golfo	Squadra AIB	Scarso
Castellammare del Golfo	Vaccheria	1	Castellammare del Golfo	Squadra AIB	Discreto
Castellammare del Golfo	Scopello	1	Castellammare del Golfo	Squadra AIB	Discreto
Castellammare del Golfo	C/Mare	1	Castellammare del Golfo	Squadra AIB	Discreto
Castelvetrano	Marcita	3	Castelvetrano	Squadra AIB	Discreto
Castelvetrano	Castellaccio	3	Santa Ninfa	Squadra AIB	Discreto
Castelvetrano	Monte Porcello	3	Salaparuta	Squadra AIB	Scarso
Castellammare del Golfo	Scorace	4	Busetto Palizzolo	Autobotte	Sufficiente
Erice	Capo Scale	4	Valderice	Autobotte	Buono
Castellammare del Golfo	Scorace	1	Busetto Palizzolo	Squadra AIB	Buono
Salemi	Ciavolo	2	Marsala	Squadra AIB	Discreto
Erice	Torrebianca	4	Erice	Squadra AIB	Buono
Erice	Kinea	4	Trapani	Squadra AIB	Buono
Erice	Marettimo	4	Favignana	Squadra AIB	
Pantelleria	Sibà	4	Pantelleria	Autobotte	Sufficiente
Pantelleria	Sibà	4	Pantelleria	Squadra AIB	Discreto
Salemi	Angimbè	2	Calatafimi	Squadra AIB	Scarso
Salemi	Baronia	2	Vita	Squadra AIB	Sufficiente
N.V.Zingaro	Zingaro	5	Custonaci	Squadra AIB	Scarso

8.7.6 Viabilità

La viabilità forestale ha lo scopo di permettere al personale forestale la penetrazione nel complesso boscato.

Molto spesso la stessa viabilità che viene costruita per scopi selvicolturali e per le utilizzazioni, ha il duplice risultato di poter essere utilizzata per prevenzione e per il servizio di estinzione.

La viabilità è solitamente costituita da una rete principale carrozzabile sulla quale è possibile il transito di autocarri o trattori, ed una rete secondaria consistente in piste con fondo naturale o spesso sentieri. La rete principale può essere utilizzata per un avvicinamento al luogo dell'incendio o, raramente, da mezzi pesanti per trasportare acqua. Nel caso della lotta agli incendi boschivi, è la rete viaria minore che svolge un ruolo fondamentale, infatti deve permettere, sia per la prevenzione che per l'estinzione, il passaggio rapido di mezzi leggeri oppure il transito a piedi nell'avvicinarsi all'incendio o nell'allontanarsi qualora ragioni di sicurezza lo impongano.

Per le finalità antincendio la viabilità deve rispettare alcuni criteri generali:

- la velocità massima e media di percorrenza che, compatibilmente con la sicurezza, variano a seconda dei mezzi che si prevede di usare. La capacità di carico che consente di accettare il passaggio di differenti veicoli. Si consideri che, in luoghi diversi, possono essere usati dai mezzi leggeri per trasportare persone con attrezzature individuali alle autobotti;
- la densità di circolazione caratterizzata da pochi mezzi che transitano sporadicamente per la prevenzione e molto concentrati nel tempo per l'estinzione.

8.7.7 Strutture per approvvigionamento idrico

L'ottimizzazione dei rifornimenti idrici è uno dei punti fondamentali nell'impiego razionale delle risorse. La riduzione dei tempi di rifornimento idrico è determinante per rendere efficiente il lavoro dei mezzi antincendio terrestri ed aerei.

Nella pianificazione dell'attività "AIB", di rilievo è il mantenimento, in piena efficienza, dei punti di approvvigionamento idrico, realizzati per integrare le carenti disponibilità idriche derivanti da fonti naturali o artificiali presenti nel territorio.

I punti di approvvigionamento idrico si possono classificare in fissi, acque interne (laghi, fiumi, torrenti, ecc.), laghetti artificiali, serbatoi, vasche con telaio (circa 30000 Lt) e vasche mobili autoportanti (circa 8000 Lt) da collocare in base ad esigenze organizzative che di norma sono allestite nell'ambito dei demani forestali.

Si riportano nel sottostante elenco i punti di approvvigionamento idrico fissi nella provincia:

STRUTTURE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
--

Distaccamento Competente	Distretto	Località	Comune	Tipologia	Proprietà
Dist. C/Mare del Golfo	1	Fraginesi	C/Mare del Golfo	IDRANTE	Comunale
Dist. C/Mare del Golfo	1	Case Maranzano	C/Mare del Golfo	IDRANTE	Comunale
Dist. C/Mare del Golfo	1	San Paolo	C/Mare del Golfo	IDRANTE	Comunale
Dist. C/Mare del Golfo	5	Scopello	C/Mare del Golfo	IDRANTE	Comunale
Dist. C/Mare del Golfo	1	Bocca Centurino	C/Mare del Golfo	IDRANTE	Comunale
Dist. C/Mare del Golfo	1	Lisciandrini	C/Mare del Golfo	Lago mt50X100X6	Demaniale
Dist. C/Mare del Golfo	4	Pegaso	C/Mare del Golfo	Lago	Demaniale
Dist. C/Mare del Golfo	1	Alcamo	Alcamo	IDRANTE	Comunale
Dist. C/Mare del Golfo	2	Tre Noci	Alcamo	Lago	Demaniale
Dist. C/Mare del Golfo	1	Mendola	C/Mare del Golfo	IDRANTE	Comunale
Dist. Castelvetrano	3	Gibellina	Gibellina	IDRANTE	Comunale
Dist. Castelvetrano	3	Santa Ninfa	Santa Ninfa	IDRANTE	Comunale
Dist. Castelvetrano	3	Poggioreale	Poggioreale	Abbeveratoio	Comunale
Dist. Castelvetrano	3	Poggioreale	Poggioreale	IDRANTE	Comunale
Dist. Castelvetrano	3	Salaparuta	Salaparuta	Abbeveratoio	Comunale
Dist. Castelvetrano	3	Castelvetrano	Castelvetrano	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	4	Chinea	Trapani	Abbeveratoio	Comunale
Dist. Erice	1	Cardilla	Marsala	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	3	Favignana	Favignana	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	3	Marettimo	Favignana	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	3	Erice	Erice	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	3	Diga Rubbino	Trapani	IDRANTE	Demaniale
Dist. Erice	3	Busetto	Busetto Palizzolo	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	4	Case Tagliavia	Busetto Palizzolo	Lago	Demaniale
Dist. Erice	4	Passo Barone	Busetto Palizzolo	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	4	Quartiere Spagnolo	Erice	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	4	San Giovannello	Erice	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	4	Cittadella della Salute	Erice	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	4	Casa Santa	Erice	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	4	Pizzolungo	Erice	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	4	Torrebianca	Erice	VASCA AUTOPORTANTE CFRS	Demaniale
Dist. Erice	4	San Barnaba	Valderice	VASCA AUTOPORTANTE CFRS	Demaniale
Dist. Erice	4	Murales	Valderice	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	4	Misericordia	Valderice	VASCA AUTOPORTANTE CFRS	Demaniale
Dist. Erice	4	Custonaci	Custonaci	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	5	Castelluzzo	San Vito Lo Capo	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	5	Macari	San Vito Lo Capo	IDRANTE	Comunale
Dist. Erice	5	San Vito Lo Capo	San Vito Lo	IDRANTE	Comunale

			Capo		
Dist. Pantelleria	4	Sibà	Pantelleria	IDRANTE	Comunale
Dist. Salemi	2	Calatafimi	Calatafimi	IDRANTE	Comunale
Dist. Salemi	2	Vita	Vita	IDRANTE	Comunale
Dist. Salemi	2	Polizzo	Salemi	IDRANTE	Comunale

8.7.8 Rete radio ricetrasmittente (Regionale)

Le comunicazioni radio sono da considerarsi, in particolare, uno strumento indispensabile ed insostituibile per il coordinamento e lo svolgimento dell'attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e, più in generale, per le attività di pronto intervento attinenti al settore della Protezione Civile.

L'impiego delle reti GSM, oggi diffusamente disponibili, non è adatto in quanto non possono garantire la disponibilità del canale nelle emergenze, anzi nelle situazioni più gravi risultano, notoriamente, inutilizzabili stante la massiccia richiesta delle comunicazioni.

Inoltre, le stesse reti non permettono l'ascolto contemporaneo di una pluralità di utenti e non assicurano, ordinariamente, la copertura delle aree remote.

Le reti radio professionali, invece, sono adatte agli impieghi dei servizi di emergenza in quanto il canale è riservato all'utilizzo della Struttura che lo ha in uso e la copertura del territorio è decisa in fase progettuale in funzione delle necessità della medesima Struttura.

I ricetrasmittitori terminali vengono utilizzati per impiego portatile, su autovettura, nei Distaccamenti Forestali, nelle Sale Radio Provinciali e nelle torrette di avvistamento degli incendi, serviti da un unico canale radio sotto la regia della Sala Radio Regionale.

Il modello di rete è basato su due livelli principali:

- collegamenti indipendenti in ambito provinciale, con frequenza di lavoro dei ridiffusori in VHF, 160-174 Mhz, gestiti dalle rispettive Sale Operative;
- collegamenti dei ponti radio su scala regionale, con frequenza link UHF, 400-450 Mhz, facenti capo alla Sala Operativa Regionale, che permette la possibilità di dialogo fra utenti di province differenti.

La Sala Operativa Regionale può, inoltre, collegarsi con le singole reti provinciali le quali consentono:

- collegamento immediato tra utenti anche distanti, vale a dire serviti da differenti ripetitori;
- mantenimento senza alcuna interruzione della comunicazione in atto anche quando un utente passa dall'area di competenza di un ripetitore a quello di un altro;

- possibilità di instaurare immediatamente la comunicazione radio con l'utente desiderato ovunque si trovi.

Le Sale operative provinciali ordinariamente gestiscono il traffico radio, con l'applicazione di software in grado di convertire, visualizzare e memorizzare i codici degli apparati radio che impegnano la rete; inoltre, possono svolgere la funzione di controllo e diagnostica via radio dei ripetitori, nel proprio ambito provinciale.

In provincia di Trapani trovano ubicazione 4 ponti radio della rete Regionale, installati a Monte Sparagio territorio del Comune di Custonaci, a Montagna Grande territorio del Comune di Trapani, a Finestrelle territorio del Comune di Santa Ninfa e a Pantelleria.

8.7.9 Piazzole elicotteri

L'uso dell'elicottero si sta affermando sempre più nelle attività di estinzione degli incendi boschivi. L'elicottero necessita di piazzole per i rifornimenti di carburante che devono, per un impiego proficuo del mezzo, essere ben distribuite sul territorio.

Per un impiego ottimale, infatti, gli elicotteri devono essere in grado di raggiungere la zona da proteggere nel tempo massimo di 15 minuti di volo (10 minuti nel caso di aree protette). Si devono quindi identificare delle basi principali e delle semplici piazzole di atterraggio secondarie dove l'aeromobile si può rifornire.

Queste ultime in particolare sono importanti nel contesto della pianificazione antincendio, perché devono essere correttamente inserite negli ambienti forestali. La piazzola di atterraggio è un'area piana, orizzontale o leggermente inclinata, di area circolare o quadrata di lato di circa 20 m, senza ostacoli nelle immediate vicinanze e possibilmente con profilo a sbalzo per facilitare il decollo traslazionale del mezzo.

Le piazzole devono inoltre avere un collegamento viario che consenta l'accesso di un'autobotte leggera per il trasporto del carburante ed eventuali attrezzature trasportabili dall'elicottero per le squadre nella zona di intervento.

Per la collocazione spaziale delle piazzole, occorre considerare che la cadenza di lancio dell'elicottero non dovrebbe scendere sotto i 15 lanci/ora, se opera integrando le squadre a terra, oppure sotto i 20 lanci/ora se l'aeromobile affronta l'attacco diretto al fronte di fiamma.

La collocazione delle piazzole, quindi, dovrà essere tale da poter raggiungere tutti i possibili punti di rifornimento idrico, mobili o fissi, rispettando i valori appena indicati.

In provincia di Trapani sono presenti 15 piazzole.



8.8 Ricorso intervento aereo – Flotta aerea dello Stato e della Regione

A supporto ed in sinergia alle attività di prevenzione e contrasto, poste in essere dalle squadre di uomini a terra con gli automezzi, le strumentazioni e gli equipaggiamenti in loro dotazione, la lotta contro gli incendi boschivi e di vegetazione è stata implementata, nel corso degli anni, attraverso l'impiego di un servizio di lavoro aereo A.I.B. , come disposto dall'art. 34 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16, di cui alle successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla legge regionale 14 aprile 2006, n.14, il Servizio 4 Antincendio Boschivo "S.A.B." del Corpo Forestale della Regione Siciliana, garantisce e coordina sull'intero territorio regionale le attività aeree di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento, degli incendi boschivi, avvalendosi della flotta aerea del Corpo Forestale della regione Siciliana nonché della flotta aerea dello Stato attraverso il Centro Operativo Aereo Unificato "C.O.A.U."

Per l'impiego dei mezzi aerei vengono diramate annualmente le linee guida da seguire nella lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione e nell'azione di concorso della flotta aerea Regionale, integrate dalle disposizioni e procedure emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Gestione delle Emergenze, per flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi.

Il C.O.P. su richiesta del D.O.S. inoltra attraverso il sistema operativo di sala "*Astuto*" la richiesta intervento aereo (**R.I.A.**).

Per la flotta aerea Regionale il SAB del Comando ha proceduto, nel corso degli anni, alla elaborazione di progetti operativi che, di volta in volta, in ragione delle dotazioni economiche disponibili hanno consentito al C.F.R.S. di dotarsi di flotte che, sia per numero e tipologia di vettori impiegati , che per la scelta strategica della loro dislocazione nel territorio regionale, hanno assicurato l'assolvimento del servizio di lavoro aereo A.I.B. e di Istituto, volto alla tutela del patrimonio boschivo e ambientale della Regione nonché al concorso in interventi di protezione civile.

La flotta aerea regionale si avvarrà di n.10 vettori della società affidataria del servizio elicotteristico Regionale

Le principali attività attraverso le quali si intende articolare il servizio possono essere riassunte come segue:

1. Sorveglianza e ricognizione armata nell'ambito delle attività di antincendio boschivo;

2. Interventi di estinzione e bonifica delle aree interessate dagli incendi boschivi, con sgancio di acqua e/o miscele con prodotti ritardanti o estinguenti, a mezzo di benna pieghevole tipo “Bambi Bucket” e/o equivalente;
3. Trasporto carichi esterni;
4. Trasporto di personale tecnico, attrezzature e materiali destinati alle attività di antincendio boschivo, alle attività del Nucleo Telecomunicazioni del S.A.B., di protezione civile dei Nuclei Speciali Montani;
5. Esercitazioni di antincendio boschivo, di protezione civile ed eventualmente addestramento di personale CFRS;
6. Attività istituzionale del C.F.R.S. ivi compresa l’attività di P.G. e di rappresentanza;
7. Sopralluoghi aerei per la valutazione e monitoraggio delle aree percorse dal fuoco;
8. Interventi a tutela della pubblica incolumità comunque riconducibili alle competenze del C.F.R.S.;
9. Ricerca di persone scomparse.

9. PIANI DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI A.I.B.

La legge n. 353/2000 ha assegnato alle Regioni il compito di provvedere alla formazione degli operatori nel settore A.I.B. La formazione soddisfa inoltre un preciso obbligo delle vigenti Normative sulla sicurezza che impongono di informare ed addestrare gli operatori, in particolare circa i rischi specifici, l’uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), delle macchine e attrezzature.

Questo Servizio provvede, compatibilmente con le risorse assegnate dal Comando Corpo Forestale, alla formazione/addestramento degli operatori A.I.B. attraverso l’esecuzione di un percorso formativo che prevede progressivi livelli di corsi, livelli di richiamo ed aggiornamento e moduli formativi di specializzazione/approfondimento.

I programmi di formazione/addestramento trattano tutti gli argomenti necessari e sufficienti ad assicurare l’esecuzione delle attività in sicurezza ottimale, con efficacia ed efficienza. L’insegnamento assicura uniformità di comportamenti operativi anche quando gli operatori presentano caratteristiche di forte eterogeneità in termini d’età, grado di scolarità, formazione professionale, attitudini.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni ;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Con riferimento ai lavoratori AIB, e' previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 8 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

I corsi di formazione in materia di Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, previsti dal DLgs 81/08 e s.m.i., sono i seguenti:

- **Corso base A.I.B.**



- **Corso Preposto alla sicurezza**
- **Corso R.L.S.**
- **Corso Addetti alle Emergenze**
- **Corso di Primo Soccorso**

I Corsi formativi specialistici sono i seguenti:

- **Corso Capisquadra**
- **Corso Motoseghista**
- **Corso Guida Sicura**

10. TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL PERSONALE A.I.B.

Con riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) depositato presso l'I.R.F., a cui si rimanda per maggiori dettagli, si fornisce qualche elemento riguardante gli accertamenti sanitari per il rilascio del giudizio di idoneità, i D.P.I. e i D.P.C. in dotazione agli addetti A.I.B..

10.1 Accertamenti sanitari e rilascio di giudizio di idoneità

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Un'attività complessa volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l'insorgenza di malattie professionali, che si può definire come la somma delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.

Il Protocollo sanitario previsto per le mansioni A.I.B. è stabilito dal Superiore Comando Corpo Forestale con nota prot. 8150 del 29/01/2021 ed è il seguente:

Addetto Squadra Pronto Intervento (A.S.P.I.) e Addetto all'avvistamento e sale operative (torrettisti), Lavoratore a Tempo Indeterminato (L.T.I.)

- *Visita Medica generale, con particolare attenzione all'esame funzionale del rachide e apparato locomotorio, all'anamnesi valutativa anche per l'eventuale individuazione di problematiche legate all'alcolemia, a patologie da morso di zecche, a reazioni avverse alle*



punture da imenotteri e al contatto con processionaria; misurazione fianchi e addome e ossimetria; verifica copertura vaccinale antitetanica.

- *E.C.G.*
- *Spirometria*
- *Esame audiometrico*
- *Acuità visiva*

Autista (AGAMS) e Lavoratore a Tempo Indeterminato (L.T.I.) che svolge mansione di autista:

- *Visita Medica generale, con particolare attenzione all'esame funzionale del rachide e apparato locomotorio, all'anamnesi valutativa anche per l'eventuale individuazione di problematiche legate all'alcolemia, a patologie da morso di zecche, a reazioni avverse alle punture da imenotteri e al contatto con processionaria; misurazione fianchi e addome e ossimetria; verifica copertura vaccinale antitetanica.*
- *E.C.G.*
- *Spirometria*
- *Esame audiometrico*
- *Acuità visiva*
- *Test alcool*
- *Test droghe su 6 sostanze*

10.2 Dispositivi di protezione individuale per l'A.I.B. (DPI)

Le dotazioni individuali che ogni addetto allo spegnimento degli incendi disporrà durante il servizio comprendono i dispositivi di protezione individuale (DPI), meglio specificati nelle "Linee guida Dispositivi di Protezione Individuale per operatori A.I.B. 2018 e nel "Documento di Valutazione dei Rischi" redatti, rispettivamente, dal Servizio di Prevenzione e Protezione del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana e da questo Servizio 09 – I.R.F. di Caltanissetta.

L'equipaggiamento per AIB, di terza categoria, si compone di :

- **Tuta ignifuga.** giacca-pantalone e prodotta con tessuti ignifughi. La tuta deve limitare il passaggio del flusso di calore verso l'interno e far sì che tale passaggio sia graduale in modo da consentire all'operatore di percepire il calore, e quindi il pericolo, allontanandosi prima di riportare dei danni. Le tute devono proteggere in modo particolare le zone più a rischio dal punto

di vista estetico o funzionale (perineo, articolazioni) e devono, inoltre, permettere il passaggio del calore prodotto dal corpo verso l'esterno.

- **Guanti.** Solitamente in pelle con parti di tessuto ignifugo. Devono proteggere da lesioni o abrasioni e devono impedire il contatto di materiale incandescente con la cute. Devono avere polsini lunghi per ricoprire parte della manica della tuta.

- **Casco.** Protegge il capo dai danni provocati da materiale caduto dall'alto. Deve essere di materiale resistente alle alte temperature. Per proteggere il viso è necessario fare uso di passamontagna sottocasco in tessuto ignifugo. In assenza di vegetazione arborea o di rischio di caduta di materiale dall'alto il casco può essere tolto.

- **Occhiali.** Proteggono gli occhi dal fumo. Devono essere facilmente regolabili per aderire perfettamente al viso.

- **Maschera o semimaschera** con filtri idonei AIB. Dispositivo che deve essere a disposizione dell'operatore per indossarlo in caso di necessità e quando la presenza di fumo può determinare una situazione di grave rischio. Deve permettere una buona tenuta sul viso, essere leggero e facilmente e velocemente indossabile con qualsiasi tipo di casco, deve consentire una ampia visibilità e avere un sistema antiappannante nel caso sia a pieno facciale. Importante la conservazione e la manutenzione dei filtri che devono essere adeguatamente scelti per le sostanze volatili presenti in un incendio boschivo.

- **Stivali.** Proteggono il piede e la caviglia. Devono quindi essere alti, resistenti al calore, dotati di suola antiscivolo e punta antischiacciamento. Esclusivamente per gli addetti alla guida gli stivali sono " bassi" per facilitare la guida.

-L'equipaggiamento individuale deve essere completato da un cinturone in cuoio o in tessuto ignifugato che ha la funzione di agevolare il trasporto di occhiali e maschera antifumo, della borraccia dell'acqua e di una lampada portatile, indispensabile durante le operazioni notturne.

10.3 Dispositivi di protezione collettivi per l'A.I.B. (DPC)

I dispositivi di protezione collettivi previsti per ogni automezzo A.I.B. e Torretta avvistamento sono:

- **Cassetta medica (D.M. 388 del 15/07/2003 e Dlgs 81 del 09/04/2008);**
- **Telo portaferiti;**



11. FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI TERRITORIALI

L'annoso problema degli incendi boschivi in Sicilia e dell'intero territorio nazionale non è più di competenza della ristretta sfera degli operatori del settore, ma certamente si inserisce sempre più nell'interesse collettivo dei soggetti chiamati alla gestione del territorio.

La crescita della sensibilità collettiva ai problemi della tutela naturalistica, l'attenzione dei mezzi di informazione, la portata dei danni sia in termini ambientali che economici arrecati dal fenomeno, hanno contribuito sensibilmente ad aumentare le forze impegnate, soprattutto nel periodo estivo, a ridurre la frequenza e l'estensione degli incendi boschivi .

Nelle condizioni attuali l'arduo compito di affrontare l'emergenza, come prima accennato è affidato alle strutture operative del CFRS e dei VVFF, costretti ad operare in condizioni di estremo disagio, con netta sproporzione tra le oggettive necessità e la reale disponibilità di uomini e mezzi.

A supporto, oggi intervengono strutture operative che dirigono gli interventi su scala nazionale quali Protezione Civile, Enti Locali e volontari.

L'Attività di un presidio AIB può funzionare solo se inserito in un sistema integrato di prevenzione, controllo e repressione, con particolare riguardo ai fenomeni dolosi che rappresentano la maggior parte della casistica svolgendo inoltre iniziative di sensibilizzazione delle popolazioni locali sui rischi da evitare; senza tralasciare il radicato sistema di abbruciamento dei terreni coltivati che riveste piuttosto aspetti di una cultura agraria ormai vetusta ed in parte desueta.

Il sistema operativo antincendio della provincia, come detto, si attiva ai fini della prevenzione e della repressione del fenomeno, prima nei boschi, nelle aree protette e nelle loro prossimità, ma sempre più spesso è chiamato ad intervenire in attività di protezione civile a difesa di colture agricole o a collaborare fianco a fianco con i Vigili del Fuoco in attività di spegnimento di incendi d'interfaccia.

Per quanto premesso il Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana provvede alla stipula di precise e dettagliate convenzioni con i dipartimenti regionali dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento Regionale di Protezione Civile al fine di pianificare territorialmente meglio ogni risorsa umana, di mezzi e di attrezzature per la prevenzione e la lotta attiva.

L'impiego di squadre del "volontariato" è finalizzato ad attività di avvistamento, ricognizione, verifica di segnalazioni d'incendio e spegnimento dei fuochi e bonifica di questi ultimi, a supporto delle squadre del CFRS e dei VV.FF. e ad integrazione dei servizi già organizzati dal CFRS.

In particolare l'eventuale impiego di personale volontario nelle operazioni di estinzione e bonifica di incendi boschivi e di vegetazione/interfaccia, potrà comunque avvenire solo per il personale che abbia avuto un positivo accertamento dell'idoneità fisica, una specifica formazione e addestramento, e sia dotato di specifiche attrezzature operative e di sicurezza (DPI) e, comunque, sotto la direzione del personale del CFRS.

A tal fine le convenzioni prevedono l'istituzione delle SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) con personale qualificato dei VV FF e del DPCR che avvicinandosi in supporto al personale del CFRS, garantiscono un proficuo coordinamento delle forze in campo per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Altre forme di collaborazione per ridurre il fenomeno incendi con la prevenzione e la sorveglianza è concretizzabile con gli enti di gestione del demanio forestale, di parchi e riserve, nonché con le associazioni di agricoltori e allevatori attraverso l'efficientamento dei viali frangiafuoco e l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante utilizzo di mezzi meccanici o del fuoco prescritto, come in ultimo rivisto con la Legge 155/2021.

Maggiore impiego dei lavoratori forestali a tempo indeterminato (LTI) gestiti dal DRST e dagli Enti parchi e riserve, in attività di sorveglianza attiva, nei periodi di maggiore criticità.

Il potenziamento della vigilanza con altre forze di polizia, soprattutto nelle zone definite sensibili, è un ottimo deterrente, considerato che le principali cause degli incendi sono riconducibili all'origine colposa e dolosa.

12. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA A.I.B.

Per l'attuazione del servizio AIB in provincia di Trapani per il 2024 questo Ispettorato ha svolto una precisa attività propedeutica e di programmazione finanziaria attraverso la redazione delle seguenti perizie

- Perizia anno 2024 per utilizzazione continuativa di lavoratori a tempo indeterminato (LTI), istituito con l'art. 46 della L.R. 16/96, modificata dalla L.R. N. 14/2006 e ss.mm.ii in applicazione dell'art. 81 della L.R. 16/1996 e ss.mm.ii. per un importo di €. 616.177,45 approvata e finanziata dal Servizio 7 del Comando CFRS.
- Perizia per le spese relative a manodopera, attrezzature, interventi di manutenzione delle strutture e infrastrutture AIB, nonché per le spese necessarie alla gestione degli automezzi da utilizzare nell'attività di vigilanza territoriale, prevenzione e repressione degli incendi boschivi e

di vegetazione per la campagna AIB 2024 per la provincia di Trapani dell'importo di €.7.233.817,30 approvata e finanziata dal Servizio 7 del Comando CFRS.

13. LE FASI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO

Le fasi del servizio antincendio boschivo si possono distinguere:

- Fase di prevenzione
- Fase di repressione (lotta attiva)
- Fase Post-incendio
-

13.1 Fase di prevenzione

La prevenzione è certamente la prima arma di difesa dagli incendi boschivi, le opere preventive in loco all'innesco e propagazione del fuoco competono agli enti gestori e proprietari delle aree boschive e delle riserve naturali e sono di diverso tipo:

- realizzazione delle fasce taglia fuoco perimetrali del bosco con eliminazione della vegetazione secca infestante per una fascia di almeno 15 mt esternamente al perimetro riduce sensibilmente il rischio di incendio;
- nei complessi boscati di grande estensione, realizzazione di piste sterrate per favorire il transito dei veicoli antincendio e interrompere la continuità della vegetazione in caso di incendio;
- decespugliamenti e pulitura della vegetazione secca del sotto bosco anche attraverso la programmata e controllata concessione a pascolo delle aree boscate;
- realizzazione di muretti a secco o di barriere lineari costituite da essenze vegetali resistenti al fuoco come, per esempio, i filari di fichi d'india.

I lavori finalizzati alla prevenzione degli incendi consistono nella manutenzione ordinaria dei viali parafuoco esterni ed interni alle aree boscate, tramite pulizia delle stesse superfici dalle erbe spontanee con l'ausilio del mezzo meccanico o a mano.

Indirettamente contribuiscono alla prevenzione e al contenimento degli incendi anche le normali attività di manutenzione dei complessi boscati quali spalcatore, diradamenti, eliminazione di sottobosco infestante, manutenzione della viabilità principale e secondaria anche con la ripulitura delle pertinenti scarpate o aree limitrofe, etc., tutte attività afferenti alle competenze del **Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale** che, come negli ultimi anni, per carenza di fondi, non potrà intervenire su tutti i viali parafuochi dei demani e a maggior ragione non ci sarà la manutenzione di gran parte della viabilità interna.



Dette carenze recano grave pregiudizio per la difesa dei boschi, aumentano il rischio per gli operatori e rendono molto difficoltoso il contenimento di eventuali incendi, a causa della copertura uniforme di erbe secche.

A tal proposito il **Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale** ha già iniziato per il proprio personale percorsi formativi specifici per l'uso del **“fuoco prescritto** e presto eseguirà un cantiere sperimentale.

Il **“fuoco prescritto”** è definito come l'applicazione consapevole ed esperta del fuoco su superfici pianificate, con adozione di precise prescrizioni e procedure operative, per ottenere effetti desiderati e conseguire obiettivi integrati nella pianificazione territoriale. Il fuoco prescritto è una tecnica di prevenzione che può essere utilizzata nella gestione delle foreste con l'obiettivo di rendere più difficile il passaggio in chioma degli incendi boschivi e di modificare il modello di combustibile, eliminando o riducendo fortemente il materiale vegetale fine e quello morto.

La prevenzione viene svolta anche attraverso la sensibilizzazione della popolazione, in particolare di quella più giovane, con dei corsi presso le scuole, visite guidate nei boschi volte a migliorare la conoscenza e la sensibilità ecologica, con concorsi a premi per chi meglio interpreta il tema dell'antincendio e della salvaguardia dell'ambiente, sensibilizzazione delle popolazioni rurali e degli escursionisti per evitare pratiche pericolose, propaganda diretta con audiovisivi, gadget, adesivi, cartelloni.

Le migliori iniziative sono quelle rivolte specificatamente alle categorie di cittadini più interessati al fenomeno, in particolare agli agricoltori, avvertendoli dei rischi di certe pratiche e abitudini, e ammonendoli sulle responsabilità penali e civili a cui vanno incontro esponendo la collettività al pericolo di incendi.

Particolare importanza assume l'informazione svolta dal C.F.R.S. presso le scuole primarie, dove si cerca di educare i futuri cittadini al rispetto dell'ambiente fornendo nel contempo nozioni più generali sull'attività del Corpo Forestale regionale e del Servizio Antincendio Boschivo.

Detta attività comporta, nel periodo scolastico, l'impiego di diverse unità specializzate presso diversi plessi scolastici della provincia, personale che ha ottenuto in questo e negli anni precedenti, notevole successo con conseguente incremento di richieste da parte dei dirigenti scolastici della provincia di Trapani.

13.2 Fase di repressione (lotta attiva)

Le fase di repressione (lotta attiva) si distingue in: ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica;

Ricognizione. Detta attività va svolta su tutto il territorio al fine di monitorare tutti gli eventi correlati al fuoco in modo da acquisire informazioni sullo stato attuale e sull'eventuale evoluzione di incendi boschivi. Va effettuata, soprattutto, nei periodi e nelle aree a maggiore rischio di incendio, mediante l'impiego di mezzi terrestri ed aerei secondo servizi pianificati e coordinati, che, di volta in volta, vengono programmati in relazione alle competenze di ciascuna struttura.

La ricognizione terrestre è effettuata da pattuglie del Corpo Forestale della Regione Siciliana ed è supportata dalle Forze del Volontariato.

La ricognizione aerea, invece, va effettuata con i mezzi a disposizione della Regione che possono avere a bordo personale del Corpo Forestale.

Sorveglianza. E' finalizzata al controllo del territorio in modo da esercitare un'azione deterrente nei confronti di criminali, incendiari e piromani.

E', altresì, finalizzata al rispetto delle ordinanze atte a prevenire il fenomeno degli incendi boschivi. Nel primo caso l'attività di controllo viene esercitata dalle pattuglie del Corpo Forestale, nonché dalle Forze del Volontariato. Nel secondo caso l'attività si caratterizza nella ricerca di eventuali persone che contravvengono a precise ordinanze o di persone colte in flagranza di reato o in atteggiamenti tali da far ritenere particolari responsabilità in relazione all'insorgere di incendi boschivi.

La connotazione di quest'ultima attività è tale che deve essere disimpegnata da personale con qualifica di Agente o Ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

L'attività di sorveglianza va svolta sia con mezzi terrestri che con mezzi aerei.

Avvistamento. Ha lo scopo di presidiare il territorio per individuare e localizzare l'eventuale presenza di focolai che possono degenerare in incendi veri e propri.

Il servizio istituzionale di avvistamento terrestre ed aereo viene svolto nell'intero periodo della campagna estiva antincendio.

Detta attività conta, altresì, sulla collaborazione di ogni singolo cittadino e sul contributo che può essere dato, contestualmente, dalle unità che sono impegnate nello svolgimento di altre attività correlate al servizio antincendio.

E' importante che all'avvistamento segua immediatamente la segnalazione al Centro Operativo Provinciale o al servizio di emergenza SOS 1515, in modo che possano essere attivate le unità di intervento.

Allarme .Viene dato dal Centro Operativo Provinciale per l'attivazione della struttura operativa antincendio preposta all'intervento.

Spegnimento. E' quella attività che viene svolta per accertare, contenere, controllare ed estinguere l'incendio. L'accertamento sul sito consiste nella verifica della segnalazione; in genere, viene fatto dalla pattuglia del Corpo Forestale, che valutata la natura e l'entità del fuoco dispone l'intervento da parte della struttura operativa antincendio boschivo o dei Vigili del Fuoco.

L'azione di spegnimento viene effettuata, a seconda delle competenze, dalle Unità Operative della struttura antincendio boschivo o da parte dei Vigili del Fuoco.

La competenza in materia di incendi boschivi viene attribuita, dall'attuale normativa, in via prioritaria, al Corpo Forestale R.S., mentre, in caso di incendi di interfaccia con aree urbanizzate, industriali o comunque antropizzate la competenza è attribuita al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Bonifica. La bonifica è l'attività di soppressione degli ultimi focolai attivi lungo il perimetro dell'area percorsa dal fuoco o di circoscrizione delle porzioni di lettiera in cui persistono fenomeni di combustione anche senza sviluppo di fiamma libera.

Tale attività è normalmente effettuata con le squadre a terra e potranno essere usati gli aeromobili su specifica autorizzazione del COAU, valutata l'indisponibilità di altre risorse e/o in presenza di un forte rischio di "ripresa" dell'incendio.

13.3 Fase post-incendio

La Legge 8 Novembre 2021, n. 155 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n.120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" ha modificato ed integrato la Legge 353/2000 assegnando ai Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale un ruolo attivo nel monitoraggio del rispetto delle procedure per la realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco (c.d. catasto incendi). I distaccamenti Forestali provvedono alla perimetrazione delle aree boscate percorse dal fuoco attraverso le tecnologie per il rilievo in loro dotazione (in modalità trekking-GPS , velivoli a pilotaggio remoto, ecc) .

Le aree oggetto della perimetrazione , sulla base delle schede SOP trasmesse dai Centri Operativi sull'applicativo Ge.Di " Gestione Distaccamenti" si possono riassumere in:

1. *Tutte le aree boscate, cespugliate o arborate nonché pascoli, gli incolti ed i terreni coltivati limitrofi alle aree boscate, cespugliate o arborate, ovvero le aree nelle quali il fuoco sia suscettibile di espandersi in queste ultime;*
2. *Le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;*
3. *Le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a mq. 2000 che interrompono la continuità del bosco.*

Le aree di cui sopra, saranno oggetto di rilievo qualora abbiano una superficie maggiore di mq. 1000 , ovvero quelle superficie compresa fra mq 250 e mq 1000 nelle quali si siano verificati danni significativi a persone e/o cose.

Segue la pubblicazione sul portale S.I.F.

14. CRITERI ORGANIZZATIVI PER LA CAMPAGNA A.I.B.

I criteri organizzativi adottati per la campagna A.I.B. 2023 hanno tenuto conto delle direttive trasmesse dal Superiore Comando relativamente alla Linea Guida n. 1, interventi 1 A “ Turnazione mista e il potenziamento delle squadre AIB diurne “ e 1 B “assetto dinamico delle squadre AIB in caso di allerta incendi” e alla Linea Guida n. 2 , intervento 2 B “potenziamento delle attrezzature aib in dotazione agli automezzi”.

14.1 Sezione Anagrafica strutture operative provinciale del CFRS

SEZIONE ANAGRAFICA			
ISPettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani			
Sede	VIA VIRGILIO, 119 - 91100 TRAPANI		
Tel.	0923 807111	0923 807356	
Fax	0923 873466		
E-mail	irftp.foreste@regione.sicilia.it		
Pec.	irftp.corpo.foreste@certmail.regione.sicilia.it		
CENTRO OPERATIVO PROVINCIALE (C.O.P.)			
Sede	VIA VIRGILIO, 119 - 91100 TRAPANI		
Numero Servizio Emergenza Ambientale 1515	1515		
Tel.	0923 807350		
Fax	0923 23845		
E-mail	cop_tp.foreste@regione.sicilia.it		



Pec.			
DISTACCAMENTO FORESTALE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO			
giurisdizione territoriale dei comuni :	Castellammare del Golfo, Alcamo, Buseto Palizzolo, San Vito Lo Capo		
Sede	Via Segesta, 197- 91014 Castellammare del Golfo		
Tel.	0924 31244		
Fax	0924 31244		
E-mail	forestale.castellammaredelgolfo@regione.sicilia.it		
Pec.	distaccamento.castellammaredelgolfo@pec.corpoforestalesicilia.it		
Organico:			
Comm. Sup.	Cardile Nicola		Comandante
Isp. Sup. F.le	Cammisa Francesco		
Isp. Sup. F.le	La Barbera Giuseppe		
Isp. Sup. F.le	Impastato Luigi		
Isp. Sup. F.le	Siragusa Salvatore		

DISTACCAMENTO FORESTALE DI CASTELVETRANO			
giurisdizione territoriale dei comuni :	Castelvetro, Santa Ninfa, Partanna , Salaparuta, Poggioreale, Gibellina, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara		
Sede	Via Eugenio Montale, 6 - 91022 Castelvetro		
Tel.	0924 907238		
Fax	0924 907238		
E-mail	forestale.castelvetro@regione.sicilia.it		
Pec.	distaccamento.castelvetro@pec.corpoforestalesicilia.it		
Organico:			
Isp. Sup. F.le	Caracci Calogero		Comandante
Isp. Sup. F.le	Bono Antonio		
Isp. Sup. F.le	Calandro Tommaso		
Isp. Sup. F.le	Ferro Antonio		
Ag. F.le	Giarratano Antonino		

DISTACCAMENTO FORESTALE DI ERICE			
giurisdizione territoriale dei comuni :	Trapani, Erice, Custonaci, Favignana, Valderice, Paceco		
Sede	C.da Piano delle Forche - 91016 Erice		
Tel.	0923 869161		
Fax	0923 869161		
E-mail	forestale.eric@regione.sicilia.it		
Pec.	distaccamento.eric@pec.corpoforestalesicilia.it		
Organico:			
Isp. Sup. F.le	Barbera Gioacchino		Comandante
Isp. Sup. F.le	Buffa Giovanni		
Isp. Sup. F.le	Vitaggio Alberto		
Ag. F.le	Catalano Vita		



DISTACCAMENTO FORESTALE DI SALEMI			
giurisdizione territoriale dei comuni :	Salemi, Vita, Calatafimi Segesta, Marsala, Petrosino		
Sede	C/da Sant'Antonicchio, 280 - 91018 Salemi		
Tel.	0924 982790		
Fax	0924 982790		
E-mail	forestale.salemi@regione.sicilia.it		
Pec.	distaccamento.salemi@pec.corpoforestalesicilia.it		
Organico:			
Isp. Sup. F.le	Siino Saverio		Comandante
Isp. Sup. F.le	Saladino Vincenzo		
Ag. F.le	Armata Giovanni		
Ag. F.le	Giglio Filippa		
DISTACCAMENTO FORESTALE DI PANTELLERIA			
giurisdizione territoriale dei comuni :	Pantelleria		
Sede	C/da Margana - 91017 Pantelleria		
Tel.	0923 911753		
Fax	0923 911753		
E-mail	forestale.pantelleria@regione.sicilia.it		
Pec.	distaccamento.pantelleria@pec.corpoforestale.sicilia.it		
Organico:			
Isp. sup.			Comandante
NUCLEO DI VIGILANZA R.N.O. ZINGARO			
giurisdizione territoriale dei comuni :	Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo		
Sede	Via Segesta, 197- 91014 Castellammare del Golfo		
Tel.	0924 35108		
Fax	0924 35108		
E-mail	forestale.zingaro@regione.sicilia.it		
Pec.			
Organico:			
Isp. Sup. F.le	Geloso Giuseppe		Comandante
Isp. Sup. F.le	Romano Santo Sandro		

14.2 Dislocazione strutture operative A.I.B.

DISLOCAZIONE SQUADRE PRONTO INTERVENTO E AUTOBOTTI



<u>1° DISTRETTO</u>				-								
AUTOMEZZI				COMPOSIZIONE AGMS +ASPI								POSTAZIONE
				SQUADRE E AUTOBOTTI PER TURNO								
SIGLA	MODELLO	TARGA	CAPACITA' IDRICA	a		b		c		d		LOCALITA DI STAZIONAMENTO
				Aut.	Aspi	Aut.	Aspi	Aut.	Aspi	Aut.	Aspi	
	IVECO MAGIRUS	DV 68 RF	1000 LT	1	3	1	4	1	4	1	3	LOC. MENDOLA INICI
	MITSUBISCI	DV 239 DM	300 LT	1	3	1	3	1	4	1	4	LOC. COSTA LARGA
	MITSUBISCI MEZZO PROTEZIONE CIVILE	DX005NW		1	3	1	3	1	3			LOC. DISTACCAMENTO F.LE DI C/ME
	AUT. 80.17	GH391SY	3000 LT	1	1	1	1	1	1	1	1	LOC. MENDOLA INICI
	AUT. C/MARE	GE115JV	4000 LT	1	1	1	1	1	1			LOC. DISTACCAMENTO F.LE DI C/ME
<u>2° DISTRETTO</u>				-								
	IVECO 40.12	FR 145 CK	1000 LT	1	4	1	5	1	5	1	5	LOC. BARONIA
	BREMACH	BY 887 BN	700 LT	1	4	1	4	1	4	1	3	CIMITERO -CALATAFIMI
	MITSUBISHI FUSO	ZB 716 BC	1000 LT	1	2	1	2	1	2	1	2	CDA CARDILLA MARSALA
<u>3° DISTRETTO</u>				-								
	IVECO MAGIRUS	DV 295 RF	1000 LT	1	5	1	5	1	5	1	5	LOC. CASTELLACCIO
	MAGIRUS	EW 269 FR	1000 LT	1	5	1	5	1	5	1	5	LOC. MONTE PORCELLO
	MAGIRUS	EW 270 FR	1000 LT	1	3	1	3	1	3	1	3	LOC. TRINITA'
<u>4° DISTRETTO</u>				-								
	IVECO MAGIRUS	DV688RF	1000 LT	1	5	1	6	1	5	1	5	LOC. TORREBIANCA – ERICE
	IVECO RANGER	DH836CR	4000 LT	1	1	1	1	1	2			LOC. CAPOSCALE -VALDERICE
	MEZZO PROTEZIONE CIVILE -BUSETO PALIZZOLO	DP 904 JM	300 LT	1	3	1	3	1	3	1	3	SCORACE
	AUT. 80.17	PA B67153	3000 LT			1	1	1	1	1	1	CASE TAGLIAVIA -SCORACE
	BREMACH	BS 685 LX	700 LT	1	3	1	4	1	4	1	4	LOC. KINEA -MONTAGNA GRANDE-TRAPANI
	IVECO MAGIRUS	DV294RF	1000 LT	1	5	1	5	1	5	1	5	LOC. SIBA' PNL
	AUT. 80.17	PA B14610	3000 LT	1		1		1		1		LOC. SIBA' PNL
<u>5° DISTRETTO</u>				-								



MAGIRUS 40 -10	DV 687 RF	1000 LT	1	5	1	4	1	5	1	5	LOC. BIRO – CUSTONACI
MITSUBISHI	GG 118 LV	300 LT	1	4	1	3	1	4	1	4	LOC. SCOPELLO

DISLOCAZIONE SQUADRE PRONTO INTERVENTO E AUTOBOTTI											
1° DISTRETTO						-					
AUTOMEZZI		COMPOSIZIONE AGMS +ASPI								POSTAZIONE	
		SQUADRE E AUTOBOTTI PER TURNO									
SIGLA	TURNO	a		b		c		d		LOCALITA DI STAZIONAMENTO	
		Aut.	Aspi	Aut.	Aspi	Aut.	Aspi	Aut.	Aspi		
VEICOLARE VACCHERIA	H 24	1	3	1	4	1	4	1	3	MENDOLA	
VEICOLARE COSTA LARGA	H 24	1	3	1	3	1	4	1	4	COSTA LARGA	
VEICOLARE C/MARE	H 24	1	3	1	3	1	3			DISTACCAMENTO C/MARE	
AUTOBOTTE 3	H 24	1	1	1	1	1	1	1	1	MENDOLA	
AUTOBOTTE C/MARE	H 24	1	1	1	1	1	1			DISTACCAMENTO C/MARE	
2° DISTRETTO						-					
VEICOLARE BARONIA	H 24	1	4	1	5	1	5	1	5	LOC. BARONIA	
VEICOLARE ANGIMBE'	H 24	1	4	1	4	1	4	1	3	CIMITERO -CALATAFIMI	
VEICOLARE CIAVOLO	H12	1	2	1	2	1	2	1	2	CDA CARDILLA MARSALA	
3° DISTRETTO						-					
VEICOLARE CASTELLACCIO	H 24	1	5	1	5	1	5	1	5	LOC. CASTELLACCIO	
VEICOLARE MONTE PORCELLO	H 24	1	5	1	5	1	5	1	5	LOC. MONTE PORCELLO	
VEICOLARE MARCITA	H 24	1	3	1	3	1	3	1	3	LOC. TRINITA'	
4° DISTRETTO						-					
VEICOLARE ERICE	H 24	1	5	1	6	1	5	1	5	LOC. TORREBIANCA – ERICE	
AUTOBOTTE 1	H 24	1	1	1	1	1	2			LOC. CAPOSCALE -VALDERICE	
VEICOLARE SCORACE	H 24	1	3	1	3	1	3	1	3	SCORACE	
VEICOLARE KINEA	H 24	1	3	1	4	1	4	1	4	LOC. KINEA -MONTAGNA GRANDE- TRAPANI	

AUTOBOTTE 2	H 24			1	1	1	1	1	1	CASE TAGLIAVIA -SCORACE
VEICOLARE PANTELLERIA	H 24	1	5	1	5	1	5	1	5	LOC. SIBA' PNL
AUTOBOTTE PNL	H 24	1		1		1		1		LOC. SIBA' PNL
5° DISTRETTO										
VEICOLARE ZINGARO	H 24	1	5	1	4	1	5	1	5	LOC. BIRO – CUSTONACI
VEICOLARE SCOPELLO	H 24	1	4	1	3	1	4	1	4	LOC. SCOPELLO

DISLOCAZIONE TORRETTE AVVISTAMENTO INCENDI						
1° DISTRETTO						
COMUNE	LOCALITA'	DENOMINAZIONE	TURNO	N° ADDETTI A.T.A.I.	Coordinate Geografiche (lat./lon)	
BALESTRATE	BALESTRATE	TAI BALESTRATE	H24	3	38°02'37.5"N	12°59'25.1"E
BONIFATO	ALCAMO	TAI BONIFATO	H24	4	37°57'48.3"N	12°57'25.7"E
BONIFATO	ALCAMO	TAI S.NICOLA ALCAMO	H24	4	37°56'48.5"N	12°57'38.8"E
CASTELLAMMARE	INICI	TAI CHIRCHIARO - INICI	H24	4	37°59'42.0"N	12°51'21.6"E
CASTELLAMMARE	LISCIANDRINI	TAI LISCIANDRINI	H24	4	38°00'46.6"N	12°48'25.0"E
2° DISTRETTO						
ANGIMBE'	CALATAFIMI	TAI ANGIMBE'	H24	4	37°56'47.7"N	12°52'56.9"E
PANTANO	CALATAFIMI	TAI PANTANO	H24	4	37°53'32.4"N	12°52'27.4"E
ARDIGNOTTA	SALEMI	TAI ARDIGNOTTA	H24	5	37°52'29.1"N	12°48'24.2"E
3° DISTRETTO						
SANTA NINFA	CASTELLACCIO	TAI CASTELLACCIO	H24	5	37°47'28.9"N	12°53'21.4"E
CASTELVETRANO	MONTAGNA	TAI MONTAGNA	H24	5	37°42'51.3"N	12°46'54.1"E

GIBELLINA	COSTA RAIA	TAI COSTA RAIA	H24	5	37°48'21.0"N	12°59'46.7"E
PARTANNA	SINAPA	TAI SINAPA	H24	5	37°45'41.7"N	12°55'46.8"E
4° DISTRETTO						
ERICE	S.ANNA	TAI S.ANNA -ERICE	H24	3	38°01'30.6"N	12°33'46.3"E
VALDERICE	MISERICORDIA	TAI MISERICORDIA	H24	4	38°03'05.1"N	12°37'55.0"E
BUSETO PALIZZOLO	PIZZO ANNA	TAI SCORACE	H24	4	37°58'28.0"N	12°44'30.2"E
CAPO SERRA	PANTELLERIA	TAI DIETRO ISOLA	H24	4	36°46'15.1"N	12°02'43.7"E
RUKIA	PANTELLERIA	TAI RUKIA	H24	4	36°48'48.7"N	11°58'41.5"E
5° DISTRETTO						
SCOPELLO	C/MARE	TAI SCOPELLO	H24	4	38°02'53.5"N	12°50'51.1"E

14.3 Criteri generali per il servizio di avvistamento da torrette.

La strumentazione e la documentazione in dotazione della torretta.

- binocolo;
- carte topografiche della zona oggetto di sorveglianza, cioè dell'area in cui possono essere avvistati
(anche indirettamente) incendi o colonne di fumo dalla torretta di osservazione;
- eventuali carte tematiche (carta forestale, carte delle strutture antincendio, etc.) ritenute utili e fornite dall'IRF di competenza;
- radio rice-trasmittente sintonizzata sulle frequenze del servizio antincendi per le comunicazioni con il Centro Operativo Provinciale e con i Distaccamenti forestali.
- Sicurezza: Cassetta medica(D.M. 388 e Dlgs 81/08 – Borsone con tuta e maschera per eventuale necessità);
- disposizioni per l'attività di servizio e/o schema della struttura antincendio AIB (sigle radio, numeri telefonici, orari di attivazione, etc..);

Oggetto dei servizi di avvistamento è l'individuazione immediata di ogni fenomeno di combustione in atto nel territorio osservato al fine sia di prevenire eventi involontari per

l'accensione di fuochi o per la conduzione di abbruciamenti controllati in aree a rischio, sia per garantire il tempestivo intervento delle strutture antincendio nei casi di incendi boschivi o di vegetazione.

Inoltre, il personale addetto ha l'obbligo di segnalare anche l'eventuale presenza in zona di mezzi e persone i cui comportamenti siano ritenuti sospetti o, comunque, a rischio ai fini di possibili azioni volontarie o involontarie a rischio d'incendio.

Ai fini della tempestiva individuazione dei fenomeni di combustione a rischio d'incendio il torrettista deve curare:

- **l'attenta osservazione del territorio;**
- **l'individuazione immediata delle manifestazioni visibili della combustione;**
- **la verifica delle condizioni di possibile propagazione incontrollata della combustione.**

Per tali motivi il personale addetto all'avvistamento deve svolgere un'attività di continua sorveglianza a 360 gradi del territorio posto nella propria visuale, adottando una tecnica di sistematica e continua rotazione dell'osservazione attorno al punto stazionamento affinché tutto il territorio di competenza sia soggetto a brevi tempi di ritorno nell'osservazione stessa.

In caso di avvistamento di un fenomeno di combustione, cioè di una colonna di fumo o di fiamme, il torrettista dovrà eseguire la localizzazione e comunicare immediatamente l'avvistamento al C.O.P. fornendo tutti gli elementi descrittivi che è in grado di osservare o valutare.

L'addetto (A.T.A.I) deve:

- individuare immediatamente le accensioni di fuochi e i principi d'incendio, rilevando cioè la presenza di ogni fuoco/fumo nel territorio osservato, riconoscendone la probabile origine e valutandone le possibili evoluzioni e la pericolosità;
- localizzare il punto di origine del fuoco/fumo avvistato, grazie alla conoscenza del territorio ed alla capacità di orientare correttamente e di leggere la cartografia dell'area osservata;
- comunicare immediatamente e correttamente, con le radio rice-trasmittenti regionali, le informazioni necessarie al COP affinché lo stesso possa disporre il tipo d'intervento più adeguato;
- segnalare la presenza sul posto di persone sospette che possano essere state causa dello innesco dell'incendio.

Le informazioni fornite dal torrettista sono necessarie anzitutto per classificare il tipo di evento e determinare l'intervento da predisporre cioè se inviare una pattuglia di controllo/sorveglianza (per verificare le condizioni di sicurezza nell'accensione di fuochi in aree a rischio, disporre lo spegnimento ed elevare eventuali sanzioni) oppure se, e in quale misura, mobilitare subito le strutture terrestri ed aeree preposte all'estinzione dell'incendio in atto o in corso di sviluppo.

Quindi sono importanti tutte le informazioni che possono consentire al COP di valutare immediatamente l'effettiva pericolosità dell'incendio anche in riferimento al territorio in cui si verifica (scenario d'incendio).

Dopo aver fornito le prime informazioni il torrettista deve continuare a seguire l'evento segnalato per aggiornare la situazione e fornire indicazioni utili all'attività di spegnimento sia prima che la stessa abbia inizio sia durante la stessa, fornendo ogni supporto al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) quando lo stesso non sia in grado di rilevare alcuni parametri dell'incendio dalla posizione in cui si trova ad operare.

Il torrettista deve inoltre proseguire la propria attività di controllo del territorio al fine di individuare e segnalare prontamente altri eventuali focolai o incendi che si dovessero verificare nella zona di competenza.

Infatti, il verificarsi di più di un evento nella stessa zona è estremamente pericoloso e richiede la massima tempestività d'intervento.

Il torrettista può fornire informazioni più o meno dettagliate a seconda della distanza e della visione diretta o indiretta del luogo d'insorgenza dell'incendio.

In particolare per le aree in visione diretta e sufficientemente vicine alla torrette, gran parte dei dati possono essere rilevati per osservazione diretta mentre per punti lontani dalla torretta e per aree a visione indiretta possono essere rilevati solo alcuni dei dati elencati e principalmente in modo indiretto, cioè attraverso l'osservazione delle caratteristiche dei fumi e della loro variazione nel tempo.

Per lo svolgimento della propria attività il torrettista deve essere quindi in grado di:

- interpretare correttamente le caratteristiche del fumo e gli altri parametri che caratterizzano l'incendio e la sua possibile evoluzione e pericolosità;
- orientare e leggere correttamente la cartografia dell'area di competenza;
- comunicare correttamente le informazioni al Centro Operativo ed agli altri soggetti competenti.

Per svolgere correttamente la propria attività il torrettista deve avere anche conoscenza specifica del territorio oggetto di osservazione, riguardo alla vegetazione forestale, alla viabilità e alle altre infrastrutture antincendio presenti (es. punti d'acqua) ma anche per quanto concerne la presenza di abitati e di altre strutture e infrastrutture che possono determinare particolari rischi in caso di incendio.

Il territorio deve essere conosciuto in tutti i suoi aspetti di dettaglio: capoluoghi, frazioni, abitati rurali, viabilità, orografia con i nomi delle colline e delle montagne, dei torrenti e dei fiumi.

Le notizie che si deve cercare di acquisire e comunicare ai fini della corretta valutazione dello scenario d'incendio e della tempestiva attivazione delle strutture idonee al suo spegnimento si riassumono in :

A. DESCRIZIONE DELL'INCENDIO

- localizzazione del punto di avvistamento;
- tipologia dell'incendio (strato di combustibile interessato e tipo di vegetazione);
- stato di evoluzione e di differenziazione dell'incendio (incendi nelle fasi iniziali;
- velocità di espansione e forma dell'area bruciata, differenziale di velocità tratesta e fianchi dell'incendio, etc.);
- parametri dimensionali [superficie già bruciata, numero ed estensione dei fronti, loro velocità di avanzamento e intensità (lunghezza delle fiamme)].

B. DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI OPERATIVE

- esposizione, pendenza, morfologia e collocazione dell'area d'incendio;
- presenza e velocità del vento;
- possibilità di accesso da terra;
- presenza di elettrodotti.

C. LIVELLO DI RISCHIO

- incendio di interfaccia (entro la fascia di 200 metri da area di interfaccia urbano-rurale/forestale);
- altri casi di rischi per persone, beni, infrastrutture.

D. POSSIBILE EVOLUZIONE DELL'INCENDIO IN BASE ALLE CONDIZIONI DELLE AREE DI ESPANSIONE DEL FUOCO

- sicura evoluzione in un incendio di interfaccia (incendio che sicuramente interesserà fascia perimetrale di 200 metri attorno area di interfaccia);

- possibile evoluzione in un incendio di interfaccia (incendio che si dirige verso la fascia perimetrale di 200 metri attorno area di interfaccia e potrebbe interessarla);
- variazione del rischio per persone o cose (+ o -);
- variazione delle condizioni ambientali (meteo, pendenza, morfologia) con variazione velocità e/o intensità del fronte d'incendio (+ o -);
- variazione del tipo di vegetazione minacciata da incendio;
- variazione delle condizioni di accessibilità.

La valutazione in base alle caratteristiche dei fumi e delle fiamme

Nella combustione le manifestazioni visibili sono la fiamma ed il fumo: sono quindi questi gli elementi che consentono di avvistare i fenomeni di combustione in atto, che possono o meno essere incendi.

Per il primo avvistamento, durante le ore diurne il fenomeno maggiormente visibile è sicuramente il fumo mentre durante le ore notturne sono le fiamme ad essere rilevabili ed a segnalare la combustione in atto, fatte salve le notti in cui la luce lunare possa far percepire anche eventuali colonne di fumo.

Le fiamme assumono colorazione diversa al variare della temperatura di combustione, ma questo parametro non ha interesse nella valutazione delle caratteristiche dell'incendio boschivo o di vegetazione, in cui si considera semmai **l'altezza o lunghezza della fiamma** come fattore rappresentativo dell'intensità lineare del fronte d'incendio, cioè dell'energia calorica emessa.

Di maggiore interesse, in modo specifico per chi svolge mansioni di torrettista, sono invece le **caratteristiche del fumo** che si sprigiona dalla combustione.

Per il torrettista è quindi determinante acquisire la capacità di valutare la presenza di un incendio e la sua pericolosità dalle caratteristiche della colonna di fumo avvistata e in particolare delle seguenti caratteristiche e condizioni:

A. Il colore del fumo.

- varia dal bianco al grigio/grigio scuro all'ocra/ocra scuro;
- dipende dal tipo e dall'umidità del combustibile;
- varia con la fase dell'incendio e l'intensità della combustione;
- spesso nello stesso incendio si producono contemporaneamente fumi di colore diverso.

B. La densità del fumo e la sua omogeneità.

- in genere cresce con l'intensità e la dimensione dell'incendio;
- è un fattore da valutare unitamente al colore;

- dipende dal tipo e dall'umidità del combustibile;
- sono importanti le variazioni periodiche o nel tempo;
- aumenta con la formazione di colonne convettive sopra l'incendio:

C. L'estensione della colonna di fumo

- è indicativa dell'estensione di terreno da cui si origina la colonna stessa cioè della superficie compresa all'interno del fronte attivo dell'incendio.

14.4 Punti di approvvigionamento idrico

STRUTTURE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO									
Distaccamento Competente	Distretto	Località	Comune	Tipologia	Capacità	Superficie	Proprietà	Coordinate Geografiche (lat./lon)	
Dist. C/Mare del Golfo	1	Fraginesi	C/Mare del Golfo	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°01'16.2"N	12°49'49.1"E
Dist. Erice	4	Chinea	Trapani	Abbeveratoio	LT 2000	N.D.	Comunale	37°54'17.6"N	12°44'26.3"E
Dist. C/Mare del Golfo	1	Case Maranzano	C/Mare del Golfo	IDRANTE		N.D.	Comunale	37°57'47.4"N	12°51'21.8"E
Dist. C/Mare del Golfo	1	San Paolo	C/Mare del Golfo	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°00'58.5"N	12°53'14.9"E
Dist. C/Mare del Golfo	5	Scopello	C/Mare del Golfo	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°04'03.5"N	12°49'05.3"E
Dist. C/Mare del Golfo	1	Bocca Centurino	C/Mare del Golfo	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°00'05.0"N	12°48'45.5"E
Dist. C/Mare del Golfo	1	Lisciandrini	C/Mare del Golfo	Lago mt50X100X6	MC 30000	N.D.	Demaniale	38°00'10.6"N	12°48'03.9"E
Dist. C/Mare del Golfo	4	Pegaso	C/Mare del Golfo	Lago		N.D.	Demaniale	38°02'15.7"N	12°45'46.3"E
Dist. C/Mare del Golfo	1	Alcamo	Alcamo	IDRANTE		N.D.	Comunale	37°58'10.7"N	12°57'54.3"E
Dist. C/Mare del Golfo	2	Tre Noci	Alcamo	Lago		N.D.	Demaniale	37°57'00.8"N	12°58'06.8"E
Dist. Salemi	2	Calatafimi	Calatafimi	IDRANTE		N.D.	Comunale	37°54'49.0"N	12°51'41.9"E
Dist. Salemi	2	Vita	Vita	IDRANTE		N.D.	Comunale	37°52'21.6"N	12°49'21.1"E
Dist. Salemi	2	Polizzo	Salemi	IDRANTE		N.D.	Comunale	37°51'05.1"N	12°46'58.3"E
Dist. Castelvetro	3	Gibellina	Gibellina	IDRANTE		N.D.	Comunale	37°48'24.0"N	12°52'35.9"E
Dist. Castelvetro	3	Santa Ninfa	Santa Ninfa	IDRANTE		N.D.	Comunale	37°46'05.1"N	12°51'59.9"E
Dist. Castelvetro	3	Poggioreale	Poggioreale	Abbeveratoio	LT 2000	N.D.	Comunale	37°47'34.6"N	13°01'50.2"E
Dist. Castelvetro	3	Poggioreale	Poggioreale	IDRANTE		N.D.	Comunale	37°45'37.3"N	13°02'22.7"E
Dist. Castelvetro	3	Salaparuta	Salaparuta	Abbeveratoio	LT 2000	N.D.	Comunale	37°45'11.0"N	13°00'42.3"E
Dist. Castelvetro	3	Castelvetro	Castelvetro	IDRANTE		N.D.	Comunale	37°39'52.2"N	12°47'06.0"E
Dist. Erice	1	Cardilla	Marsala	IDRANTE		N.D.	Comunale	37°47'51.3"N	12°30'03.7"E
Dist. Erice	3	Favignana	Favignana	IDRANTE		N.D.	Comunale	37°55'48.1"N	12°19'06.5"E
Dist. Erice	3	Marettimo	Favignana	IDRANTE		N.D.	Comunale	37°57'37.0"N	12°04'41.7"E
Dist. Erice	3	Erice	Erice	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°02'08.3"N	12°35'19.6"E
Dist. Erice	3	Diga Rubbino	Trapani	IDRANTE		N.D.	Demaniale	37°52'55.8"N	12°43'07.4"E
Dist. Erice	3	Busetto	Busetto Palizzolo	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°00'37.7"N	12°43'18.0"E
Dist. Erice	4	Case Tagliavia	Busetto Palizzolo	Lago		N.D.	Demaniale	37°58'45.5"N	12°45'59.1"E
Dist. Erice	4	Passo Barone	Busetto Palizzolo	IDRANTE		N.D.	Comunale	37°58'42.9"N	12°45'47.0"E
Dist. Erice	4	Quartiere Spagnolo	Erice	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°02'22.6"N	12°35'20.9"E
Dist. Erice	4	San Giovannello	Erice	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°01'07.0"N	12°34'04.7"E
Dist. Erice	4	Cittadella della Salute	Erice	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°01'50.2"N	12°33'09.4"E
Dist. Erice	4	Casa Santa	Erice	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°01'20.7"N	12°33'02.2"E
Dist. Erice	4	Pizzolungo	Erice	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°03'10.6"N	12°33'37.7"E



Dist. Erice	4	Torrebianca	Erice	VASCA AUTOPORTANTE CFRS	LT 30000	N.D.	Demaniale	38°01'25.1"N	12°34'52.7"E
Dist. Erice	4	San Barnaba	Valderice	VASCA AUTOPORTANTE CFRS	LT 30000	N.D.	Demaniale	38°02'28.9"N	12°36'42.4"E
Dist. Erice	4	Murales	Valderice	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°02'54.5"N	12°36'47.3"E
Dist. Erice	4	Misericordia	Valderice	VASCA AUTOPORTANTE CFRS	LT 30000	N.D.	Demaniale	38°03'07.6"N	12°37'56.9"E
Dist. Erice	4	Custonaci	Custonaci	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°04'18.4"N	12°40'51.6"E
Dist. Pantelleria	4	Sibà	Pantelleria	IDRANTE		N.D.	Comunale	36°47'18.1"N	11°58'43.3"E
Dist. Erice	5	Castelluzzo	San Vito Lo Capo	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°05'31.9"N	12°44'49.8"E
Dist. Erice	5	Macari	San Vito Lo Capo	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°08'00.5"N	12°44'36.9"E
Dist. Erice	5	San Vito Lo Capo	San Vito Lo Capo	IDRANTE		N.D.	Comunale	38°09'50.5"N	12°44'16.0"E
Dist. C/Mare del Golfo	1	Mendola	C/Mare del Golfo	IDRANTE		N.D.	Comunale	37°57'41.7"N	12°51'32.3"E

14.5 Criteri generali per il servizio degli A.G.M.S. e A.S.P.I).

L'autista svolge un ruolo di particolare responsabilità in ordine agli automezzi loro affidati nonché sulla incolumità delle unità A.I.B. di personale trasportato

Gli autisti, devono porre la massima accuratezza nella gestione del mezzo loro affidato, non solo nell'azione operativa, ma anche nel controllo dell'efficienza;

I suddetti autisti devono conoscere la viabilità esistente nella zona di propria competenza. Gli autisti di autobotti devono conoscere anche i punti di rifornimento idrico utilizzabili nella zona di propria competenza.

Gli autisti segnalano immediatamente eventuali guasti o malfunzionamenti dei veicoli nonché degli impianti idraulici delle autobotti assegnate loro in uso. Inoltre, gli autisti provvedono a compilare la documentazione amministrativa relativa alle percorrenze e ai rifornimenti di combustibile secondo le indicazioni dell'IRF, ed a verificare la presenza e la funzionalità delle attrezzature in dotazione al veicolo/autobotte.

Gli autisti dei mezzi da trasporto delle squadre e di autobotti devono far sostare gli automezzi in modo da non impedire il passaggio di altri mezzi antincendio e in posizione di sicurezza rispetto all'area di espansione dell'incendio e al rotolamento di materiale infiammato e di rocce, fatte salve le esigenze di avvicinamento al fuoco in fase operativa che deve avvenire comunque in sicurezza, ponendo gli automezzi con senso di marcia verso una via di fuga o all'interno di aree già percorse dal fuoco.

Gli autisti nel caso che la presenza in zona non occorra, potrà disporsi in una posizione che gli consenta di avere una buona visuale dell'incendio, per potere comunicare eventuali particolari alla sala radio, ovvero alle unità che operano.



Le squadre e gli autisti, quando nelle vicinanze dell'incendio non siano presenti idonei punti di approvvigionamento idrico per le autobotti e per gli elicotteri del servizio regionale, provvedono, secondo le disposizioni del DOS o del COP, all'immediato montaggio delle vasche mobili che abbiano in dotazione.

Gli autisti, devono porre la massima accuratezza nella gestione del mezzo loro affidato, non solo nell'azione operativa, ma anche nel controllo dell'efficienza;

Gli autisti a fine intervento dovranno provvedere al rifornimento idrico del mezzo, prima del rientro in postazione, al fine di garantire la prontezza operativa;

La squadra tipo è composta da n. 4-6 "Addetti alle Squadre di Pronto Intervento" (di cui 1 Autista ed 1 Capo Squadra)

L'attività giornaliera delle squadre durante i turni di servizio, in base alle disposizioni giornaliere del Distaccamento Forestale competente e del COP, si svolge con le seguenti finalità e modalità:

- a. **prontezza operativa**, cioè con stazionamento presso la sede assegnata in assetto di pronta partenza, garantendo cioè la partenza della squadra e dell'automezzo antincendio entro 5 minuti dalla richiesta di intervento che pervenga dal COP ;
- b. **pattugliamento**, cioè percorrendo gli itinerari assegnati e/o stazionando in località prefissate, con il fine di attuare la ricognizione del territorio, segnalando al COP eventuali principi d'incendio o attività a rischio d'incendio e intervenendo prontamente per le attività di estinzione su disposizione del COP;
- c. **attività di ordinaria manutenzione** degli automezzi, delle attrezzature in dotazione e delle strutture della sede assegnata nonché delle opere antincendio quali sentieri e viabilità carrabile, serbatoi e laghetti per il rifornimento idrico, etc. ;
- d. **lavori di prevenzione incendi e pulitura siti**, consistenti nella ripulitura di scarpate, fasce parafuoco e altre aree in cui sia presente vegetazione secca in grado di costituire fonte di innesco e di facile propagazione del fuoco, e in particolare dei punti sensibili; piccole manutenzioni delle stradelle di servizio, pulitura e manutenzione delle postazioni A.I.B., assicurando l'eliminazione del materiale di risulta nonché ogni altra azione confacente con la specifica attività;
- e. **attività di formazione e addestramento**, relative alle mansioni e attività cui il personale è, o può essere, addetto, e comprendente sia la formazione e addestramento ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, sia l'acquisizione di nozioni teoriche sulle attività antincendio, sia di pratica nell'esecuzione delle stesse. Le attività di formazione e addestramento hanno carattere

prioritario. Le attività di cui ai punti c) e d) devono attuarsi preferibilmente nei periodi non a rischio d'incendio o, comunque, negli orari giornalieri e nelle giornate a basso rischio d'incendio. In ogni caso la squadra deve essere in grado di assicurare la partenza in assetto antincendio entro 15 minuti dalla richiesta del COP.

Le squadre, in caso di avvistamento di principi di incendi o comunque di fumi nel territorio durante l'attività di pattugliamento, effettuano l'immediata segnalazione alla SOP e al distaccamento forestale di competenza, collaborano alla verifica dell'origine del fumo e/o delle caratteristiche dell'incendio e, in accordo con il COP, si recano immediatamente sul luogo dell'avvistamento per le eventuali operazioni di estinzione.

Il Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) impartisce alla squadra le disposizioni operative riguardo alla dislocazione e alle modalità di intervento.

In caso d'incendio la squadra o l'autobotte in pattugliamento o attivate dal COP intervengono comunque immediatamente per l'attività di estinzione, anche in assenza del DOS, sotto il coordinamento del Capo squadra su disposizione del COP.

Il personale addetto allo spegnimento, giunto in loco, dovrà, valutare preventivamente le specifiche condizioni che caratterizzano il fuoco, comportandosi secondo le direttive di seguito riportate:

- valutare l'orografia dei terreni interessati dall'incendio (accidentati, in forte pendenza, visibilità, ostacoli naturali e artificiali, presenza di elettrodotti, vie di fuga in caso di pericolo, ecc.);
- valutare il tipo di vegetazione che brucia (specie xerofile, igrofile, densità della vegetazione, soprassuoli densi e di difficile penetrazione, presenza e quantità di materiale secco, ecc.);
- valutare il comportamento del fuoco:
 - incendi molto intensi;
 - quantità e qualità del fumo;
 - ampiezza e tipologia del fronte fuoco.
- monitorare costantemente l'evolversi dell'evento e, se del caso, disporre tempestivamente l'arretramento del personale quando:
 - il vento cambia di direzione e aumenta di intensità;
 - i terreni sono accidentati e presentano una densità del soprassuolo che ostacola i movimenti e limita le possibili vie di fuga;
 - si ha scarsa conoscenza dei luoghi;
 - si è troppo stanchi.

- non disporre uomini e mezzi a stretto contatto e specialmente non schierare il personale in zone a forti pendenze caratterizzate da impluvi stretti e profondi ciò al fine di evitare il temuto “effetto camino”;
- non correre davanti alle fiamme su percorsi in salita, rammentando che le aree già percorse dal fuoco costituiscono potenziali vie di salvezza;
- l’incendio non va mai affrontato di testa, ma sempre dalla coda o dai fianchi anche nelle situazioni più facili;
- nelle situazioni più difficili l’intervento diretto va escluso ed è opportuno attestarsi sulle linee di difesa naturali e/o predisposte (crinali, viali parafuoco, viabilità di servizio, aree già percorse dal fuoco, ecc.);
- gli operatori che utilizzano le attrezzature manuali devono disporsi, gli uni dagli altri, a debita distanza di sicurezza;
- le attrezzature a supporto dell’attività A.I.B. da impiegare nelle operazioni di spegnimento (motoseghe, decespugliatori ecc.) devono essere trasportate a motore spento, assicurandosi che durante l’impiego venga garantita la dovuta distanza di sicurezza nei confronti degli altri operatori e devono essere, altresì, adoperate da personale specialista;
- si conviene, altresì, che su disposizione del Comando Distaccamento Forestale, la squadra A.I.B. durante le fasce orarie a particolare rischio di innesco, può esperire perlustrazioni volte alla vigilanza di precipue aree boscate (assetto dinamico);
- qualsiasi spostamento della squadra A.I.B. o del suo personale, deve avvenire previa autorizzazione del Comando Distaccamento e/o del Centro Operativo entrambi competenti per giurisdizione;

15. SEZIONE ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

ELENCO DELLE ATTREZZATURE DI SQUADRA SUGLI AUTOMEZZI A.I.B.			
AUTOMEZZI AIB TIPO PICK UP :		Bremach , Nissan, Isuzu, Mitsubishi	
ATTREZZI MANUALI PER ADDETTI :			
	Zappa	N°	2
	Rastro decespugliatore	N°	2
	Roncola	N°	2
	Flabello	N°	3
	Gorgui	N°	1
	Dreep torch	N°	1
PER RIPARAZIONE MEZZO E ALLESTIMENTO			
	Cassetta attrezzi (cacciaviti, chiavi, martello, pinze, ecc.)	N°	1
TUBAZIONI E ACCESSORI PER RIFORMIMENTO IDRICO			

Manichetta UNI 45	N°	1
Chiave idrante	N°	1
Tubazione semirigida aspirazione	N°	2
Valvola di fondo (di non ritorno)	N°	1
RACCORDI PER TUBAZIONE		
Riduttore UNI 70 F - 45 M	N°	1
ATTREZZI PER ILLUMINAZIONE		
Faretto di profondità 12V magnetico	N°	1
CARICAMENTO GENERICICO		
Estintore min 2 Kg	N°	1
Cassetta pronto soccorso	N°	1
Fasce reggi carichi	N°	1
Tanica carburante (per modulo A.I.B.)	N°	1

ALLEGATO N. 2

ELENCO DELLE ATTREZZATURE DI SQUADRA SUGLI AUTOMEZZI A.I.B.		
AUTOMEZZI AIB TIPO COMBINATO		
:	Iveco 55 , Scam , Iveco 40	
ATTREZZI MANUALI PER ADDETTI :		
Zappa	N°	2
Rastro decespugliatore	N°	2
Roncola	N°	2
Flabello	N°	3
Gorgui	N°	1
Dreep torch	N°	1
PER RIPARAZIONE MEZZO E ALLESTIMENTO		
Cassetta attrezzi (cacciaviti, chiavi, martello, pinze, ecc.)	N°	1
TUBAZIONI E ACCESSORI PER RIFORMIMENTO IDRICO		
Manichetta UNI 45	N°	1
Chiave idrante	N°	1
Tubazione semirigida aspirazione	N°	2
Valvola di fondo (di non ritorno)	N°	1
TUBAZIONE E RACCORDI		
Riduttore UNI F 70 - UNI 45 M	N°	1
Raccordo UNI M 70 - UNI F 45	N°	1
Raccordo UNI M 70 - UNI M 70	N°	1
Raccordo UNI M 45 - UNI M 45	N°	1
Raccordo UNI F 45 - UNI M 25	N°	1
Divisore UNI 45	N°	1

Divisore UNI 25	N°	1
Lancia UNI 45	N°	1
Lancia UNI 25	N°	2
Manichetta UNI 70	N°	2
Manichetta UNI 45	N°	10
Manichetta UNI 25	N°	10
ATTREZZI PER ILLUMINAZIONE		
Faretto di profondità 12V magnetico	N°	1
CARICAMENTO GENERICO		
Estintore min 2 Kg	N°	1
Cassetta pronto soccorso	N°	1
Fasce reggi carichi	N°	1

ALLEGATO N. 3

ELENCO DELLE ATTREZZATURE DI SQUADRA SUGLI AUTOMEZZI A.I.B.		
AUTOMEZZI AIB TIPO AUTOBOTTI Iveco 80 ,Iveco 180 e 190, Iveco 140 Rancer , Mercedes Atego		
:		
ATTREZZI MANUALI PER ADDETTI :		
Zappa	N°	1
Rastro decespugliatore	N°	1
Roncola	N°	1
Flabello	N°	1
PER RIPARAZIONE MEZZO E ALLESTIMENTO		
Cassetta attrezzi (cacciaviti, chiavi, martello, pinze, ecc.)	N°	1
TUBAZIONI E ACCESSORI PER RIFORNIMENTO IDRICO		
Manichetta UNI 70	N°	1
Chiave idrante	N°	1
Tubazione semirigida aspirazione	N°	2
Valvola di fondo (di non ritorno)	N°	1
TUBAZIONE E RACCORDI		
Riduttore UNI F 70 - UNI 45 M	N°	1
Raccordo UNI M 70 - UNI F 45	N°	1
Raccordo UNI M 70 - UNI M 70	N°	1
Raccordo UNI M 45 - UNI M 45	N°	1
Raccordo UNI F 45 - UNI M 25	N°	1
Divisore UNI 70	N°	1
Divisore UNI 45	N°	1
Divisore UNI 25	N°	1
Lancia UNI 45	N°	1
Lancia UNI 25	N°	2
Manichetta UNI 70	N°	4
Manichetta UNI 45	N°	15

Manichetta UNI 25	N°	20
ATTREZZI PER ILLUMINAZIONE		
Faretto di profondità 12V magnetico	N°	1
CARICAMENTO GENERICO		
Estintore min 2 Kg	N°	1
Cassetta pronto soccorso	N°	1
Fasce reggi carichi	N°	1